

770

Modello 770 SEMPLIFICATO 2010

Redditi 2009

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2009

DATI RELATIVI A

CERTIFICAZIONI COMPENSI • ASSISTENZA FISCALE • VERSAMENTI, CREDITI E COMPENSAZIONI

INDICE

PREMESSA	pag. 2	7 Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	51
1 Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione modello 770/2009 Semplificato	3	8 Prospetto SS dati riassuntivi	55
2 Composizione del modello	4	9 Prospetto ST ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive	57
3 Modalità e termini di presentazione della dichiarazione	5	10 Prospetto SV trattenute di addizionali comunali all'Irpef	63
4 Modalità generali di compilazione	11	11 Prospetto SX riepilogo dei crediti e delle compensazioni	67
5 Frontespizio	14	APPENDICE	73
6 Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale	21		

PREMESSA

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: il Mod. 770 SEMPLIFICATO e il Mod. 770 ORDINARIO.

- Il **Mod. 770 SEMPLIFICATO** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2009 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2009 per il periodo d'imposta precedente.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il **2 agosto 2010** (in quanto il 31 luglio è sabato e il 1° agosto è festivo), presentando il Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO.

- Il **Mod. 770 ORDINARIO** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2009 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d'imposta utilizzati.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il **2 agosto 2010** (in quanto il 31 luglio è sabato e il 1° agosto è festivo), presentando il Mod. 770/2010 ORDINARIO.

Il Mod. 770 SEMPLIFICATO deve contenere i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST, SV e SX qualora il sostituto d'imposta non sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO.

I sostituti d'imposta, se non tenuti a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO, devono concludere il loro adempimento dichiarativo entro il 2 agosto 2010, presentando solo il Mod. 770 SEMPLIFICATO, comprensivo dei prospetti ST, SV e SX relativi ai dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate.

Nel caso in cui, invece, il sostituto d'imposta, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno 2009, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO, deve produrre il Mod. 770 SEMPLIFICATO senza i prospetti ST, SV e SX, in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nei quadri ST, SV e SX del Mod. 770 ORDINARIO.

In tale ipotesi il ravvedimento per omesso versamento di ritenute di lavoro dipendente e/o autonomo afferente al periodo d'imposta 2009, dovrà comunque essere perfezionato entro il termine di presentazione del Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO (2 agosto 2010).

Il sostituto d'imposta tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO, può, peraltro, produrre il modello 770 SEMPLIFICATO comprensivo dei prospetti ST, SV e SX qualora non abbia operato compensazioni "interne" ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997 tra i versamenti attinenti al Mod. 770 SEMPLIFICATO e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO.

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Mod. 770 SEMPLIFICATO inviando, oltre al frontespizio, le Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i prospetti SS, ST, SV ed SX separatamente dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST ed SX, sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione ai fini della integrale o separata trasmissione si veda il punto 5.5, "Redazione della dichiarazione", del paragrafo 5.

1. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2010 SEMPLIFICATO

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO coloro che nel 2009 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. Sono altresì tenuti a presentare la suddetta dichiarazione coloro che nel 2009 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP, all'IPOST e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL. Tali soggetti sono:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.

ATTENZIONE Si ricorda che l'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 322/98, prevede l'unicità della dichiarazione dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS, INPDAP, IPOST e all'INAIL. Pertanto è sanzionabile la violazione dell'obbligo dichiarativo anche qualora sia previsto ai soli fini contributivi.

Sono, inoltre, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante il Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella parte C relativa alle "Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale".

Sono, comunque, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione del Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto nella parte C relativa alla citata comunicazione. In particolare, devono presentare il Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993.

Sono tenute alla compilazione del Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO tutte le Amministrazioni sostituiti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituiti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l'imponibile contributivo INPDAP, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.

La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2009 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall'INPDAP:

- Cassa Pensioni Statali;
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDEP;
- Cassa Unica del credito.

Si fa presente che sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 del Ministero del Tesoro (pubblicata nel S.O. n. 224 alla G.U. n. 297 del 19 dicembre 1996).

Con riguardo agli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, ivi compresi i coadiutori degli Uffici UNEP, sono tenuti alla compilazione gli Uffici UNEP in qualità di sostituto d'imposta e di amministrazione sede di servizio.

2. COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO contiene i dati identificativi del dichiarante, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, ai dati riassuntivi e quelli relativi ai versamenti ed all'utilizzo dei crediti. Il modello e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

■ Frontespizio

- Nella prima facciata, l'informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, domicilio per la notificazione degli atti;
- nella terza facciata, i riquadri: dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

■ Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

Le comunicazioni contengono i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e l'assistenza fiscale e sono così suddivise:

- PARTE A – Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;
- PARTE B – Dati fiscali;
- PARTE C – Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- PARTE D – Dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2009, per il periodo d'imposta 2008.

■ Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Le comunicazioni contengono i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi.

■ Prospetto SS

Il prospetto contiene i dati riassuntivi relativi a quelli riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione.

■ Prospetto ST

Il prospetto contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionale all'Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive.

■ Prospetto SV

Il prospetto contiene i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all'Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale.

■ Prospetto SX

Il prospetto deve essere redatto per riepilogare i crediti nonché i dati relativi alle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997 e ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ATTENZIONE La dichiarazione Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO può essere presentata esclusivamente per via telematica: pertanto, non è consentita la presentazione tramite banche convenzionate od uffici postali, né i soggetti momentaneamente all'estero possono utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente).

■ Modalità di presentazione

La dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni, Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO, deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato D.P.R.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

ATTENZIONE Si ricorda che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Pertanto, soltanto quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

■ Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

La dichiarazione può essere trasmessa:

- a) direttamente;
- b) tramite intermediari abilitati.

I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all'indirizzo <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato.

In tal caso devono obbligatoriamente utilizzare:

- il servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti;
- il servizio telematico Internet (Fisconline), qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti.

Per il computo dei soggetti da considerare, al fine dell'utilizzo dei due diversi servizi per la trasmissione telematica sopramenzionati, occorre fare riferimento al numero di comunicazioni indicate nel riquadro "Redazione della dichiarazione" contenuto nel frontespizio.

Con analogo ed autonomo criterio dovranno procedere, nella scelta del servizio telematico per la presentazione del Mod. 770/2010 ORDINARIO, anche i soggetti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione, avendo riguardo esclusivamente al numero dei soggetti indicati nei quadri di quest'ultima dichiarazione.

Qualora il sostituto, tenuto a presentare il Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO per un numero di soggetti non superiore a venti, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770/2010 ORDINARIO con riferimento ad un numero di soggetti superiore a venti, utilizzerà per la trasmissione telematica di entrambi i modelli, il servizio telematico Entratel.

Allo stesso modo, dovrà utilizzare il servizio telematico Entratel, il sostituto d'imposta che si avvale della facoltà di inviare separatamente le comunicazioni dati delle certificazioni di lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo qualora una delle due parti contenga un numero di comunicazioni superiore a venti.

Si ricorda che, in ossequio al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche, ivi comprese le Amministrazioni e gli enti pubblici, effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati:

- a) per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- b) con modalità cartacea, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull'apposita modulistica, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l'abilitazione, se l'utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l'ente ha il proprio domicilio fiscale, se l'utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale che dal rappresentante negoziale.

I gestori incaricati designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini IVA. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico.

Si rammenta, infine, che l'Agenzia delle Entrate rende disponibile gratuitamente, nella sezione "software" del sito www.agenziaentrate.gov.it, il programma di compilazione della dichiarazione, Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO.

ATTENZIONE Si ricorda che i soggetti già abilitati al servizio telematico Entratel devono continuare ad avvalersi in ogni caso di tale servizio, come precisato con Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 5 marzo 2001.

b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati

■ **Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni)**

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, sia

le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica avvalendosi del servizio telematico Entratel.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnolinguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e da tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett.e) del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni.

Le società partecipate trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione, ma l'impegno a presentarle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei loro clienti.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un soggetto non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

■ Dichiarazione trasmessa dalle Amministrazioni

Anche le amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo sono tenute a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta esclusivamente per via telematica, mediante il servizio Entratel e secondo i termini stabiliti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

A tal fine, altri incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni fiscali e contributive degli enti pubblici, degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili ovvero da esse costituiti, anche in forma associativa. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno (si veda il decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001).

La presentazione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti pubblici deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni e può riguardare, oltre alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche la dichiarazione IRAP e la dichiarazione annuale IVA.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 13 marzo 2001 (pubblicata nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2001) e con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 novembre 2008, ha illustrato le modalità con le quali le amministrazioni possono avvalersi di un intermediario abilitato per la presentazione telematica delle proprie dichiarazioni.

In particolare, tramite il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato possono essere trasmesse le dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative al personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, di cui il medesimo Dipartimento abbia gestito i dati anche se non in qualità di soggetto obbligato alla ritenuta. Ovviamente, il fatto che tale Dipartimento abbia la qualificazione di soggetto incaricato alla presentazione telematica per conto di altri soggetti pubblici non comporta di per sé alcun obbligo di trasmissione: pertanto, le amministrazioni interessate dovranno espressamente richiedere di avvalersi del servizio.

Inoltre, è attribuita ad ogni Amministrazione la facoltà di presentare per via telematica le dichiarazioni di soggetti ad essa funzionalmente riconducibili in base al proprio modello organizzativo, al fine di semplificare e razionalizzare l'adempimento dichiarativo permettendo di modularlo secondo il rispettivo assetto strutturale.

Quindi, ad esempio, in presenza di più sostituti, un'amministrazione potrà demandare la trasmissione telematica ad un proprio centro di elaborazione dati anche se operante in un altro settore operativo o ubicato in un diverso ambito territoriale.

Le Amministrazioni interessate che intendano avvalersi di tale opportunità possono limitarsi ad adottare, secondo le modalità ritenute più consone alla loro gestione ed organizzazione, provvedimenti idonei ad individuare sia le strutture e/o gli uffici incaricati della trasmissione telematica, sia i soggetti, obbligati fiscali, che potranno avvalersene. L'adempimento si rende necessario per consentire di individuare l'ufficio che, assumendo la veste di incaricato alla trasmissione, deve richiedere l'abilitazione al servizio Entratel.

E' opportuno sottolineare che le Amministrazioni e gli enti pubblici accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto dei medesimi con le modalità sopra illustrate.

Si ricorda, infine, che anche le Amministrazioni, che presentano la propria dichiarazione o la dichiarazione per conto di altre amministrazioni, possono utilizzare il programma per la compilazione della dichiarazione Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO, disponibile gratuitamente nella sezione "software" del sito www.agenziaentrate.gov.it.

■ **Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni)**

Nell'ambito di gruppi societari, come previsto dall'art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.

Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.

Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle società indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

Si ricorda che le società accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime con le modalità sopra illustrate.

■ Documentazione che l'intermediario (incaricati della trasmissione, amministrazioni dello Stato e società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

L'incaricato della trasmissione, la società del gruppo oppure l'Amministrazione incaricata da altra amministrazione della presentazione telematica, devono:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;

- rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Detta comunicazione costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;

- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

■ Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio. Tale comunicazione, è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito, <http://telematici.agenziaentrate.it>. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999).

■ Responsabilità dell’intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall’art. 7-bis del D.lgs. del 9 Luglio 1997 n. 241.

È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

■ Modalità di abilitazione

a) Dichiarazione presentata attraverso il servizio telematico Entratel

Per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel, è necessario:

1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione “Se non sei ancora registrato ai servizi ...” del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
2. stampare l’esito della pre-iscrizione mediante la funzione “Stampa allegato per ufficio”;
3. compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente e presentarla, entro 30 giorni dalla ricezione del predetto codice di pre-iscrizione, ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate della regione in cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale, allegando la stampa di cui al punto precedente e la documentazione necessaria.

L’Ufficio rilascia una busta “virtuale”, il cui numero è indicato nell’attestazione consegnata dall’operatore. Questo numero, insieme ai dati ottenuti mediante la pre-registrazione, viene utilizzato dall’utente per effettuare il prelievo, mediante la funzione “Primo accesso – Prelievo dati”, delle credenziali necessarie alla generazione dell’ambiente di sicurezza e all’accesso nelle aree riservate del sito web dedicato ai servizi telematici. Nel caso di utenti diversi dalle persone fisiche, si ricorda che la generazione dell’ambiente di sicurezza deve essere eseguita da uno dei Gestori incaricati o degli Operatori incaricati.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l’elenco degli uffici dell’Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it, sezione “Servizi telematici”, oltre che presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all’uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorrere all’assistenza telefonica di un call center appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall’Ufficio all’atto dell’autorizzazione all’accesso al servizio. Si consiglia, inoltre, di consultare il sito Internet <http://assistenza.finanze.it> oltre al già citato sito www.agenziaentrate.gov.it, alla sezione “Servizi telematici”, per informazioni di carattere normativo e tecnico riguardanti questi ultimi.

b) Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico Fisconline

Requisito essenziale per l’invio della dichiarazione è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number), che può essere richiesto dal contribuente:

- collegandosi al sito web www.agenziaentrate.gov.it;
- per telefono, chiamando il servizio automatico 848.800.444;
- presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Fisconline (Internet), in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.

Si ricorda che l'utilizzo del codice PIN è personale e non può essere consentito a terzi.

Si fa presente che agli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati al servizio Fisconline si applicano le richiamate norme relative ai gestori incaricati e agli operatori incaricati.

Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it alla sezione "Servizi telematici".

■ Termini di presentazione

La dichiarazione Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO deve essere presentata entro il **2 agosto 2010**. Il sostituto d'imposta che nell'anno 2010 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno le dichiarazioni Mod. 730/2010 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3). Con separato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la consegna, entro lo stesso termine, delle buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF (Mod. 730-1).

4. MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE

4.1

Esposizione dei dati

Gli importi presenti nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono $755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61$ le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 755; 865; 965; 2.586. Gli importi dei dati contributivi dell'INPS, dell'INPDAP e dell'IPOST vanno, invece, indicati arrotondati all'unità di euro non riportando i decimali. L'arrotondamento va effettuato all'unità inferiore fino a 49 centesimi di euro, all'unità superiore da 50 centesimi di euro in poi. Ad esempio, 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65.

4.2

Operazioni straordinarie e successioni

La necessità di una corretta imputazione delle ritenute operate e dei versamenti eseguiti, a fronte del rilascio di certificazioni attestanti, nei confronti dei medesimi percipienti, il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei sostituti succedutisi nel periodo d'imposta, comporta l'esigenza di una gestione unitaria che consenta nel contempo di verificare:

- che gli adempimenti siano stati correttamente effettuati dal sostituto d'imposta;
- che quanto certificato al sostituto, con titolo fiscalmente idoneo, abbia puntuale corrispondenza nella dichiarazione resa dal sostituto.

A ciò deve aggiungersi l'ulteriore considerazione che per le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati rilasciate dai sostituti d'imposta devono essere gestite quelle ipotesi in cui le operazioni straordinarie comportino:

- il passaggio di dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, con rilascio in tal caso di una unica certificazione di lavoro dipendente (CUD) contenente il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta e la compilazione dei punti 73 e 74 (redditi erogati da altri soggetti);
- l'interruzione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione da parte di altro soggetto con rilascio di due certificazioni concernenti, l'una, i redditi erogati fino all'interruzione del rapporto nonché il T.F.R. liquidato, l'altra i redditi erogati successivamente all'evento, salva l'applicazione del conguaglio complessivo qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 nel qual caso il nuovo sostituto dovrà riportare nella certificazione i redditi conseguiti dal sostituto nell'intero periodo d'imposta.

Quindi, nel gestire gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO), è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d'imposta o entro i termini di presentazione della dichiarazione:

- l'estinzione del sostituto d'imposta;
- la non estinzione del sostituto d'imposta.

Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta

- *Senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto.*

In tali ipotesi (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro "dati relativi al sostituto" e nelle comunicazioni e prospetti che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".

Analoghe modalità di compilazione delle comunicazioni e dei relativi prospetti della dichiarazione devono essere osservate per i compensi direttamente erogati dal curatore fallimentare o commissario liquidatore.

Con riferimento, in particolare, ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, dovrà trasmettere un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle operazioni di conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta evidenziando nei punti 73 e 74 i redditi erogati dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.

Per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, formanti oggetto di comunicazione, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore avrà cura di evidenziare distintamente nei punti 37 e 38 le quote di compensi imponibili erogate dal dichiarante prima dell'apertura della procedura concorsuale e quelle erogate dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.

- *Con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto.*

In tali fattispecie (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche), chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato. Nel caso in cui più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d'imposta estinto (es. scissione totale), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione del prospetto SS dei dati riassuntivi, dei prospetti ST e SV dei versamenti effettuati dal soggetto estinto, delle Comunicazioni dati relative alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi rilasciate dallo stesso e delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale limitatamente ai dipendenti cessati prima dell'estinzione della società scissa non transitati nelle società beneficiarie.

Tali prospetti e Comunicazioni dovranno essere integralmente inviati soltanto da uno dei soggetti coobbligati al fine di evitare duplicazione di dati.

Se le citate operazioni straordinarie con estinzione del precedente soggetto sono avvenute nel corso del 2009 o del 2010, prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO, il dichiarante deve procedere alla compilazione ed all'invio:

- delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati;
- delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dei dati riassuntivi di cui al prospetto SS;
- dei versamenti eseguiti e delle compensazioni effettuate di cui ai prospetti ST, SV e SX se presentati.

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dall'estinto, il dichiarante dovrà trasmettere un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni avendo cura di indicare, oltre al proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", quello del soggetto estinto nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta".

Tale modalità di compilazione trova applicazione, ad esempio:

- se il soggetto estinto ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno e non possa presentare il Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO a causa dell'avvenuta operazione straordinaria che ne ha determinato l'estinzione;

– se il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro o è stato collocato a riposo dal soggetto successivamente estintosi per effetto dell'operazione straordinaria intervenuta.

Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione, nella comunicazione, contenente per ciascun percipiente i risultati delle predette operazioni, il sostituto deve indicare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" esclusivamente il proprio codice fiscale evidenziando, nei punti da 73 a 89, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Analogamente, qualora il rapporto di lavoro cessi anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e successivamente il dipendente venga riassunto (ovviamente, nel corso dello stesso periodo d'imposta) dal sostituto subentrante, quest'ultimo è tenuto, in ogni caso, ad effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto di tutte le retribuzioni percepite dal dipendente, senza dover evidenziare il codice fiscale dell'estinto nell'apposito rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta", presente nella comunicazione.

Parzialmente diversa è la gestione degli obblighi dichiarativi connessi alla compilazione delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi non sussistendo, in tal caso, operazioni di conguaglio.

Conseguentemente per le certificazioni rilasciate dal soggetto estinto, il sostituto d'imposta dichiarante provvederà ad indicare il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" nonché quello dell'estinto nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta".

Viceversa per le certificazioni rilasciate dal dichiarante, questi, avrà cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale".

Si precisa che nel caso in cui la certificazione non sia stata rilasciata dal soggetto estinto, ma vi abbia provveduto il soggetto che prosegue l'attività, quest'ultimo deve indicare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice Fiscale" esclusivamente il proprio codice fiscale evidenziando, altresì, nei punti da 39 a 47 le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Per quanto riguarda la trasmissione del prospetto SS dovranno essere compilati più prospetti per dare distinta evidenza dei dati riassuntivi riferibili al dichiarante e al soggetto estinto.

Relativamente alla eventuale trasmissione dei dati dei versamenti, dovranno altresì essere compilati più prospetti ST e SV per dare distinta evidenza, in relazione alle ritenute operate e ai versamenti effettuati, delle situazioni riferibili al dichiarante ovvero al soggetto estinto. A tal fine il dichiarante nel redigere i prospetti ST e SV, avrà cura di riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale mentre nei soli prospetti ST e SV relativi all'estinto dovrà indicare, rispettivamente nei righe ST1 e SV1 a colonna 1 "Codice fiscale del sostituto d'imposta", il codice fiscale di quest'ultimo e a colonna 2 "Eventi eccezionali" l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella "Eventi eccezionali" posta nel frontespizio del Mod. 770. Analoghe modalità di compilazione dovranno essere osservate con riferimento al prospetto SS.

Si precisa infine che in tutti i casi di operazioni straordinarie comportanti estinzione del sostituto d'imposta e prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, il prospetto SX è unico (salvo il caso in cui il dichiarante, ricorrendone i presupposti, abbia optato per la trasmissione separata del Mod. 770 SEMPLIFICATO) e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

Operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione del soggetto

In presenza di operazioni straordinarie che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, (ad esempio trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d'azienda nonché in caso di imprenditore individuale di cessione e conferimento di ramo d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sul medesimo, ecc.) gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.

Nell'ipotesi di passaggio di personale dipendente, anche per cessione del relativo contratto, il sostituto d'imposta cedente, non tenuto al rilascio della certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (CUD), dovrà indicare nella propria comunicazione dati lavoro dipendente le retribuzioni erogate al suddetto personale fino al momento della cessione avendo cura di inserire nel punto 76 il codice 8; il sostituto d'imposta subentrante tenuto al rilascio della certificazione (CUD), emetterà una comunicazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 73 a 89, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Successioni mortis causa

- *Senza prosecuzione dell'attività da parte dell'erede*

Qualora l'attività della persona fisica deceduta non sia proseguita dagli eredi, la dichiarazione deve essere presentata da uno di essi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato avendo cura di riportare nel frontespizio del modello, nel riquadro "persone fisiche" i dati del sostituto d'imposta deceduto e nel riquadro "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione" quelli dell'erede che la sottoscrive.

Nelle comunicazioni e prospetti, che compongono la dichiarazione, dovrà esser data evidenza del solo codice fiscale del deceduto nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale".

- *Con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede*

Nel caso di successione avvenuta nel periodo d'imposta 2009, o nel 2010 ante presentazione della dichiarazione Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO, con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, quest'ultimo ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto.

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal de cuius, l'erede dovrà trasmettere un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni. In tale comunicazione l'erede indicherà, oltre al proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", quello del de cuius nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta".

Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dall'erede nella comunicazione dati certificazione lavoro dipendente ed assimilati, contenente per ciascun percipiente i risultati delle predette operazioni, egli avrà cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" evidenziando, nei punti da 73 a 89, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Per quanto riguarda la gestione degli obblighi dichiarativi connessi alla compilazione delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, per le certificazioni rilasciate dal de cuius l'erede dichiarante provvederà ad indicare il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" nonché quello del de cuius nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta". Viceversa per le certificazioni rilasciate dall'erede dichiarante, questi, avrà cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale".

Si precisa che nel caso in cui la certificazione non sia stata rilasciata dal *de cuius*, ma vi abbia provveduto l'erede che prosegue l'attività, quest'ultimo deve indicare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice Fiscale" esclusivamente il proprio codice fiscale evidenziando, altresì, nei punti da 39 a 47 le somme e i valori corrisposti dal *de cuius*.

Per quanto concerne la trasmissione del prospetto SS dovranno essere compilati più prospetti per dare distinta evidenza dei dati riassuntivi riferibili all'erede e al *de cuius*.

In relazione alle ritenute operate e ai versamenti effettuati, dovranno essere compilati due prospetti ST e SV per dare distinta evidenza della situazione riferibile all'erede e di quella relativa al *de cuius*. A tal fine l'erede, nel redigere il proprio prospetto, avrà cura di riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale mentre nei prospetti ST e SV relativi al *de cuius* dovrà altresì indicare rispettivamente nei righe ST1 e SV1 a colonna 1 "Codice fiscale del sostituto d'imposta", il codice fiscale di quest'ultimo e a colonna 2 "Eventi eccezionali" l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella "Eventi eccezionali" posta nel frontespizio del Mod. 770. Analoghe modalità di compilazione dovranno essere osservate con riferimento al prospetto SS.

Si precisa infine che il prospetto SX è unico (salvo il caso in cui il dichiarante, ricorrendone i presupposti, abbia optato per la trasmissione separata del Mod. 770 SEMPLIFICATO) e deve riguardare sia i dati dell'erede dichiarante che del *de cuius*.

5. FRONTESPIZIO

Nella prima facciata del frontespizio viene sinteticamente illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione ed i diritti che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riconosce al cittadino nell'ambito del sistema di tutela del trattamento dei dati personali.

5.1 Tipo di dichiarazione

■ Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Correttiva nei termini**".

■ Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella **"Dichiarazione integrativa"** (vedere Appendice "Sanzioni" e "Ravvedimento").

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997).

In particolare, il sostituto d'imposta può integrare la dichiarazione:

- nell'ipotesi di ravvedimento prevista dall'art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre alla corresponsione degli interessi dovuti per legge;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o di un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

ATTENZIONE I sostituti d'imposta che presentano il Mod. 770 SEMPLIFICATO, anche avvalendosi della facoltà di suddividere il predetto modello, possono produrre la dichiarazione "correttiva nei termini" o quella "integrativa" mediante l'invio anche delle singole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare. In tal caso barrare anche la casella "Correttiva/Integrativa parziale". Tale facoltà è consentita ai soli sostituti d'imposta che hanno presentato il Mod. 770 SEMPLIFICATO contenente un numero di comunicazioni superiori a 200 (comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente assimilati ed assistenza fiscale e/o comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi).

In particolare tale dichiarazione dovrà essere costituita dal frontespizio, previa barratura delle relative caselle, e dalle sole comunicazioni oggetto di integrazione o rettifica, complete di ogni loro parte, indicando gli stessi numeri progressivi delle comunicazioni originarie. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione "correttiva nei termini" od "integrativa" sia utilizzata per trasmettere ulteriori comunicazioni si dovrà rispettare la progressione numerica riportando nello spazio "progressivo comunicazione" il numero successivo a quello utilizzato per l'invio dell'ultima comunicazione contenuta nel Mod. 770 SEMPLIFICATO, ovvero in una delle due parti in cui lo stesso è stato suddiviso, oggetto di rettifica. Nelle precedenti ipotesi il sostituto dovrà indicare nel frontespizio il numero aggiornato delle comunicazioni trasmesse.

Si precisa che, in caso di integrazione o rettifica, il sostituto dovrà trasmettere anche il prospetto SS integralmente compilato aggiornato delle modifiche apportate nelle comunicazioni. Analoghe modalità possono essere utilizzate per correggere o integrare i prospetti ST, SV e/o SX avendo cura di ricompilare integralmente detti prospetti.

■ Eventi eccezionali

La casella **"Eventi eccezionali"**, posta in alto a destra della seconda facciata del frontespizio del presente modello, deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare indicare uno dei seguenti codici:

- 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 3 - per i contribuenti, residenti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in tale data nella regione Abruzzo, per i quali l'ordinanza ministeriale del 6 giugno 2009, n. 3780 ha previsto la sospensione dal 6 aprile al 30 novembre 2009 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. I termini sono stati prorogati al 30 giugno 2010 dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837;
- 5 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

5.2

Dati relativi al sostituto

In questo riquadro devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta distintamente evidenziati nelle due diverse sezioni, l'una alternativa all'altra: persone fisiche ed altri soggetti.

■ Dati identificativi del dichiarante

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale ed il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni.

Le pubbliche amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano.

I condomini, se privi di denominazione, devono indicare in questo spazio soltanto la dicitura "Condominio".

Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso. Fino a quando la variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

■ Codice attività

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

■ Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

■ Persone fisiche

– Comune di nascita

Indicare il comune di nascita. Il sostituto nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

– Residenza anagrafica o domicilio fiscale

I dati relativi alla residenza anagrafica, o al domicilio fiscale devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione. Se il domicilio fiscale è cambiato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, deve essere indicata la data di variazione.

Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "codice comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2010 PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, all'indirizzo www.finanze.gov.it.

■ Altri soggetti

– Sede legale - Domicilio fiscale

I dati relativi al domicilio fiscale ed alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione. Se tali dati sono modificati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno devono essere indicati negli appositi campi, il mese e l'anno di variazione.

La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma RM), il codice comune, la frazione, la via, il numero civico e il codice di avviamento postale. Se la sede legale non coincide con il domicilio fiscale, vanno compilati anche gli spazi riferiti a quest'ultimo. Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "codice comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2010 PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, all'indirizzo www.finanze.gov.it.

Le pubbliche amministrazioni devono indicare i suddetti dati con riferimento alla struttura amministrativa che redige la dichiarazione. I condomini devono indicare i suddetti dati con riferimento al luogo in cui lo stabile è ubicato.

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale. La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

– Codici statistici (stato, natura e situazione)

Stato: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SA**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SB**. La tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

Situazione: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SC**.

– Codice fiscale del dicastero di appartenenza

Le sole amministrazioni dello Stato devono riportare il codice fiscale del dicastero di appartenenza.

5.3

Domicilio per la notificazione degli atti

Il presente riquadro è riservato ai sostituti di imposta che intendono eleggere un domicilio o comunicare un indirizzo estero per la notificazione degli atti o degli avvisi dell'Agenzia delle entrate, diverso da quello indicato nel riquadro relativo alla "residenza anagrafica" o al "domicilio fiscale".

I sostituti di imposta hanno infatti la facoltà, sia se residenti in Italia sia se residenti all'estero domiciliati fiscalmente in Italia, di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi loro riguardanti presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale.

Inoltre, i sostituti di imposta residenti all'estero che non hanno eletto domicilio in Italia per la notificazione degli atti o che non hanno costituito un rappresentante fiscale, possono indicare un indirizzo estero per la notificazione degli atti o degli avvisi che li riguardano.

L'elezione del domicilio per la notificazione degli atti o la comunicazione di un indirizzo estero può avvenire anche successivamente alla presentazione della dichiarazione mediante l'invio di una comunicazione al competente ufficio locale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'ipotesi in cui sia stata già inviata al competente ufficio locale detta comunicazione, il presente riquadro deve essere compilato solo se si intende modificare l'indirizzo comunicato in precedenza.

I sostituti di imposta residenti in Italia ovvero residenti all'estero che intendono eleggere domicilio per la notificazione degli atti in Italia, devono indicare:

- il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale dovranno essere notificati gli atti;
- la frazione, la via, il numero civico, il Comune, la Provincia, il codice catastale del Comune e il CAP della persona o dell'ufficio.

I sostituti di imposta residenti all'estero che non hanno eletto domicilio per la notificazione degli atti in Italia o che non hanno costituito un rappresentante fiscale e che intendono comunicare un indirizzo estero per la notificazione degli atti, devono indicare:

- il cognome e il nome della persona ovvero la denominazione dell'ufficio presso il quale dovranno essere notificati gli atti;
- lo Stato estero con il relativo codice dello Stato e l'indirizzo estero della persona o dell'ufficio.

5.4 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, la carica rivestita dal soggetto che presenta la dichiarazione.

Nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione è residente all'estero vanno indicati inoltre lo Stato estero con il relativo codice dello stato e l'indirizzo estero.

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente dichiarante e il sostituto d'imposta cui la dichiarazione si riferisce.

Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve riportare nell'apposita casella uno dei codici della sottostante tabella.

ATTENZIONE La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

In caso di curatore fallimentare (codice 3) o commissario liquidatore (codice 4), dovranno essere sempre indicate anche la data di apertura della procedura fallimentare e la data di carica. Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, se diversi.

5.5 Redazione della dichiarazione

Il riquadro "Redazione della dichiarazione", posto nella terza facciata del frontespizio del Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO, è composto da quattro sezioni che devono essere alternativamente utilizzate a seconda della modalità di presentazione prescelta:

- la **sezione I** è riservata ai sostituti d'imposta che intendano procedere alla trasmissione integrale del Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO (Frontespizio, Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati e/o comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, prospetti SS, ST, SV e SX).

In particolare, tale sezione dovrà essere compilata:

- dal sostituto che sia tenuto a presentare esclusivamente il Mod. 770 SEMPLIFICATO. In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione barrando la casella SS. Inoltre barrare le caselle ST, SV e SX qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni;

– dal sostituto che, essendo tenuto alla presentazione anche del Mod. 770/2010 ORDINARIO e, non avendo effettuato compensazioni “interne” ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra i versamenti attinenti al Mod. 770 SEMPLIFICATO (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO (redditi di capitale), abbia optato per l’invio integrale del Mod. 770 SEMPLIFICATO (comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX).

In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione barrando la casella SS. Inoltre barrare le caselle ST, SV e SX qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni nonché la casella “Presenza di modello 770 ordinario 2010”;

- la **sezione II** deve essere compilata dai sostituti d’imposta che procedono alla trasmissione del Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO con successivo inoltro dei prospetti ST, SV ed SX nell’ambito del Mod. 770/2010 ORDINARIO.

Il sostituto è obbligato a tale modalità di invio qualora abbia effettuato compensazioni “interne” ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra i versamenti attinenti al Mod. 770 SEMPLIFICATO (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO (ritenute su redditi di capitale).

In assenza delle suddette compensazioni, il sostituto è tenuto a compilare la presente sezione qualora non abbia optato per l’invio integrale del Mod. 770 SEMPLIFICATO (comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX).

Nel compilare la sezione va sempre indicato il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione, barrando altresì la casella SS.

- la **sezione III** deve essere compilata dai sostituti d’imposta che intendano separare il Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative alle certificazioni lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV ed SX.

Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

In questo caso, indicare il numero delle comunicazioni trasmesse relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati barrando la casella SS. Inoltre barrare le caselle ST, SV ed SX qualora siano stati effettuati versamenti ed eseguite compensazioni, specificando, nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione.

Nel caso di successivo invio del Mod. 770/2010 ORDINARIO barrare, altresì, la casella “Presenza di modello 770 Ordinario 2010”;

- la **sezione IV** deve essere compilata dai sostituti d’imposta che intendano separare il Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ed i relativi prospetti SS, ST ed SX.

Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

In questo caso, indicare il numero delle comunicazioni trasmesse relative a certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi barrando la casella SS. Inoltre barrare le caselle ST e SX qualora siano stati effettuati versamenti ed eseguite compensazioni, specificando, nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione.

Nel caso di successivo invio del Mod. 770/2010 ORDINARIO barrare, altresì, la casella “Presenza di modello 770 Ordinario 2010”.

Nel caso in cui l’invio delle sezioni III e IV venga effettuato separatamente dallo stesso sostituto d’imposta, questi dovrà annotare il proprio codice fiscale in entrambe gli invii.

5.6**Firma della dichiarazione**

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che effettua il controllo contabile, ossia:

- da un revisore contabile iscritto presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
- dal presidente della società di revisione iscritta presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia o, in alternativa, dal soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile (in tal caso va indicato il codice 2);
- dal presidente del Collegio sindacale.

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale. Nel caso dei condomini, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'amministratore in carica, risultante dall'ultimo verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza dal condomino delegato allo scopo.

Con riferimento alla casella INVIO AVISO TELEMATICO, il Decreto Legge n. 159 del 1° ottobre 2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 222 del 29 novembre 2007, ha modificato l'articolo 2-bis del Decreto Legge n. 203 del 30 settembre 2005, disponendo che l'invito a fornire chiarimenti previsto dall'art. 6 comma 5 della Legge n. 212/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 emerga un'imposta da versare o un minor rimborso, sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico).

I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.

Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella INVIO AVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE".

L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella RICEZIONE AVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

5.7**Impegno alla presentazione telematica**

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- la firma.

Inoltre, nella casella "impegno a presentare in via telematica la dichiarazione", deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

5.8**Visto di conformità**

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 241 del 1997.

6. COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

ATTENZIONE Considerato che le comunicazioni richiedono tutti i dati già presenti nelle certificazioni rilasciate ai sostituiti, i campi già contenuti nel CUD 2010 sono riportati con la stessa numerazione ed evidenziati con il tratteggio.

Inoltre, per una più facile compilazione del modello, è stato disposto che:

- le istruzioni relative ai punti del CUD concernenti i dati fiscali sono riportate integralmente in questo paragrafo (comprese quelle relative al campo "annotazioni" presente solo nel CUD) e debbono pertanto intendersi riferite alle certificazioni già rilasciate dal sostituto d'imposta;
- le istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali INPS, INPDAP e IPOST analoghe a quelle contenute nel CUD sono riportate in Appendice;
- le istruzioni relative agli ulteriori dati richiesti nel presente modello sono evidenziate con il colore verde.

I dati relativi a ciascun percipiente devono essere contenuti in un'unica comunicazione. Tale modalità di indicazione dei dati dovrà essere seguita anche in presenza di più certificazioni legittimamente rilasciate dal sostituto per il medesimo periodo d'imposta allo stesso percipiente. In questo caso, i dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, dovranno essere indicati con riferimento all'ultimo CUD rilasciato, mentre sarà necessario fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari.

Analogamente, in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius, il sostituto dovrà fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari.

Per ciascun percipiente dovranno, invece, essere trasmesse più comunicazioni nelle seguenti ipotesi:

- erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale;
- erogazione all'erede di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede medesimo in qualità di lavoratore atteso il diverso regime di tassazione;
- erogazione nell'anno di più prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato dal 1/1/2007 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta con diversa aliquota.

Ciascuna comunicazione deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell'apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della stessa e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra.

Il codice fiscale del sostituto d'imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni straordinarie e successioni (al riguardo si rinvia a quanto precisato nel punto 4.2 del paragrafo 4 delle presenti istruzioni).

ATTENZIONE Qualora vengano corrisposte somme per l'incremento della produttività del lavoro di cui al Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, successivamente prorogato dall'art. 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il sostituto d'imposta, per l'esposizione delle suddette somme dovrà procedere attraverso le seguenti modalità:

- nel caso in cui il sostituto non manifesti la volontà di modificare la precedente modalità di tassazione delle somme erogate per l'incremento della produttività, il sostituto d'imposta nella predisposizione del CUD complessivo ne dovrà tenere conto, riportando i relativi dati nelle sezioni interessate;
- nel caso in cui il sostituto manifesti la volontà di modificare la precedente modalità di tassazione delle somme erogate per l'incremento della produttività, il sostituto d'imposta nella predisposizione del CUD complessivo dovrà procedere alla riliquidazione degli importi erogati precedentemente.

Parte A**Dati generali****Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme**

Il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2009. Occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2009 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1° gennaio 2010 solo se diversi dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2009. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Il punto 8 deve essere compilato qualora il sostituto ha versato contributi e/o TFR presso una forma di previdenza complementare o individuale. Tale punto deve essere altresì compilato nella ipotesi in cui il sostituto ha tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza.

In tal caso indicare:

- 1** - per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252/2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5164,57;
- 2** - per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 3** - per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005.
- 4** - per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Si precisa che nelle annotazioni (cod. BD) andrà indicato l'importo di TFR destinato al fondo.

Si precisa che qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BD) di ciascuna situazione con il relativo codice e riportare nel punto 8 il codice alfabeta convenzionale "A".

Nel **punto 9** va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 252/2005, relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Al **punto 10** deve essere riportato il codice della categoria particolare di cui alla tabella SD posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Per la compilazione del punto 11 "Eventi eccezionali" è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1** - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 3** - per i contribuenti, residenti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in tale data nella regione Abruzzo, per i quali l'ordinanza ministeriale del 6 giugno 2009, n. 3780 ha previsto la sospensione dal 6 aprile al 30 novembre 2009 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. I termini sono stati prorogati al 30 giugno 2010 dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837;
- 5** - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

Nelle annotazioni (cod. AA) il sostituto deve evidenziare che, alla data di ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste dal provvedimento di ripresa della riscossione.

Per l'individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione dei punti 14 e 19, ai fini dell'individuazione del comune a cui versare l'addizionale comunale, è possibile consultare il sito internet: www.finanze.gov.it (area servizi, voce addizionale comunale all'IRPEF).

Per i residenti all'estero l'art. 58, comma 2 del D.P.R. 600/73 fissa i criteri per la determinazione del domicilio fiscale in Italia. In base a tale norma i contribuenti che risiedono all'estero hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Da quest'anno è prevista l'indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2009 sono stati fiscalmente a carico del sostituto ai fini della corretta verifica dell'attribuzione delle detrazioni. Nelle annotazioni (cod. BO) per ogni familiare dovrà essere indicato: il grado di parentela (indicando "C" per coniuge, "F1" per primo figlio, "F" per figli successivi al primo, "A" per altro familiare, "D" per figlio portatore di handicap), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore ai tre anni), percentuale di detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera "C". Se tale detrazione non spetta per l'intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.

Il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale comunica i dati relativi al risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4), non più direttamente al sostituto d'imposta, ma all'Agenzia delle Entrate la quale provvederà successivamente ad inviarli telematicamente al sostituto d'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti i criteri per l'individuazione dei sostituti d'imposta ai quali potrà essere trasmesso in via telematica il modello 730-4.

Per i sostituti che non rientrano tra quelli che possono ricevere direttamente dall'Agenzia delle Entrate il mod. 730-4 in via telematica, il predetto modello continua ad essere trasmesso direttamente dal CAF al sostituto d'imposta con le ordinarie modalità.

Le istruzioni che seguono sono riservate ai sostituti d'imposta che ricevono il mod. 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle Entrate.

Qualora il sostituto di imposta, per proprie esigenze organizzative, abbia più sedi operative presso le quali far pervenire i modelli 730-4 al fine dello svolgimento delle operazioni di conguaglio, è tenuto ad attribuire a ciascuna sede un codice identificativo della sede stessa. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto, deve essere costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999. Qualora presso la stessa sede il sostituto d'imposta gestisca separatamente gruppi di dipendenti, per ciascuna gestione attribuirà un autonomo codice. Il codice deve essere riportato nella casella "Codice sede". Si precisa che la casella "Codice sede" non deve essere compilata nel caso in cui il sostituto d'imposta intenda far pervenire i modelli 730-4 presso la propria sede e si trovi nelle seguenti condizioni:

1. non abbia autonome gestioni del personale dipendente,
2. non abbia sedi operative,

presso le quali far pervenire i modelli 730-4.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che nelle comunicazioni previste dall'art. 16, comma 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164, da effettuare entro il 31 marzo 2010, dovrà essere riportato il medesimo "Codice sede" indicato nella presente certificazione.

Parte B Dati fiscali

Nella **parte B** "Dati fiscali" vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d'imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31/12/2006) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

In caso di decesso del sostituto, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte A i dati anagrafici relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del sostituto. Trattasi ad esempio di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal caso:

- nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 1 o al punto 2 della parte B, a seconda del tipo di reddito corrisposto e quello delle ritenute operate al successivo punto 5;

- nelle annotazioni (cod. AB) , devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione.

Nel **punto 1** va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1,2,3 e 4 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10, evidenziati ai punti 58 e 52 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. I redditi da dichiarare nel presente punto sono ad esempio: stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se svolti occasionalmente o con le modalità del progetto, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.

Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, l'importo da indicare in tale punto comprende sia l'ammontare imponibile della prestazione maturata al 31 dicembre 2000, che l'importo della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 252/2005, indicare nel presente punto il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali ad es. il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale).

In presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, in questo punto va indicato l'importo del riscatto maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 che sia stato effettivamente erogato nell'anno 2009 e nel punto 5 l'ammontare delle ritenute riferibile ai redditi certificati nei punti 1 e/o 2 del CUD e che rileva ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi. Nelle annotazioni (cod. BE), il sostituto dovrà invece dare indicazione dell'ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 comprensivo della suddetta anticipazione e altri redditi certificati nei punti 1 e/o 2) e delle ritenute ad essi relative.

Il sostituto, peraltro, ha facoltà di compensare l'imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze d'imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. Della compensazione effettuata e/o dell'eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BF).

Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell'art. 51 del TUIR, indicare la retribuzione convenzionale definita per l'anno 2009 dal Decreto Interministeriale 28 gennaio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Qualora il reddito di cui al punto 1 comprenda redditi prodotti all'estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AD).

Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 8.000,00) di cui invece dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AE).

Per i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto solo il 10 per cento dei redditi corrisposti.

Relativamente ai compensi per lavori socialmente utili si precisa che nel caso di non spettanza del regime agevolato dovrà esserne data indicazione nelle annotazioni (cod. AG).

Nel **punto 2** va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai

Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell'esercizio di arti e professioni o di un'impresa commerciale, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del TUIR.

Qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l'ammontare complessivo dei redditi percepiti, le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 73 e 74. Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AH) deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni liberali in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto indipendentemente dal loro ammontare. Si precisa che le erogazioni liberali in denaro, in base a quanto stabilito dal decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l'intero importo.

Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti, nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato.

Tali informazioni sono utili al percipiente in caso di compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

Il sostituto d'imposta che facoltativamente rilasci la certificazione (CUD) per redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, deve indicare l'importo dei predetti redditi esclusivamente nelle annotazioni (cod. AJ).

Nel caso di redditi solo parzialmente esentati da imposizioni in Italia, l'ammontare del reddito escluso dalla tassazione deve essere indicato nelle sole annotazioni (cod. AJ).

Nel **punto 3** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del TUIR.

Nel **punto 4** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del TUIR.

Con riferimento ai punti 3 e 4 nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro o pensione qualora questo sia di durata inferiore all'anno (data inizio e data fine). In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell'anno l'informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, dovrà invece essere data sempre distinta indicazione del periodo, con riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati.

Nel caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, nei punti 3 e 4 devono essere indicati i giorni per i quali teoricamente competono le detrazioni da riconoscere ai sensi dell'art. 13 del TUIR la cui somma non deve eccedere giorni 365. Si precisa che nel caso in cui il contribuente richieda la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, il sostituto d'imposta deve comunque indicare nei punti 3 e/o 4 il relativo numero di giorni.

Nel **punto 5** va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituto dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare. Le ritenute indicate in questo punto devono essere espresse al netto delle detrazioni e del credito d'imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, indicati rispettivamente nei successivi punti 34, 35, 39, 40, 41, 46 e 50. Le ritenute esposte nel presente punto sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 14.

L'importo delle ritenute da indicare nel punto 5 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 5 il totale delle ritenute anche se:

- non tutte risultano ancora operate;
- in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento.

Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti 70 e 72.

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni (cod. AK) della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre ai trattamenti pensionistici, sempreché le operazioni di conguaglio siano state correttamente effettuate, è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Nel **punto 6** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 15.

Nel **punto 7** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef 2008 trattenuta nel 2009 dal sostituto.

Nel **punto 8** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef 2009 trattenuta nel 2009 dal sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2009 già indicato nel precedente punto 6.

Nel **punto 9** va indicato l'ammontare del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef 2008 trattenuta nel 2009 dal sostituto.

Nel **punto 10** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2009 comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 17.

Nel **punto 11** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuto a saldo per il periodo d'imposta 2009 dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 18.

Nel **punto 12** va indicato l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef 2009 trattenuta nel 2009 dal sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2009. Tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto riportato al punto 10.

Nel **punto 13** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2010 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Si precisa che i punti 10, 11 e 13 non devono essere compilati con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l'applicazione dell'addizionale.

Gli importi evidenziati nei punti 6, 11 e 13 sono determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e comportano l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d'imposta successivo, ovvero in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod. AL) devono contenere l'informazione che gli importi indicati nei punti 6, 10 e 11 sono stati interamente trattenuti.

In caso di cessazione di rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo dell'addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell'anno. In particolare andrà indicato al punto 10 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto; al punto 11 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo.

Qualora invece, l'ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore all'acconto certificato nel CUD rilasciato per il periodo d'imposta precedente, il sostituto d'imposta indicherà al punto 10 tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente restituito. Si precisa che in caso di cessazione del rapporto di lavoro il punto 13 non dovrà essere compilato.

Nel **punto 14** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 5.

Nel **punto 15** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 6.

Nel **punto 16** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei punti 7 e 8.

Nel **punto 17** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente dovuto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2009 non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 10.

Nel **punto 18** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF a saldo non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 11.

Si precisa che nel caso siano state deliberate delle fasce di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998, indicare nelle annotazioni (cod. BB e cod. BN) se si è usufruito di tale esenzione.

Nelle annotazioni con il cod. BP devono essere riportati gli importi dell'addizionale regionale, dell'acconto e del saldo dell'addizionale comunale certificati nel CUD precedente che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. Tale indicazione deve essere riportata indipendentemente dal verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro.

Nel **punto 19** va indicato il totale degli importi a saldo dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto nel 2009 per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei punti 9 e 12.

Nel **punto 20** va indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef 2009 non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 10.

Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituto, nei **punti 21, 22 e 24** vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'IRPEF nonché dell'acconto di addizionale comunale all'IRPEF trattenuti dal sostituto al sostituto che si è avvalso dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale è consegnata la certificazione. Il decreto-legge n. 168 del 23 novembre 2009 prevede il differimento di venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2009. Pertanto, nel punto 22 va indicato l'importo del secondo o unico acconto relativo all'Irpef effettivamente trattenuto. Nel caso in cui il sostituto d'imposta non ha tenuto conto del differimento di cui al citato decreto, quest'ultimo deve restituire le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre. Soltanto in tal caso nel punto 22 va indicato l'importo del secondo o unico acconto trattenuto al netto delle restituzioni effettuate. Il sostituto deve compilare le annotazioni (cod. BQ) solo nel caso in cui abbia tenuto conto di quanto disposto dal decreto legge 23 novembre 2009 n. 168. Nel caso in cui il sostituto presti assistenza fiscale anche al coniuge del sostituto, si dovrà indicare nelle annotazioni (cod. BA) il dettaglio dei rispettivi acconti del sostituto e del coniuge, già compresi nei punti 21, 22 e 24. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell'importo eventualmente indicato nei **punti 23 e 25**. Qualora i predetti acconti non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare nei punti 23 e 25 l'importo sospeso, già compreso nei precedenti punti 21, 22 e 24. Nelle annotazioni (cod. BR) devono essere indicati gli importi dei debiti del saldo Irpef, dell'addizionale regionale, del saldo dell'addizionale comunale nonché dell'acconto della tassazione separata relativi all'assistenza fiscale prestata, che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.

Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, nei **punti 26, 27, 28 e 29** indicare rispettivamente gli importi del saldo Irpef, dell'addizionale regionale all'Irpef, del saldo all'addizionale comunale all'Irpef e dell'acconto della tassazione separata non trattenuto dal sostituto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, nei **punti 30, 31 e 32** vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF (sia da tassazione ordinaria che separata), di addizionale regionale all'IRPEF e di addizionale comunale all'IRPEF relativi all'anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.

Con riferimento ai crediti di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF e di addizionale comunale all'IRPEF derivanti da assistenza fiscale devono, altresì, essere evidenziati nelle annotazioni (cod. AM) i relativi importi rimborsati dal sostituto.

Al **punto 33** è indicata l'imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del TUIR alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2 della certificazione. Il punto 33 non deve essere compilato per i redditi erogati agli eredi.

Nel **punto 34** va indicato l'importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all'art. 12 comma 1 del TUIR.

Nel **punto 35** va indicato l'importo delle detrazioni di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all'art. 12, nonché quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Nel **punto 36** va indicato l'ammontare di credito riconosciuto dal sostituto d'imposta, di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR relativo all'anno d'imposta 2009, pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1, dell'art. 12 nonché agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Nel **punto 37** va indicato l'importo del credito di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR, relativo all'anno d'imposta 2009 che non è stato riconosciuto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BH) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso del credito non riconosciuto.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per famiglie numerose precedentemente riconosciuto, indicare nel **punto 38** l'ammontare di detto credito recuperato.

Nel **punto 39** va indicato l'importo della detrazione per lavoro dipendente o pensione eventualmente spettante ai sensi dell'art. 13 del TUIR.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro.

In tal caso il sostituto deve dar conto al percipiente nelle annotazioni (cod. AN) che potrà fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.

Si precisa, che qualora il percipiente abbia comunicato l'ammontare di altri redditi al sostituto d'imposta, quest'ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell'ammontare comunicato.

Il **punto 40** è riservato all'indicazione dell'importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili ex art. 15 del TUIR, indicati nel successivo punto 59. Va altresì indicato l'importo complessivo di cui all'art. 1, commi 353, 358 e 359 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, così come prorogato dall'art. 1, comma 20 della L. 24 dicembre 2007, n. 244. In tale punto deve essere altresì compresa la detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione nelle annotazioni (cod. AP).

Nel **punto 41** va indicato l'importo delle detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita, nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del citato TUIR. Si precisa che nel caso in cui nel corso dell'anno si siano stipulati uno o più contratti di locazione, nelle annotazioni (cod. BG) devono essere indicati con i codici 1, 2, 3 e 4 le diverse tipologie di canoni di locazione rispettivamente indicate nei commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR, il numero dei giorni per i quali l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale nonché la percentuale di spettanza della detrazione.

Nel **punto 42** va indicato l'importo delle detrazioni riconosciute dal sostituto d'imposta di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del Tuir che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita, nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir.

Nel **punto 43** va indicato l'importo delle detrazioni di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR non riconosciuto dal sostituto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BI) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non fruita.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per canoni di locazione precedentemente riconosciuto, indicare nel **punto 44** l'ammontare di detto credito recuperato.

Nel **punto 45** va indicato il totale complessivo delle detrazioni già indicate ai punti 34, 35, 39, 40, 41 e 50. Nel caso in cui per incapienza dell'imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante nei punti 34, 39 e 40, nel presente punto andrà indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all'imposta lorda del percipiente.

Nel **punto 46** deve essere indicato il credito d'imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

Relativamente all'importo evidenziato in questo punto, nelle annotazioni (cod. AQ) deve essere data distinta indicazione di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del credito spettante. In particolare, con riferimento a ciascuno Stato estero ed a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all'estero è stato assoggettato a tassazione in Italia, devono essere indicati:

- l'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero (ad esempio se il reddito è stato percepito nel 2009 indicare "2009");

- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva;
- il reddito complessivo tassato in Italia;
- l'imposta lorda italiana;
- l'imposta netta dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 165, comma 10 del TUIR, se il reddito prodotto all'estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (es. reddito determinato a norma del comma 8-bis dell'art. 51 del TUIR) anche l'imposta pagata all'estero, da riportare nelle annotazioni (cod. AQ), è quella ridotta in misura corrispondente.

In tal caso, nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l'imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito.

Con riferimento al credito d'imposta evidenziato nel punto 46, nei **punti 47, 48 e 49** devono essere, rispettivamente, indicati per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto:

- l'anno di percezione del reddito estero;
- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva.

Per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore nell'anno 2008 a 35.000 euro, l'art. 4, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto, in via sperimentale sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

Tale riduzione è fissata per un importo massimo di 134 euro. Nel **punto 50** va indicato l'importo della detrazione fruita. Nel **punto 51** va indicato l'ammontare del trattamento accessorio erogato, già ricompreso nel punto 1. Si precisa che qualora il trattamento economico venga erogato a soggetti di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.C. del 27 febbraio 2009, la riduzione di imposta si applica sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente erogato. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, nel punto 51, va riportata la metà del trattamento economico complessivamente erogato.

Nei **punti da 52 a 56** vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare.

In particolare, va indicato:

Nel **punto 52** l'importo dei contributi e premi versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, escluso dai punti 1 e 2.

Nel **punto 53** l'importo dei contributi e premi non escluso dai citati punti 1 e 2 ad esempio perché eccedente il limite previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.

Nel **punto 54** l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005.

Nel **punto 55** l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro. Si precisa che i punti 54 e 55 devono essere sempre compilati anche se per il lavoratore di prima occupazione è stato indicato al punto 8 della parte A "Dati generali" un valore diverso da 3.

Nel **punto 56** va indicato l'intero importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico. Nelle annotazioni (cod. AS) dovrà essere fornita distinta indicazione dell'ammontare dei premi e contributi indicati nel punto 56 rispetto ai quali il dipendente ha chiesto al sostituto d'imposta il riconoscimento della deduzione. Di tale ultimo importo occorrerà inoltre specificare la quota parte ricompresa nel punto 52 e quella ricompresa nel punto 53.

Nel successivo **punto 57**, ad integrazione del dato complessivo indicato nel precedente punto 56, deve essere riportato, il codice fiscale di ciascun familiare a carico per il quale sono stati effettuati versamenti di premi e contributi.

Nel **punto 58** vanno indicati:

- il totale degli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall'importo di cui ai punti 1 e 2, evidenziati nel punto 52;
- le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell'art. 51, comma 2, lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2.

L'importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per fini conoscitivi e di trasparenza. Di conseguenza, il sostituto d'imposta dovrà esplicitare nelle annotazioni (cod. AR)

le singole voci del presente punto, evidenziando al sostituto che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultimo.

Nel **punto 59** va indicato il totale degli oneri detraibili per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% e del 20%.

Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tale punto devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto delle franchigie previste dalle norme che li regolano. Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AT) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella A allegata alle presenti istruzioni ed il relativo importo al lordo delle franchigie applicate. Si precisa che per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l'importo delle stesse sia inferiore ad euro 129,11, l'importo va comunque indicato nelle annotazioni con l'apposita dicitura: "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 20%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AZ) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente, la descrizione desunti dalla tabella B allegata alle presenti istruzioni ed il relativo importo.

Nel **punto 60** vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In base a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni (cod. AU) va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta.

Nel **punto 61** va indicato il codice fiscale dell'ente o cassa avente fine assistenziale ai quali il sostituto e/o il sostituto ha versato contributi per assistenza sanitaria.

Nel **punto 62** barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituto. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Nelle annotazioni (cod. AV) va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Il **punto 63** deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato, a seguito di richiesta del sostituto, una maggior aliquota IRPEF rispetto a quella dovuta sui redditi certificati.

Nel **punto 64** va indicato:

- il **codice A** qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 comma 2 del TUIR, alla formazione del reddito complessivo concorrano solo:
 - 1) redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00 goduti per l'intero anno;
 - 2) redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92;
 - 3) reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
- il **codice B** nel caso di riconoscimento della detrazione minima di euro 1.380 prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato dall'art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR.

L'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280 ha attribuito un bonus straordinario ai soggetti residenti componenti di un nucleo familiare a basso reddito.

A tal fine andrà indicato nel **punto 65** l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta attribuito in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare.

Nel **punto 66** per il personale di bordo imbarcato, va indicato il numero complessivo di giorni per i quali spetta il credito d'imposta.

Nel **punto 67** va indicato l'importo degli ulteriori redditi, diversi da quelli certificati nei punti 1 e 2, che il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta ai fini della corretta applicazione delle detrazioni di cui ai punti 34, 39 e 41.

Nel **punto 68** va indicato l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze che il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta.

Nel **punto 69** va indicato il numero complessivo dei giorni di pensione. Il dato, che assume rilievo solo ai fini statistici, è diretto a conoscere il periodo di effettivo pensionamento e potrebbe quindi non coincidere con il numero di giorni compresi nel periodo di pensione, indicati nel punto 4, per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13 commi 3 e 4 del TUIR.

I **punti 70 e 72** devono essere utilizzati in caso di incapacienza delle retribuzioni erogate fino a febbraio a subire il prelievo a seguito del conguaglio di fine anno. In particolare, nel punto 70 va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi sulle somme ancora dovute, tuttavia, nelle annotazioni (cod. AVV) della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nel punto 70 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Nel **punto 71** va indicato l'importo dell'Irpef trattenuto dal sostituito successivamente al 28 febbraio 2009 a causa di incapacienza in sede di conguaglio.

Nel punto **72**, che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituito si è impegnato a versare autonomamente.

Nei **punti 73 e 74** deve essere indicato l'importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1 o 2). Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:

- si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituito;
- si verifichi l'interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante;
- nell'ipotesi di successione mortis causa, l'erede prosegua l'attività del sostituto deceduto.

Nei **punti da 75 a 89**, vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto. Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti devono essere utilizzati più righe, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 75 a 89.

Qualora il dichiarante abbia conguagliato redditi di cui ai punti 1 e 2 della comunicazione, erogati da un medesimo sostituto, occorrerà compilare due volte i punti da 75 a 89 al fine di dare distinta evidenza ai redditi conguagliati e procedere ad una corretta compilazione del punto **77**.

In particolare nel **punto 75** va indicato il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito.

Nel **punto 76** va indicata la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti. A tal fine deve essere utilizzato uno dei codici elencati nella tabella SE posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, quest'ultimo dovrà indicare nel presente punto il codice "8".

Nel **punto 77** indicare uno dei seguenti codici:

- 1 – per i redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13 commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR;
- 2 – per i redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13 commi 5 e 5-bis del TUIR.

Nei **punti 78 e 80** vanno indicati, rispettivamente, l'importo complessivo del reddito corrisposto da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d'imposta e le eventuali relative ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 81.

Nei **punti 79 e 82**, vanno indicati rispettivamente l'importo delle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro erogate da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d'imposta e le eventuali imposte sostitutive operate da altro soggetto comprensive anche di quelle indicate nel punto 83. Questa modalità di compilazione è prevista nel caso in cui le predette somme siano state assoggettate precedentemente, ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano, per l'intero ammontare, assoggettate a tassazione ordinaria. Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti devono essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Nel **punto 81** vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 80.

Nel **punto 83**, vanno indicate le imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 82.

Nel **punto 84** va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'Irpef trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 85.

Nel **punto 85** va indicata l'addizionale regionale all'Irpef eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 84.

Nel **punto 86** va indicato il totale dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef 2009 trattenuto, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 89.

Nel **punto 87** va indicato il saldo dell'addizionale comunale all'Irpef 2009 trattenuto, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 88.

Nel **punto 88** va indicato il saldo dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al punto 87.

Nel **punto 89** va indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al punto 86.

Nei **punti da 90 a 93** vanno indicati gli importi relativi alle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro ai sensi del Decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, successivamente prorogato dall'art. 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il predetto decreto stabilisce una misura agevolativa che consiste nell'applicazione alle suddette somme, nel limite complessivo di 6.000 euro lordi, di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

Si precisa che tale misura agevolativa è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nel 2008 redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 del TUIR, di ammontare non superiore a 35.000 euro al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93. I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi delle suddette somme.

Nel caso di somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro, le stesse devono essere assoggettate fino al limite di 6.000 euro lordi ad un'unica modalità di tassazione anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti.

In particolare indicare nel **punto 90** la quota della somma erogata per l'incremento della produttività del lavoro fino a 6.000 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Nel caso in cui sul suddetto importo sia stata applicata l'imposta sostitutiva del 10 per cento indicare l'importo dell'imposta nel **punto 91**. Nel **punto 92** va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato al punto 91. Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di dette somme non eccedenti i 6.000 euro, tale importo oltre ad essere ricompreso evidentemente nel punto 1 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche nel punto 90, avendo cura di barrare il **punto 93**. In tale ipotesi nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 91. Nelle annotazioni (cod. AF) indicare la motivazione per la quale il sostituto ha proceduto ad applicare una tassazione ordinaria su dette somme.

Nei **punti da 94 a 98** vanno specificati i dati relativi alle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro erogate da altri soggetti. Nel punto 94 indicare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito. Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate, dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e, in sede di conguaglio vengano, per l'intero ammontare, assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 94 (codice fiscale del precedente sostituto), 95 (somme erogate dal precedente sostituto), 98 (indicazione della precedente tassazione ordinaria). Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti dovranno essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Nei **punti da 99 a 103** vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e le relative ritenute operate e sospese.

In particolare nel punto 99 devono essere riportati:

- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato;
- i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1° gennaio 2007.

Per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, si precisa che nel punto 99 deve essere indicato il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 evidenziando nelle annotazioni (cod. AX) il periodo di partecipazione alla forma pensionistica maturato dalla data di iscrizione al fondo.

I compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, devono essere indicati nel punto 99 per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 3.098,74. Nelle annotazioni (cod. AX) deve essere, comunque, indicato l'ammontare del predetto reddito escluso dalla tassazione.

In presenza di compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, nelle annotazioni (cod. AX) si dovrà dare distinta indicazione, oltre che della parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente), anche di quella soggetta a tassazione e compresa nel punto 99 (quota imponibile) nonché dell'importo di ritenute e addizionale riferibili ai suddetti compensi. In presenza delle altre tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, nelle annotazioni (cod. AX) dovrà essere data distinta indicazione del tipo di reddito certificato, del relativo importo, delle ritenute operate.

Nei **punti da 104 a 111** vanno specificati i dati relativi ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

In particolare nel punto 104 va indicato uno dei seguenti codici:

- 1 – in caso di compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato;
- 2 – in caso di compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- 3 – in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dall' 1/1/2007.

Nei punti 105 e 106 vanno indicati, rispettivamente, l'importo del reddito relativo ad ogni singola codifica riportata al precedente punto 104 e le eventuali ritenute operate, comprensive di quelle indicate nel punto 108.

Nel punto 107 va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 109.

Nel punto 108 vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 106.

Nel punto 109 va indicata l'addizionale regionale all'Irpef eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 107.

Nel punto 110 va indicato il periodo di effettiva partecipazione alle forme di previdenza complementare a decorrere dal 1° gennaio 2007 ovvero se la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 (cir. n. 70/2007).

Il punto 111 deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito.

Nei **punti da 112 a 115** vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, e le relative ritenute operate e sospese. Si precisa che nel punto 115 va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel punto **114**.

I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché per certificare compensi arretrati erogati dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Nel **punto 116** va indicato l'anno in cui si è aperta la successione nell'ipotesi di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati.

Nei successivi **punti da 117 a 123**, ad integrazione dei dati complessivi già evidenziati nei punti da 112 a 115, devono essere indicati per ciascun periodo di imposta i dati dei compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti detrazioni e ritenute.

Qualora i compensi si riferiscano a più anni d'imposta devono essere utilizzati più righe compilando i punti da 117 a 123, avendo cura di specificare al punto 122 il diverso anno di riferimento.

Il punto 123 deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha erogato gli emolumenti arretrati.

**TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
DIPENDENTE, INDENNITÀ
EQUIPOLLENTI, ALTRE
INDENNITÀ E PRESTAZIONI
IN FORMA DI CAPITALE**

Nei **punti da 124 a 131** devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 1973 e quelle assoggettate a titolo d'imposta.

Vanno indicati in particolare:

- il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate a qualunque titolo nell'anno, con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti nonché le relative ritenute operate e sospese;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
- le prestazioni pensionistiche in forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni erogate nell'anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti. Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 252/2005, il sostituto è tenuto ad evidenziare nei punti da 124 a 131 l'ammontare della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 (integralmente o parzialmente erogata nell'anno di riferimento) e dal 1° gennaio 2007, relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti.

Nell'ipotesi di erogazione dopo il saldo di ulteriori somme assoggettate a tassazione separata con conseguente obbligo di riliquidazione, dovranno comunque essere compilati i predetti punti indicando in particolare nel punto 124 le somme erogate nell'anno, nel punto 125 quelle erogate in anni precedenti, nei punti 127 e 129 rispettivamente, le ritenute operate nell'anno e quelle operate in anni precedenti, nei punti 128 e 130 le ritenute sospese.

I medesimi punti devono essere utilizzati anche per certificare l'ammontare del TFR erogato dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Si precisa che nel punto 124, relativamente al TFR, compresi suoi acconti e anticipazioni, va indicato l'ammontare complessivo corrisposto ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento.

Per gli incentivi all'esodo agevolato corrisposti in relazione a rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del D.L. 223 del 4 luglio 2006, assoggettati ad aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR ovvero in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore all'entrata in vigore del decreto, nel punto 124 va indicato l'ammontare complessivo corrisposto.

In caso di erogazione di una prestazione pensionistica in forma di capitale il punto 124 deve ricomprendere l'importo della prestazione comprensivo dei rendimenti finanziari maturati (se presenti) e del risultato di gestione, al netto della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento per i rendimenti fino al 31 dicembre 2000 e dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento applicata sul risultato di gestione a partire dal 1° gennaio 2001.

Per il TFR, le altre indennità e somme nonché le prestazioni in forma di capitali erogate, il sostituto deve inoltre dare indicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti 124 e 125, distinguendo per il TFR e le altre indennità e somme quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001; per le prestazioni in forma di capitale quelli maturati fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Nel caso in cui l'ammontare evidenziato al punto 124 si riferisca ad una anticipazione di prestazione erogata da un fondo pensione, si precisa che per quanto riguarda la prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 è necessario indicare nelle annotazioni (cod. AY) che trattasi di anticipazione, indicando, altresì, la relativa aliquota applicata.

Nel punto 127 va riportato, per il TFR, l'importo delle ritenute operate dal sostituto in applicazione dell'art. 19 del TUIR mentre non deve essere indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva. Se l'importo delle ritenute risulta inferiore a zero, indicare zero.

Per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale nel punto 127 va indicato l'importo delle ritenute operate comprese le ritenute sulle prestazioni maturate dal 1° gennaio 2007. In tale punto non devono essere invece indicate le ritenute nella misura del 12,50 per cento sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 e l'imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato di gestione del fondo pensione a partire dal 1° gennaio 2001.

Per il TFR e le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro indicare nel **punto 126** la detrazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2008.

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale, ecc.), deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:

- nella **parte A** devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nel **punto 131** deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius;
- nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se trattasi di eredità ovvero di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

Il sostituto deve invece rilasciare all'erede distinte certificazioni in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius ovvero in caso di erogazione di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.

In particolare nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede, il sostituto deve indicare al **punto 235** il codice fiscale del dipendente deceduto e compilare i punti da **137** a **234**.

Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto, in relazione al TFR o alle altre indennità erogate agli aventi diritto o eredi, il sostituto è tenuto a compilare esclusivamente i **punti 236** e **237** avendo cura di compilare un rigo per ogni avente diritto o erede.

Nel **punto 132** indicare l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 133** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall'art. 1 comma 755 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall'1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive.

Nel **punto 134** indicare l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 135** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 136** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari.

Si precisa che i punti da 132 a 136 vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'erogazione di somme da indicare nel punto 124.

La compilazione dei suddetti punti è volta a garantire la massima trasparenza rendendo edotti i lavoratori dell'ammontare del TFR accantonato.

Nei **punti da 137** a **142** vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al TFR o alle altre indennità erogate.

Nel **punto 137** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro, deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto; per le prestazioni in forma di capitale indicare la data di iscrizione al fondo.

Nel **punto 138** va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro o quella di cessazione dall'iscrizione al fondo pensione.

In caso di anticipazione va indicata la data della richiesta dell'anticipazione, o, in alternativa, il 31/12/2008 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento ai fini della tassazione).

Per le anticipazioni sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro nonché sulle indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa indicare la data dell'erogazione.

Si ricorda che il diritto alla percezione sorge, per il TFR, il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro mentre per le prestazioni in forma di capitale il giorno successivo alla cessazione dell'iscrizione al fondo di previdenza complementare. In caso di cessazione del rapporto di co.co.co., qualora le indennità siano erogate agli eredi, indicare nel punto 138 la data di apertura della successione.

Il sostituto d'imposta è tenuto a compilare due distinte comunicazioni nel caso in cui:

- abbia erogato nell'anno sia somme relative al TFR che, in qualità di fondo pensione, prestazioni in forma di capitale, atteso il diverso periodo di commisurazione;
- abbia erogato all'erede somme di spettanza del de cuius e somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore;
- abbia erogato nell'anno più prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato dal 1/1/2007 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta con diversa aliquota.

Nel **punto 139** va indicato l'importo complessivo della quota eccedente le mensilità della retribuzione annua che hanno concorso a formare il TFR per ogni anno preso a base di commisurazione, se per il lavoro prestato anteriormente il 31 maggio 1982, è stato calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione. Tale quota deve essere esposta nel presente punto al netto della rivalutazione sul TFR maturato dal 1/1/2001 assoggettata ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 140** vanno indicati i giorni di sospensione dal lavoro qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato abbia superato i due anni per una delle cause previste dall'art. 2110 del c.c..

Nel **punto 141** barrare la casella nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore ai due anni ancorché il periodo di commisurazione possa risultare superiore alla predetta durata per effetto di cause di sospensione del rapporto ex art. 2110 del c.c. (ad esempio infortunio o gravidanza).

Nel **punto 142** indicare, nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, il codice fiscale del sostituto d'imposta cedente che abbia erogato il trattamento di fine rapporto, compresi acconti e anticipazioni.

- Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d'imposta cedente in anni precedenti e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d'imposta dichiarante nell'anno 2009, quest'ultimo dovrà trasmettere per il medesimo percipiente una sola Comunicazione avvalendosi del multirigo. In particolare egli dovrà:
 - esporre il dato complessivo (dati relativi al rapporto di lavoro, TFR maturato, erogato ect.) compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 142 (**multirigo 1**);
 - esporre quanto operato dal precedente sostituto d'imposta compilando esclusivamente i punti 142, 163, 183 e 229 (**multirigo 2**).
- Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d'imposta cedente nell'anno e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d'imposta dichiarante nell'anno, quest'ultimo dovrà:
 - esporre il dato complessivo compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 142 (**multirigo 1**);
 - esporre quanto operato dal sostituto d'imposta cedente compilando tutti i punti necessari compreso il punto 142 (**multirigo 2**).
- Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d'imposta cedente in anni precedenti, il sostituto d'imposta dichiarante non deve esporre alcun dato relativo a tale anticipazione nell'anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti.
- Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d'imposta cedente nell'anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti, il sostituto d'imposta cessionario osserverà le ordinarie regole compilando tutti i punti necessari, compreso il punto 142.

In tutte le ipotesi sopra indicate, il sostituto d'imposta cedente non estintosi è tenuto alla compilazione della propria Comunicazione con le ordinarie modalità.

Si ricorda infine che nell'ipotesi di una pluralità di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro nel punto 142 dovrà essere indicato il codice fiscale dell'ultimo sostituto d'imposta cedente che ha erogato il TFR.

Nel **punto 143** va indicato il periodo, espresso in anni e mesi, per il quale è maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità equipollente o delle altre indennità e somme.

Il periodo di commisurazione deve comprendere gli eventuali periodi riscattati, i periodi convenzionali nonché i periodi di lavoro a tempo parziale.

Nel **punto 144** va indicato l'eventuale periodo di anzianità convenzionale, espresso in anni e mesi, già compreso nel precedente punto 143, durante il quale non vi è stata corresponsione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro subordinato.

Nei **punti 145 e 146** vanno indicati rispettivamente il periodo, espresso in anni e mesi, e la percentuale di lavoro a tempo parziale (ore lavorate sul totale ore previste dal contratto nazionale). Se la percentuale, nel corso del tempo, è variata, nel punto 146 va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata.

Ad esempio, ipotizzando un rapporto di lavoro della durata di 18 mesi con 3 mesi di lavoro al 20% e 15 mesi al 60% dovrà essere effettuato il seguente calcolo:

$$(3 \times 20) + (15 \times 60) / 18 \text{ (mesi)} = (60 + 900) / 18 = 53,33$$

In tal caso esporre:

- nel punto 145 , 1 (anno) e 6 (mesi);
- nel punto 146 , 53,33.

Si ricorda inoltre che il part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del mese, si considera effettuato per l'intero mese.

Nel **punto 147** va indicato l'ammontare dell'indennità equipollente, erogato a qualunque titolo nel 2009, al netto della somma corrispondente al rapporto fra l'aliquota del contributo posto a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Nel **punto 148** va indicato il titolo dell'erogazione della indennità equipollenti di cui al precedente punto 147. In particolare indicare:

- A – se si tratta di anticipazione;
- B – se si tratta di saldo;
- C – se si tratta di acconto.

Nel **punto 149** va indicato l'ammontare complessivo dell'indennità equipollente erogato, a qualunque titolo, dal 1974 al 2008 calcolato con il criterio esposto al punto 147.

Nel **punto 150** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel punto 149.

Nel **punto 151** va indicato l'ammontare netto complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2009, riferite all'indennità equipollente principale.

Per l'incentivo all'esodo agevolato, indicare nel presente punto la metà dell'importo erogato.

Si precisa che in caso di esclusiva erogazione nell'anno di altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto dovrà riepilogare i dati relativi all'indennità equipollente principale da esso erogata in anni precedenti utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione).

Nel **punto 152** va indicato il titolo dell'erogazione della altre indennità e somme di cui al precedente punto 151. In particolare indicare:

- A – se si tratta di anticipazione;
- B – se si tratta di saldo;
- C – se si tratta di acconto;
- D – se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;
- E – se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- F – se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro.

Si ricorda che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro non si applica l'aliquota calcolata sull'indennità principale.

Nel **punto 153** va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme erogate, a qualunque titolo, dal 1974 al 2008.

Per l'incentivo all'esodo agevolato, indicare nel presente punto la metà dell'importo erogato.

Nel **punto 154** va indicato l'anno di ultima erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 153.

Il **punto 155** va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro evidenziate nel punto 151 siano state erogate da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha erogato l'indennità equipollente principale. In tal caso indicare nel punto 155 il codice fiscale del sostituto che ha erogato l'indennità equipollente principale.

Nel **punto 156** indicare il periodo di commisurazione al 31 dicembre 2000, espresso in anni e mesi, per il quale è maturato il diritto alla corresponsione del TFR, nonché delle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore dell'indennità principale.

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR si precisa che:

- se il passaggio è successivo al 31/12/2000, nel punto 156 deve essere indicato il periodo di commisurazione dell'indennità equipollente calcolato fino alla data del passaggio;
- se il passaggio è anteriore al 1/1/2001, nel punto 156 deve essere indicato il periodo di commisurazione calcolato al 31/12/2000.

Il periodo di commisurazione deve ricomprendere eventuali periodi riscattati, periodi convenzionali, nonché periodi di lavoro a tempo parziale ad esso riferibili.

Nel **punto 157** va indicato il periodo convenzionale al 31/12/2000 già compreso nel precedente punto 156.

Ad esempio, nel caso di un dipendente che abbia prestato servizio per un totale di 25 anni, di cui 20 al 31/12/2000, ed ogni 5 anni di servizio abbia maturato 1 anno di anzianità convenzionale, la compilazione sarà la seguente:

- punto 156 (periodo di commisurazione al 31/12/2000) = anni 24
- punto 157 (periodo convenzionale fino al 31/12/2000) = anni 4.

Nei successivi punti 176 e 177 andranno invece evidenziati, rispettivamente, il residuo periodo di commisurazione (anni 6) e convenzionale (anni 1) considerati dall'1/1/2001.

Si ricorda che, in caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro, il periodo lavorativo svolto presso il primo sostituto non è da considerarsi convenzionale e, pertanto, non va indicato in questo punto.

Nei **punti 158 e 159** vanno indicati rispettivamente l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, e la percentuale di lavoro a tempo parziale (ore lavorate sul totale ore previste dal contratto nazionale) riferiti al periodo indicato nel punto 156.

Se la percentuale, nel corso del tempo, è variata, va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata calcolata come al punto 146.

Si ricorda inoltre che il part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del mese, si considera effettuato per l'intero mese.

Nel **punto 160** va indicato l'ammontare del TFR maturato al 31 dicembre 2000, inteso come importo accantonato fino a tale data, aumentato delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati.

Tale ammontare deve essere comprensivo dell'eventuale quota eccedente maturata al 31 dicembre 2000 già compresa nel punto 139.

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR si precisa che:

- se il passaggio è intervenuto successivamente al 31/12/2000, l'importo da indicare è quello dell'indennità equipollente calcolato come al punto 147;
- se il passaggio è intervenuto antecedentemente il 31/12/2000, l'importo da indicare è dato dalla somma dell'indennità equipollente calcolata come al punto 147 e del TFR maturato al 31/12/2000.

Nel **punto 161** va indicato l'ammontare del TFR erogato nel 2009 riferibile al TFR maturato al 31 dicembre 2000.

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di TFR da indicare nel presente punto, il TFR maturato al 31 dicembre 2000 deve essere considerato al netto dell'importo erogato a qualunque titolo dal 1974 al 2008, esposto al punto 163 e diminuito delle quote destinate al fondo di previdenza di cui al punto 165. L'eventuale eccedenza deve essere indicata nel punto 181.

Nel caso di passaggi da indennità equipollente a TFR indicare nel presente punto anche l'ammontare dell'indennità equipollente erogata determinata con il criterio esposto al punto 147.

Nel **punto 162** va indicato il titolo dell'erogazione della somma di cui al precedente punto. In particolare indicare:

- A – se si tratta di anticipazione;
- B – se si tratta di saldo;
- C – se si tratta di acconto.

Nel **punto 163** va indicato l'importo di TFR erogato dal 1974 al 2008 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2009 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato al 31/12/2000.

Nei casi di passaggi da indennità equipollente a TFR indicare nel presente punto anche l'importo dell'indennità equipollente erogato in anni precedenti determinata con il criterio esposto al punto 147.

Nel **punto 164** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme di cui al precedente punto 163.

Nel **punto 165** va indicato l'ammontare complessivo del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare riferibile al TFR maturato al 31/12/2000 di cui al punto 160.

Nel **punto 166** va specificata la percentuale di riduzione calcolata in funzione del TFR annualmente destinato alla previdenza complementare. Tale percentuale è quella risultante dalla media aritmetica ponderata (in funzione ad esempio dei mesi lavorati o delle quote di part-time) delle percentuali di TFR destinate in ciascun anno al fondo pensione.

Ad esempio nel caso di un lavoratore con rapporto di lavoro dall'1/1/1994 al 1/1/2009 (periodo di commisurazione al 31/12/2000 = 7) ed una iscrizione al fondo pensione avvenuta il 1/1/1997 (periodo di iscrizione al 31/12/2000 = 4) qualora la percentuale di TFR destinato al fondo sia del 20% e la percentuale di part-time del 60% per 7 mesi di lavoro nel periodo di iscrizione al fondo, la riduzione spettante per il TFR è:

929,61	(per il periodo antecedente all'iscrizione al fondo)
1.058,72	(per 3 anni e 5 mesi di lavoro a tempo pieno)
108,45	(per 7 mesi con part-time al 60%)

Pertanto, la riduzione complessivamente spettante sull'intero periodo di lavoro è pari a euro 2.096,78.

Le riduzioni, calcolate per il periodo di iscrizione al fondo (1.058,72 + 108,45 = 1.167,17), dovranno essere riconosciute per l'80% (euro 933,74) dal datore di lavoro sul TFR e per il residuo 20% (1.167,17 - 933,74 = 233,43) dal fondo pensione.

La percentuale da inserire nel punto 166 è data dal seguente rapporto:

$$\frac{(0 \times 12) + (0 \times 12) + (0 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 5) + (20 \times 7 \times 0,6)}{12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 5 + 4,2} = 11,133$$

L'importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) diminuito della suddetta percentuale (11,133) identifica la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal datore di lavoro (929,61 + 933,74 = 1.863,35) ed esposta nel successivo punto 224.

L'importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) ridotto alla suddetta percentuale (11,133) identifica, invece, la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni (233,43) ed esposta nel successivo punto 167. La percentuale da inserire nel punto 166 (per il datore di lavoro) corrisponde infatti anche al rapporto 233,43/2.096,78.

Il punto 167 non deve essere compilato con riferimento ai "vecchi iscritti" alle forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421. In tal caso nel punto 224 deve essere indicato l'ammontare complessivamente spettante delle riduzioni indipendentemente dall'eventuale destinazione di TFR alle forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 167** va indicata la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni ed esposta nel punto 224 della comunicazione del fondo.

Nel **punto 168** va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2009 e comprese nel maturato al 31/12/2000.

L'importo da esporre nel presente punto deve essere al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge nonché dei contributi a carico del lavoratore nei limiti preesistenti al 31 dicembre 2000, ovvero nei limiti non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo dell'imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro.

In caso di erogazione di altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro (ad. es. indennità di mancato preavviso, indennità di non concorrenza) nel presente punto deve essere indicata la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31/12/2000 ed il TFR complessivamente maturato.

Ad esempio, se l'importo corrisposto per altre indennità è pari ad euro 30.000 e l'ammontare di TFR indicato nei punti 160 e 180 è rispettivamente di euro 80.000 e 20.000, l'importo da indicare nel campo 168 è pari a:

$$30.000 \times (80.000/100.000) = 24.000;$$

il restante importo di 6.000 euro andrà indicato nel punto 186.

Se il sostituto che ha erogato le altre indennità è diverso dal sostituto che ha erogato il TFR, occorre richiedere i dati relativi al TFR maturato a quest'ultimo.

Si precisa che in caso di esclusiva erogazione nell'anno di altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR, il sostituto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione).

Nel **punto 169** va indicato il titolo dell'erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 168. In particolare indicare:

- A – se si tratta di anticipazione;
- B – se si tratta di saldo;
- C – se si tratta di acconto;

D – se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;

E – se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;

F – se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro.

Si ricorda che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR non si applica l'aliquota calcolata sull'indennità principale.

Nel **punto 170** va indicato l'importo delle altre indennità e somme erogato dal 1974 al 2008 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2009 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) e compreso nel maturato al 31 dicembre 2000.

Se negli anni precedenti sono state corrisposte indennità non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre indicare nel presente punto la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31/12/2000 ed il TFR complessivamente maturato.

L'importo residuo andrà indicato nel punto 188.

Nel **punto 171** indicare l'anno di ultima erogazione delle somme di cui al precedente punto 170.

Nel **punto 172** va indicato l'importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel 2009 a titolo di incentivo all'esodo agevolato esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato al 31/12/2000.

Trattandosi di somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro, nel presente punto dovrà essere indicata la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31/12/2000 ed il TFR complessivamente maturato. L'importo residuo andrà indicato nel punto 190.

Se il sostituto che ha erogato l'incentivo all'esodo è diverso da quello che ha erogato il TFR, occorre richiedere i dati a quest'ultimo.

Nel caso di erogazione nell'anno del solo incentivo all'esodo (indennità connessa alla cessazione del rapporto di lavoro), il sostituto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione).

Si precisa che in caso di anticipazione sull'incentivo all'esodo non è possibile fruire del beneficio previsto.

Nel **punto 173** va indicato il titolo dell'erogazione di cui al precedente punto 172. In particolare indicare:

B – se si tratta di saldo;

C – se si tratta di acconto.

Nel **punto 174** va indicato l'importo, ridotto al 50%, dell'incentivo all'esodo erogato, a qualunque titolo, in anni precedenti riferibile al maturato al 31/12/2000 tenendo conto dei criteri di determinazione esposti al punto 172.

L'importo residuo andrà indicato nel punto 192.

Il **punto 175** va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l'incentivo all'esodo agevolato evidenziati rispettivamente nei punti 168 e 172 siano stati erogati da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha erogato il TFR. In tal caso indicare nel punto 175 il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR.

Nei **punti da 176 a 179** indicare rispettivamente il periodo di commisurazione, il periodo convenzionale, il periodo di part-time e la relativa percentuale considerati dall'1/1/2001 con i criteri esposti ai punti da 156 a 159.

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di TFR avvenuto successivamente all'1/1/2001, il periodo da indicare è quello relativo alla maturazione del solo TFR.

Nel **punto 180** va indicato l'ammontare del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 inteso come importo accantonato da tale data, aumentato delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati e aumentato anche delle eventuali quote di TFR versate presso il fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Per le anticipazioni sul TFR, l'ammontare da indicare in questo punto è quello maturato alla data della richiesta dell'anticipazione ovvero al 31/12/2008 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento).

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di TFR avvenuto successivamente all'1/1/2001 indicare nel presente punto il solo ammontare di TFR maturato.

Nel **punto 181** va indicato l'ammontare del TFR erogato nel 2009 compreso nel maturato dal 1/1/2001. Trattasi (in assenza di passaggi da indennità equipollente a TFR) dell'importo eccedente il punto 161, ovvero dell'intero ammontare erogato qualora non sia maturato TFR al 31 dicembre 2000.

Si precisa che l'importo erogato deve essere indicato al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 182** va indicato il titolo dell'erogazione di TFR di cui al precedente punto 181. In particolare indicare:

A – se si tratta di anticipazione;

B – se si tratta di saldo;

C – se si tratta di acconto.

Nel **punto 183** va indicato l'importo di TFR erogato dal 1974 al 2008 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2009 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato dal 1/1/2001.

L'importo deve essere esposto al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 184** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 183.

Nel **punto 185** va indicato l'ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare già compreso nel TFR maturato dal 1/1/2001 di cui al punto 180.

Nel **punto 186** va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2009 riferibile al maturato dal 1/1/2001 al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge.

Per le altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre tenere conto dei criteri di determinazione di cui al punto 168.

Si precisa che in caso di esclusiva erogazione nell'anno di altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione).

Nel punto 186 vanno altresì indicate le somme corrisposte a titolo di indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto; in tal caso dovranno essere compilati anche i successivi punti 187, 188, 189, 221, 225, 226, 229, 230, 231 e 232.

Nel **punto 187** va indicato il titolo dell'erogazione delle somme di cui al precedente punto 186. In particolare indicare:

A – se si tratta di anticipazione;

B – se si tratta di saldo;

C – se si tratta di acconto;

D – se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;

E – se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;

F – se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;

G – se si tratta di anticipazione per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.;

H – se si tratta di saldo per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.;

L – se si tratta di acconto per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co..

Nel **punto 188** va indicato l'importo delle altre indennità e somme erogate dal 1974 al 2008 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2009 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibili al maturato dall'1/1/2001.

Per le altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre tenere conto dei criteri di determinazione di cui al punto 170.

Nel **punto 189** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 188.

Nel **punto 190** va indicato l'importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel 2009 a titolo di incentivo all'esodo agevolato esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato dal 1/1/2001.

Per la determinazione dell'importo da indicare nel presente punto dovranno essere osservati i criteri esposti al punto 172.

Nel caso di erogazione nell'anno del solo incentivo all'esodo (indennità connessa alla cessazione del rapporto di lavoro), il sostituto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro, ammontare maturato, periodo di commisurazione).

Si precisa che in caso di anticipazione sull'incentivo all'esodo non è possibile fruire del beneficio previsto.

Nel **punto 191** va indicato il titolo dell'erogazione di cui al precedente punto. In particolare indicare:

- B – se si tratta di saldo;
- C – se si tratta di acconto.

Nel **punto 192** va indicato l'importo, ridotto al 50%, dell'incentivo all'esodo agevolato, erogato in anni precedenti tenendo conto di quanto precedentemente esposto per la compilazione del punto 172.

Il **punto 193** va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l'incentivo all'esodo agevolato evidenziati rispettivamente nei punti 186 e 190 siano stati erogati da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha erogato il TFR. In tal caso indicare nel punto 193 il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR.

Nei punti da **194 a 202**, va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale, erogate dalle forme pensionistiche complementari, riferibili all'ammontare maturato al 31 dicembre 2000 e soggette alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2001.

Nel **punto 194** va indicata la natura del soggetto iscritto al fondo. In particolare indicare:

- 1 – in caso di erogazione definitiva di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993 (c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi") tassata con l'aliquota del TFR;
- 2 – in caso di erogazioni di capitali a soggetti "nuovi iscritti". Tale codice va utilizzato anche nei casi di erogazione a "vecchi iscritti a vecchi fondi" nei quali non si applica l'aliquota del TFR (es. erogazione parziale).

Nel **punto 195** va indicato il periodo di effettiva contribuzione calcolato al 31/12/2000. Per i "vecchi iscritti a vecchi fondi" indicare nel presente punto il periodo di commisurazione di cui al precedente punto 156 nell'ipotesi che il TFR maturato al 31/12/2000 sia stato interamente destinato al fondo pensione e la prestazione sia stata erogata a titolo definitivo. Si precisa che nell'ipotesi di trasferimento ad una forma pensionistica complementare del TFR maturato entro il 31/12/2006, in tale campo dovranno essere indicati anche gli anni precedenti alla data di iscrizione al fondo nei quali è maturato il TFR conferito.

Nel **punto 196** va indicato l'ammontare della prestazione erogata nel 2009 riferibile all'importo maturato al 31 dicembre 2000, al netto dei contributi versati dal lavoratore nei limiti non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo dell'imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro. Nel caso di erogazione di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993, c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi" in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, l'importo erogato va indicato al netto del rendimento finanziario soggetto alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% di cui all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482.

Nel **punto 197** va indicato il titolo dell'erogazione delle somme di cui al precedente punto 196. In particolare indicare:

- A – in caso di erogazione definitiva;
- B – in caso di erogazione parziale;
- C – in caso di riscatto esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 252/2005, che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- D – in caso di erogazione definitiva a vecchi iscritti a vecchi fondi in presenza di TFR interamente destinato al fondo pensione;
- E – in caso di erogazione parziale a vecchi iscritti a vecchi fondi in presenza di TFR interamente destinato al fondo pensione;
- K – in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a "vecchi iscritti a vecchi fondi", non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002), erogate da aziende di credito in crisi (Cir. n. 78/2001). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l'aliquota del TFR;
- I – in caso di prestazioni integrative a "vecchi iscritti a vecchi fondi" erogate da aziende di credito in crisi (cir. n. 78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dall'1/1/2001 sarà assoggettata al regime tributario vigente al 31/12/2000 con conseguente applicazione dell'aliquota del TFR;
- M – in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a "vecchi iscritti a vecchi fondi", non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l'aliquota del TFR.

Nel **punto 198** indicare l'ammontare della prestazione erogata in anni precedenti compresa nel maturato al 31/12/2000 calcolata come al punto 196

Nel **punto 199** indicare l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel punto precedente.

Nel **punto 200** va evidenziato il codice fiscale del sostituto d'imposta che ha erogato il TFR. Tale dato rileva, per i "vecchi iscritti a vecchi fondi", ai fini della individuazione della aliquota di tassazione applicabile alle prestazioni ad essi erogate (aliquota del TFR); per i "nuovi iscritti", ai fini del corretto riconoscimento delle riduzioni (in proporzione della quota di TFR destinato al fondo).

Il presente punto non deve essere compilato per le prestazioni erogate a lavoratori autonomi, imprenditori individuali o loro eredi (punto 201 compilato).

Nel **punto 201** va indicato:

- il codice 1 per le prestazioni in forma di capitale corrisposte a lavoratori autonomi o imprenditori individuali;
- il codice 2 per le prestazioni in forma di capitale corrisposti ad eredi di lavoratori autonomi o imprenditori individuali.

Il **punto 202** deve essere compilato esclusivamente in caso di erogazione definitiva ai "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che abbiano interamente destinato ad un fondo pensione il TFR maturato al 31/12/2000. In tal caso nel presente punto va indicato l'ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare riferibile al TFR maturato al 31/12/2000 mentre nel punto 195, in presenza di erogazione definitiva, va indicato il periodo di commisurazione di cui al precedente punto 156 rilevante ai fini della ricostruzione teorica dell'aliquota del TFR.

Nei punti da **203** a **209**, va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari ed individuali, riferibili all'ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 secondo le indicazioni fornite dalla circ. n. 29/2001. Si precisa che per i "vecchi iscritti ai vecchi fondi" in base a quanto stabilito dall'art. 23 comma 7 lett. c) del D.Lgs. 252/2005, è concessa, la facoltà di optare per l'applicazione del regime tributario di cui all'art. 11 del citato decreto sul montante accumulato dal 1° gennaio 2007.

Qualora il soggetto non eserciti tale opzione, sul montante accumulato dal 1° gennaio 2007 verrà applicato il regime tributario in vigore al 31 dicembre 2006.

In tal caso tutti i dati relativi alla prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 dovranno essere evidenziati nella presente sezione.

Nel **punto 203** va indicato il periodo di effettiva contribuzione dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Si precisa che nell'ipotesi di trasferimento ad una forma pensionistica complementare del TFR maturato entro il 31/12/2006, in tale campo dovranno essere indicati anche gli anni precedenti alla data di iscrizione al fondo nei quali è maturato il TFR conferito.

Nel **punto 204** va indicato:

- nel caso di erogazione definitiva della prestazione in forma di capitale, l'ammontare corrisposto nel 2009, riferibile all'importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% e dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili.

Nel caso in cui ai "vecchi iscritti a vecchi fondi" che non hanno optato per l'applicazione del regime tributario al 1° gennaio 2007, venga erogata una prestazione in forma di capitale a titolo definitivo, tenendo conto anche di eventuali anticipazioni e riscatti parziali erogati in anni precedenti, se tale prestazione è superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato dal 1° gennaio 2001, l'importo erogato nell'anno da indicare nel presente punto deve essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili;

- nel caso di erogazione parziale della prestazione in forma di capitale (anticipazione, riscatto parziale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 252/2005), l'ammontare corrisposto nel 2009, riferibile all'importo maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili. L'importo deve essere quindi comprensivo del risultato di gestione proporzionalmente riferibile al netto della relativa imposta sostitutiva dell'11% corrisposta.

Inoltre, in questo punto vanno indicate, con le stesse modalità, le somme erogate in caso di riscatto della posizione pensionistica individuale esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 252/2005, se dipendente da pensionamento o da cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Nel **punto 205** va indicato il titolo dell'erogazione della somma di cui al precedente punto 204. In particolare indicare:

- A – in caso di erogazione definitiva;
- B – in caso di erogazione definitiva superiore ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1/1/2001 relativamente ai "vecchi iscritti a vecchi fondi" che non hanno optato per il regime tributario al 1/01/2007;
- C – in caso di erogazione parziale;
- K – in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a "vecchi iscritti a vecchi fondi", non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002), erogate da aziende di credito in crisi (Cir. n. 78/2001). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l'aliquota del TFR;
- L – in caso di prestazioni integrative a "vecchi iscritti a vecchi fondi" erogate da aziende di credito in crisi (cir. n. 78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dall'1/1/2001 sarà assoggettata al regime tributario vigente al 31/12/2000 con conseguente applicazione dell'aliquota del TFR;
- M – in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a "vecchi iscritti a vecchi fondi", non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l'aliquota del TFR.

Nel **punto 206** va indicato l'ammontare della prestazione erogata in anni precedenti compresa nel maturato dall'1/1/2001 al 31 dicembre 2006.

In particolare, in presenza del codice A nel punto 205, l'importo da evidenziare deve essere considerato al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% e dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili; in presenza dei codici B o C nel punto 205, l'importo da evidenziare deve essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili.

Nel **punto 207** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 206.

Nel **punto 208** va indicato l'importo del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% proporzionalmente riferibile alle somme indicate nei punti 204 e 206.

Tale punto deve essere compilato solo se nell'anno sono state erogate:

- prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo in misura superiore ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1/1/2001 relativamente ai "vecchi iscritti a vecchi fondi" che non hanno optato per il regime tributario al 1/01/2007;
- prestazioni in forma di capitale a titolo parziale.

Nel **punto 209** barrare la casella nel caso di "vecchi iscritti a vecchi fondi" che non abbiano optato per l'applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dall'1/1/2007 del regime tributario di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Per i "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che non abbiano optato per l'applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1/1/2007 del regime tributario in vigore al 1/1/2007 si precisa che: nel punto 203 andrà indicato anche il periodo di effettiva contribuzione maturato dal 1° gennaio 2007; nel punto 204 dovrà essere evidenziato anche l'ammontare della prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 erogata nell'anno; nel punto 208 l'importo del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% proporzionalmente riferibile alle somme complessivamente indicate nei precedenti punti 204 e 206.

Nei **punti da 210 a 214**, va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari ed individuali, riferibili all'ammontare maturato dal 1° gennaio 2007 e soggette alle disposizioni del D.Lgs. n. 252 del 5/12/2005.

Nel **punto 210** va indicato il periodo di effettiva partecipazione alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Nel **punto 211** l'ammontare corrisposto nel 2009, riferibile all'importo maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007 al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% e dei contributi e premi non dedotti, proporzionalmente riferibili.

Nel **punto 212** va indicato il titolo dell'erogazione della somma di cui al precedente punto 211. In particolare indicare:

- A – in caso di erogazione definitiva e riscatto di cui all'art. 14, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 252/2005;
- B – in caso di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lett. a) del D.Lgs. n. 252/2005;
- C – in caso di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 252/2005;
- D – in caso di riscatto di cui all'art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 252/2005;

K – in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a “vecchi iscritti a vecchi fondi”, non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002), erogate da aziende di credito in crisi (Cir. n. 78/2001). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l’aliquota del TFR;

L – in caso di prestazioni integrative a “vecchi iscritti a vecchi fondi” erogate da aziende di credito in crisi (cir. n. 78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dall’1/1/2001 sarà assoggettata al regime tributario vigente al 31/12/2000 con conseguente applicazione dell’aliquota del TFR;

M – in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a “vecchi iscritti a vecchi fondi”, non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l’aliquota del TFR.

Nel **punto 213** barrare la casella nel caso di “vecchi iscritti a vecchi fondi” che abbiano optato per l’applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dall’1/1/2007 del regime tributario di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Nel **punto 214** indicare l’ammontare dell’anticipazione reintegrata.

I **punti 215 e 216** devono essere compilati nell’ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro precedenti al 1° ottobre 1985. In tal caso, qualora non siano state liquidate in tutto o in parte le indennità di fine rapporto, si applicano le agevolazioni previste dall’art. 4, comma 3, della L. n. 482 del 1985.

I **punti 217 e 218** devono essere compilati in presenza di indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti indicando rispettivamente al punto 217 l’ammontare di tale indennità, ed al punto 218 il totale imponibile.

Nel **punto 219**, indicare il reddito di riferimento ai sensi dell’art. 19 del TUIR per quanto riguarda le ipotesi di erogazione di indennità equipollenti, TFR, altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero il reddito di riferimento calcolato per le prestazioni di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari secondo le indicazioni fornite dalla circ. n. 29/2001 con esclusione per i “vecchi iscritti ai vecchi fondi” della erogazione definitiva di prestazioni maturate al 31/12/2000 tassate con l’aliquota del TFR. In particolare, per i “vecchi iscritti ai vecchi fondi”, che non abbiano optato per il regime tributario in vigore al 1/01/2007 relativamente alle prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo superiori ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1/1/2001 e per quelle a titolo parziale erogate nell’anno riferite agli importi accantonati dall’1/1/2001 al 31/12/2006, l’importo indicato nei punti 204 e 206, deve essere assunto al netto anche del risultato di gestione assoggettato all’imposta sostitutiva nella misura dell’11% evidenziato nel punto 208.

Nel **punto 220** barrare la casella nel caso di “vecchi iscritti a vecchi fondi” per i quali il sostituto nel calcolare il reddito di riferimento abbia considerato sia il montante maturato fino al 31 dicembre 2000 che quello maturato dal 1° gennaio 2001 fino alla data di accesso alla prestazione.

Nel **punto 221** va indicata l’aliquota, calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti, al TFR, alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate ai “nuovi iscritti”, nonché ai “vecchi iscritti” con esclusione della erogazione definitiva di prestazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nel maturato al 31 dicembre 2000 tassate con l’aliquota del TFR.

In tale punto va altresì indicata l’aliquota applicata alle indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per le prestazioni pensionistiche corrisposte a lavoratori autonomi, imprenditori individuali e loro eredi indicare l’aliquota applicata alle prestazioni comprese nel maturato al 31/12/2000, e in assenza delle suddette prestazioni, l’aliquota calcolata sulle prestazioni erogate comprese nel maturato dall’1/1/2001.

Nel caso in cui nella determinazione dell’aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti e al TFR si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di salvaguardia), indicare nel presente punto il valore A; nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia indicare nel presente punto il valore B.

Nel **punto 222** va indicata l’aliquota applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, agli incentivi all’esodo agevolati nonché alla erogazione definitiva ai c.d. “vecchi iscritti a vecchi fondi” di prestazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nell’importo maturato al 31 dicembre 2000 (aliquota del TFR).

In caso di contestuale erogazione di TFR ed altre indennità connesse, il presente punto non deve essere compilato. Nel caso in cui nella determinazione dell’aliquota calcolata sul reddito di refe-

rimento, applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di salvaguardia), indicare nel presente punto il valore A; nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia indicare nel presente punto il valore B.

Nel **punto 223** va indicata l'aliquota, applicata alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale, comprese nel maturato dal 1/1/2007, erogate ai "nuovi iscritti", nonché ai "vecchi iscritti" che abbiano optato per l'applicazione del regime tributario di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Nel **punto 224** va indicato il totale delle riduzioni applicate ai fini della determinazione degli imponibili. In particolare:

- per le indennità equipollenti deve essere indicato l'importo di euro 309,87, per ciascun anno compreso nel periodo di commisurazione (punto 143) al netto del periodo convenzionale (punto 144).

L'importo annuo di euro 309,87 va rapportato a mese per i periodi inferiori all'anno, deve essere proporzionalmente ridotto negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro e non compete per i periodi di anzianità convenzionale.

Se il diritto alla percezione (giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro) è compreso tra l'1/1/1983 ed il 31/12/1997, l'importo della riduzione annua è pari ad euro 258,23; se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1980 ed il 31/12/1982 la riduzione è pari ad euro 191,09; se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1977 ed il 31/12/1979 la riduzione è pari ad euro 116,20; se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1974 ed il 31/12/1976 la riduzione è pari ad euro 69,72;

- per il TFR compreso nel maturato al 31/12/2000, l'importo di cui sopra deve essere considerato in relazione al periodo indicato nel punto 156 al netto di quello indicato nel punto 157; se parte del TFR è destinata alle forme di previdenza complementare, l'importo deve essere ridotto per i "nuovi iscritti" della percentuale indicata al punto 166.

Sulle prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi" non competono riduzioni in quanto riconosciute interamente dal datore di lavoro.

Nel **punto 225** va indicato il totale imponibile riferito a tutte le somme erogate sia nel 2009 che in anni precedenti, al netto delle riduzioni già indicate nel precedente punto 224.

In particolare va indicato l'importo imponibile relativo alle seguenti prestazioni:

- indennità equipollenti;
- trattamento di fine rapporto (riferito a rapporti cessati dal 1974);
- altre indennità e somme;
- incentivo all'esodo agevolato ridotto del 50%;
- indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co.;
- prestazioni in forma di capitale.

Si ricorda che per le prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi", l'ammontare netto di cui ai punti 196 e 198 non può essere diminuito dell'importo delle riduzioni. Per le prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo superiori ad un terzo dell'ammontare complessivamente maturato dall'1/1/2001 relativamente ai "vecchi iscritti a vecchi fondi" che non hanno optato per il regime tributario al 1/1/2007 e per le prestazioni a titolo parziale erogate nell'anno riferibili al maturato dal 1/1/2001, l'ammontare netto di cui ai punti 204 e 206 non può essere diminuito del risultato di gestione assoggettato all'imposta sostitutiva nella misura dell'11% proporzionalmente riferibile. Tuttavia, l'esclusione dei redditi già assoggettati ad imposta spetta in ogni caso nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, di cui al paragrafo 4.3.2 del Capitolo I della Circolare n. 29/2001.

Nel **punto 226** va indicata l'imposta complessiva che si ottiene applicando le aliquote espresse nei punti 221, 222 e 223 ai rispettivi imponibili dichiarati.

Nel **punto 227** deve essere riportato l'importo delle detrazioni spettanti sul TFR maturato dal 1/1/2001, pari a euro 61,97 annue per i rapporti di lavoro a tempo determinato (punto 141 compilato) di durata effettiva non superiore a due anni (art. 19, comma 1-ter del TUIR).

Le detrazioni devono essere rapportate ai mesi lavorati nell'anno e vanno proporzionalmente ridotte negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time) e non possono comunque eccedere l'imposta calcolata sul TFR maturato dall'1/1/2001.

Le detrazioni possono essere attribuite esclusivamente dal sostituto d'imposta erogatore del TFR anche nel caso di destinazione parziale al fondo pensione del TFR maturato dal 1° gennaio 2001.

Le detrazioni sopra indicate non competono sulle anticipazioni e per periodi convenzionali.

Nel **punto 228** va indicato l'ammontare della detrazione spettante ai sensi dell'art. 1 del decreto 20 marzo 2008 sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR. La suddetta detrazione può essere attribuita esclusivamente dal sostituto d'imposta. Qualora vi sia l'integrale destinazione del TFR al fondo di previdenza il sostituto d'imposta potrà riconoscere la detrazione di cui all'art. 1 del decreto 20 marzo 2008 esclusivamente nel caso in cui eroghi altre indennità e somme.

Le detrazioni sopra indicate non competono sulle anticipazioni.

Nel **punto 229** vanno indicate le ritenute sulle somme già erogate dal 1974 al 2008 (con esclusione delle ritenute a titolo di imposta e delle imposte sostitutive).

Nel **punto 230** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell'importo indicato nel precedente punto 229.

Nel **punto 231** va indicato l'importo delle ritenute operate nel 2009.

Non devono essere indicate nel presente punto l'imposta sostitutiva dell'11% (sul TFR, sul risultato di gestione del fondo pensione) e la ritenuta a titolo di imposta del 12,50% sui rendimenti finanziari al 31/12/2000.

Nell'ipotesi che l'importo delle ritenute dovute sia inferiore a quello già versato in anni precedenti ed esposto nel punto 229, in tale punto deve essere indicato zero.

Nell'ipotesi che l'imposta complessiva nel punto 226 sia inferiore alle ritenute effettivamente operate nell'anno 2009 il sostituto, che abbia restituito l'eccedenza di imposta al sostituto entro i termini di consegna del CUD, deve indicare nel punto 231 l'importo di cui al punto 226.

Nel **punto 232** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell'importo indicato nel precedente punto 231.

Nel **punto 233** indicare l'importo dell'eccedenza d'imposta, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata, utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta sulla prestazione in forma di capitale maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ed assoggettata a tassazione ordinaria.

Si precisa che, qualora si abbia diritto alla compensazione, nell'ipotesi di cui alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33 del 12 febbraio 2003, devono essere comunque compilati i punti da 194 a 202 indicando nel punto 229 le ritenute già operate sull'importo esposto nel punto 198.

Nel **punto 234**, indicare l'importo complessivo della rivalutazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., già assoggettata ad imposta sostitutiva al netto della relativa imposta. Tale punto, deve essere compilato esclusivamente in caso di erogazioni a qualsiasi titolo nel 2009 di TFR e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ancorché riferibili al maturato al 31 dicembre 2000.

ANNOTAZIONI

Nei punti da **238** a **276**, indicare i codici alfabetici corrispondenti alle informazioni contenute nelle annotazioni della certificazione (CUD 2010) del soggetto percipiente.

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

In questa sezione dovranno essere indicati i dati relativi ai familiari che nel 2009 sono stati fiscalmente a carico del sostituto ai fini della corretta attribuzione delle detrazioni.

Per ogni familiare dovrà essere indicato: il grado di parentela barrando la relativa casella coniuge (C), primo figlio (F1), figli successivi al primo (F), altro familiare (A), figlio portatore di handicap (D); il codice fiscale; il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai tre anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore ai tre anni) e la percentuale di detrazione attribuita. Nel caso in cui nel corso del 2009 siano variate le percentuali di spettanza delle detrazioni per familiari a carico si dovrà procedere alla compilazione di due distinti righe.

Nel **punto 293** indicare la percentuale della detrazione spettante ai sensi del comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR.

PARTE C

Dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST

Le istruzioni relative ai dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST già comprese nelle istruzioni al CUD sono riportate integralmente in Appendice.

Dati assicurativi INAIL

Di seguito si riportano le istruzioni relative all'indicazione dei dati assicurativi INAIL.

I **punti** da **82** a **87** vanno compilati per esporre i dati assicurativi relativi all'INAIL riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63 del 1993.

In particolare il **punto 82**, qualifica, dovrà essere compilato solo nell'ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle "Ulteriori categorie" della tabella sottostante, utilizzando i relativi codici in essa indicati.

ULTERIORI CATEGORIE (QUALIFICA PUNTO 82)	
CODICE	DESCRIZIONE
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
G	Collaboratori familiari e coadiuvanti di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Q	Medici in formazione specialistica
Z	Altri

Nel **punto 83** va indicato il numero della posizione assicurativa territoriale INAIL ed il relativo controcodice. Nel caso in cui l'assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative territoriali riferite alla stessa azienda, si devono utilizzare ulteriori righe. Sono, infatti, da assimilare ad "inizio" e "fine" di rapporto di lavoro anche i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa territoriale ad un'altra nell'ambito della stessa azienda.

I **punti 84 e 85** devono essere compilati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.

Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:

- periodo non coincidente con l'anno solare;
- modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento.

Qualora il soggetto assicurato abbia svolto, nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione, attività in modo discontinuo, nel **punto 84** deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel **punto 85**, l'ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.

Nel **punto 86** dovrà essere indicato il codice comunale (ad esempio per Roma H501) della località nella quale l'assicurato ha svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della denuncia e, in caso di lavorazioni effettuate in più unità produttive nel corso dello stesso anno, il codice comunale della località in cui è stata svolta in modo prevalente l'attività assicurata. Mentre nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione, in una o più unità produttive situate all'estero, dovrà essere indicato il codice del comune ove è ubicata la sede legale dell'azienda. Per l'individuazione dei codici è possibile consultare il sito internet www.finanze.gov.it, sezione "territorio".

Qualora il soggetto assicurato appartenga alla categoria del personale "viaggiante", in luogo del punto 86 deve essere compilato il **punto 87**, barrando l'apposita casella.

PARTE D

Assistenza 2009

La **parte D** va compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2009, dal sostituto stesso, da un Caf-dipendenti o da un professionista abilitato al quale il contribuente si è rivolto.

ATTENZIONE Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare nel Mod. 770 Semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.

L'art. 19 del D.M. n. 164 del 31/05/99, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede, infatti, che le somme risultanti a credito a seguito delle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale, vengano rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Si precisa che nella presente parte vanno indicate le suddette operazioni anche se effettuate a seguito di:

- comunicazioni rettificative e integrative Mod. 730-4;
- comunicazioni (anche integrative) Mod. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod. 730-4 (anche rettificative) pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica dei Mod. 730-3.

Vanno, infine, esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2009.

Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto d'imposta cedente (ad es. cessione di ramo d'azienda), quest'ultimo procederà all'esposizione di quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di conguaglio ed esporrà il residuo non rimborsato e trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato indicando il codice F al punto 92. Il sostituto subentrante dovrà esporre a sua volta unicamente i dati relativi agli importi da lui rimborsati e trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2009.

Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta, il dichiarante dovrà esporre nella parte D i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2009.

Assistenza 2009

Nei **punti da 1 a 75** devono essere riportati i dati delle operazioni di conguaglio complessivamente effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2009, relative:

- al saldo Irpef per il 2008 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- alla prima rata di acconto Irpef per il 2009 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- all'addizionale regionale all'Irpef per il 2008 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- al saldo dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2008 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- all'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2009 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- all'acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- alla seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2009 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante (mesi di novembre e dicembre 2009).

In particolare, nei **punti 1 e 66** deve essere indicato il mese (valori da 7 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio.

Nei **punti 2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 69 e 74** vanno indicati i rimborsi complessivamente effettuati nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche o integrazioni.

Nei **punti 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 67 e 72** vanno indicati gli importi complessivamente trattenuti nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche, al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti.

Nei **punti 4, 9, 12, 17, 22, 28, 33, 39, 44, 50, 54, 59, 68 e 73** vanno indicati gli interessi complessivamente trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione e/o per rettifica sommati agli interessi complessivamente trattenuti per rateizzazione.

Nei **punti 5, 14, 23, 34, 45, 56 e 70** vanno indicati gli importi effettivamente trattenuti in capo al dichiarante e al coniuge per ciascuna tipologia di tributo.

Ad esempio, qualora il sostituto abbia trattenuto, a titolo di saldo IRPEF 2008 un importo di 100 e un importo di 80 attribuibili, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge, oltre ad indicare i suddetti importi ai punti 3 e 8, dovrà indicare al punto 5 quanto effettivamente trattenuto, vale a dire 180. Nel caso in cui, invece, il dichiarante abbia un IRPEF a saldo 2008 a debito, pari a 100, ed il coniuge abbia un IRPEF a saldo 2008 a credito pari a 60 e non è stata effettuata la compensazione tra i suddetti importi, il sostituto dovrà indicare 100 al punto 3, 60 al punto 7 e nel punto 5 quanto effettivamente trattenuto a titolo di saldo IRPEF 2008, vale a dire 100. Nel caso in cui, in riferimento all'ultimo esempio, sia stata effettuata la compensazione tra i suddetti importi (100 a debito per il dichiarante e 60 a credito per il coniuge), generando quindi un'imposta effettivamente trattenuta, a titolo di saldo IRPEF 2008, pari a 40, la compilazione della presente sezione dovrà essere effettuata nel seguente modo: 100 nel punto 3, 60 nel punto 7 e 40 nel punto 5.

Nei **punti 6, 10, 15, 19, 24, 29, 35, 40, 46, 51, 57 e 61** barrare la casella se per ogni singolo tributo da esporre nei punti da **2 a 60**, tutti gli importi del rigo risultano inferiori all'unità di euro e quindi non evidenziati per effetto delle regole sul troncamento.

In questi casi, per l'addizionale regionale e comunale all'Irpef, oltre a barrare la relativa casella, è necessario indicare ugualmente il codice della regione ed il codice catastale del comune. Per la seconda o unica rata di acconto Irpef del 2009 (punti da 67 a 70 dichiarante, e da 72 a 74 coniuge) se tutti gli importi sono inferiori all'unità di euro deve essere indicato il codice B ai punti 71 e 75.

Nei **punti 25, 30, 36, 41, 47 e 52** vanno indicati i codici delle regioni e dei comuni relativi all'addizionale regionale e comunale all'Irpef dovuta rispettivamente dal dichiarante e dal coniuge dichiarante, rilevabili dai Mod. 730 o 730-4.

Nel **punto 62** indicare il tipo di conguaglio in assenza di rettifiche utilizzando uno dei seguenti codici:

A – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3;

B – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta nei termini;

C – conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;

D – Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito.

Il **punto 63** in presenza di Mod. 730-3 o 730-4 a rettifica utilizzando uno dei seguenti codici:

A – conguaglio derivante da Mod. 730-3 o 730-4 rettificativo;

B – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo;

C – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 rettificativa;

D – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio;

E – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio;

F – rettifica del solo codice regione;

G – rettifica del solo codice comune.

La casella del **punto 64** deve essere barrata qualora i dati contenuti nei **punti 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55 e 60** siano relativi, anche in parte, a conguagli derivanti da Mod. 730-4 integrativi.

La casella del **punto 65** deve essere barrata qualora il Mod. 730/2009 non è risultato liquidabile.

I **punti 71 e 75** devono essere compilati utilizzando uno dei seguenti codici:

A – richiesta di minore secondo o unico acconto;

B – tutti gli importi da esporre sono inferiori ad 1 unità di euro.

Integrazioni

In presenza di comunicazioni integrative (Mod. 730-4 integrativo) dalle quali siano risultati a favore del contribuente dei rimborsi (a titolo di saldo Irpef, addizionali regionale e comunale all'Irpef e/o di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata) rispetto ai conguagli effettuati a seguito di precedenti liquidazioni risultanti da Mod. 730-3 o da Mod. 730-4, il sostituto deve compilare il quadro come segue:

- nei **punti 3, 8, 21, 27, 32, 38, 53 e 58** deve riportare quanto complessivamente trattenuto indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito dell'integrazione;

- nei **punti 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55 e 60** deve riportare quanto complessivamente rimborsato.

In presenza di dichiarazioni integrative il sostituto deve quindi esporre i dati relativi agli importi trattenuti e rimborsati senza effettuare tra tali ammontari nessuna compensazione.

Rettifiche

In caso di liquidazione a rettifica, il sostituto deve riportare:

- nei **punti 2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 69 e 74** l'importo complessivamente rimborsato (anche a seguito di rettifiche o integrazioni);

- nei **punti 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 67 e 72** l'importo complessivamente trattenuto (anche a seguito di rettifiche), al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito dell'integrazione.

In presenza di dichiarazioni rettificative e/o integrative il sostituto deve quindi esporre i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti senza effettuare tra tali ammontari alcuna compensazione.

Gli importi trattenuti a seguito di liquidazione a rettifica devono essere anche esposti nei **punti da 77 a 88** e nei **punti 90 e 91**, al netto degli interessi trattenuti.

Nei **punti 76 e 89** deve essere indicato il mese (valori da 8 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio a rettifica (anche in presenza di soli rimborsi).

Nei casi di rettifica del solo codice regione relativo all'addizionale regionale all'Irpef, il sostituto deve compilare i punti 25 e 30 riportando il codice corretto e compilando il punto 63 con il codice F.

Nei casi di rettifica del solo codice comune relativo al saldo e acconto all'addizionale comunale all'Irpef, il sostituto deve compilare i punti 36, 41, 47 e 52 riportando il codice corretto e compilando il punto 63 con il codice G.

Nel caso di conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio (punto 63 compilato con il codice "D" o "E") i dati da indicare nel riquadro "Rettifiche" devono essere riportati anche nei corrispondenti punti del riquadro "Assistenza 2009".

Conguaglio non effettuato o non completato

Nei casi in cui non sia riuscito ad effettuare oppure a completare le operazioni di conguaglio il sostituto deve compilare i **punti da 92 a 120**.

Il **punto 92** deve essere compilato indicando il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato ovvero non è stato completato. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:

- A – cessazione del rapporto di lavoro;
- B – aspettativa senza retribuzione;
- C – decesso;
- D – retribuzione insufficiente;
- E – rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute;
- F – passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.

Dati del C.A.F. o del professionista abilitato

Nel **punto 121** barrare la casella nel caso in cui l'assistenza fiscale venga prestata dal sostituto d'imposta.

Nei **punti da 122 a 125** devono essere riportati i dati del Caf-dipendenti, che ha effettuato al sostituto la comunicazione Mod. 730-4 e l'eventuale Mod. 730-4 rettificativo.

Nel caso di assistenza prestata dal professionista abilitato non deve essere compilato il punto 123.

7. COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

ATTENZIONE Ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell'apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della comunicazione e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra.

Il codice fiscale del sostituto d'imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni straordinarie e successioni (al riguardo si rinvia a quanto precisato nel punto 4.2 del paragrafo 4 delle presenti istruzioni).

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:

- totalizzare i vari importi e compilare un'unica comunicazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
- compilare tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno avendo cura di numerare progressivamente le singole comunicazioni riguardanti il medesimo percipiente;
- indicare una sola volta i dati anagrafici del percipiente ed il progressivo comunicazione ed utilizzare più righe per esporre i dati relativi a ciascun importo erogato, compilando i punti da 18 a 38.

Anche nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni straordinarie determinanti l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto d'imposta può scegliere di esporre i dati seguendo una delle modalità precedentemente indicate tenendo, in ogni caso, distinte le situazioni ad esso riferibili da quelle riguardanti ciascun soggetto estinto che abbia consegnato al percipiente la certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

La presente parte va utilizzata per indicare:

- le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2009 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42;
- le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2009, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i corrispettivi erogati nel 2009 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Vanno indicate in questo riquadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere *d*), *e*), *f*), dell'art. 17, comma 1, del TUIR).

Relativamente ai compensi di cui all'art. 67, comma 1, lettera *m*), del TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

ATTENZIONE Si ricorda che in caso di canoni esenti da ritenuta in base alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 143 del 2005 ovvero all'Accordo tra la comunità europea e la Confederazione Svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30) percepiti tramite società fiduciarie, il soggetto erogante dovrà indicare nella propria dichiarazione i dati della società fiduciaria, mentre quest'ultima indicherà nella propria dichiarazione i dati del fiduciante, percettore effettivo dei canoni.

Dati relativi al percipiente delle somme

Il sostituto d'imposta deve riportare nei **punti da 1 a 13** il codice fiscale, i dati anagrafici del percipiente, nonché il domicilio fiscale dello stesso.

In particolare nel **punto 10**, che deve essere compilato solo nel caso in cui nel punto 18 è indicato il codice "N", deve essere riportato il *codice della regione* relativo al domicilio fiscale del percipiente, desumendolo dalla **tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel caso di redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi dell'avente diritto, il sostituto d'imposta deve riportare in tale sezione i dati anagrafici e fiscali dell'erede, avendo cura di barrare la casella del **punto 12**.

Per la compilazione del **punto 13** "Eventi eccezionali" è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1** - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 3** - per i contribuenti, residenti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in tale data nella regione Abruzzo, per i quali l'ordinanza ministeriale del 6 giugno 2009, n. 3780 ha previsto la sospensione dal 6 aprile al 30 novembre 2009 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. I termini sono stati prorogati al 30 giugno 2010 dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837;
- 5** - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

Se il percipiente è un "non residente" devono essere utilizzati anche i punti da 14 a 17 e precisamente:

- nel **punto 14** indicare il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza;

- nei **punti 15** e **16**, indicare rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 17** evidenziare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla **tabella SG - Elenco dei paesi e territori esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Dati relativi alle somme erogate

Nel **punto 18** va indicato, riguardo alla causale del pagamento, uno dei seguenti codici:

- A** – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- B** – utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- C** – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- D** – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
- E** – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
- F** – prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;
- G** – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
- H** – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
- I** – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
- L** – utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- M** – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;
- N** – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
 - nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
 - in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
- O** – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001);
- P** – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);
- Q** – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
- R** – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
- S** – provvigioni corrisposte a commissionario;
- T** – provvigioni corrisposte a mediatore;
- U** – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
- V** – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
- W** – corrispettivi erogati nel 2009 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- X** – canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600/73, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600/73, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- Y** – canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- Z** – titolo diverso dai precedenti.

Per le somme contraddistinte al punto 18 dai codici "G", "H" ed "I" riportare nel **punto 19**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione; in caso di anticipazioni, nel punto 19, va indicato l'anno 2009 e deve essere barrata la casella di cui al **punto 20**. Nei **punti 31 e 32** riportare invece l'eventuale ammontare, rispettivamente, delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.

Nel **punto 21** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta. Si precisa che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato. In relazione alle somme individuate dal codice "N" del punto 18, devono essere ricomprese nell'importo da esporre nel punto 21 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 7.500,00 ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR) che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 23. Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 7.500,00. Per quanto concerne i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al punto 21 va indicato l'intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 23.

Per i redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all'estero di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 indicare al punto 21 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato) da riportare altresì nel successivo punto 23.

Si precisa che nel punto 21 non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-bis del citato D.P.R. n. 600 del 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

Se il percipiente è un soggetto non residente, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta nel **punto 22**, in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percipiente, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest'ultimo debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

Nel **punto 23** vanno indicate le somme diverse da quelle esposte nel precedente punto 22 che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta. Ad esempio, va indicata la riduzione del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese (se nel punto 18 è indicato il codice "E"); vanno indicati gli eventuali compensi d'importo inferiore ad euro 25,82, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento) e le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti, preponenti o mandanti, nonché la deduzione forfetaria del 22 per cento a titolo di spese di produzione del reddito per le prestazioni contraddistinte nel punto 18 dal codice V.

Con riferimento ai punti 22 e 23 si precisa che gli importi in essi indicati sono sempre ricompresi nel precedente punto 21.

Nel **punto 24** va indicato l'imponibile determinato dalla differenza tra l'ammontare lordo di cui al punto 21 e le somme non soggette a ritenute indicate nei punti 22 e 23.

Nel **punto 25** va indicato l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno.

Nel **punto 26** va indicato l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno.

Ad esempio le ritenute operate sulle somme individuate dal codice "N" del punto 18 relativamente agli importi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta (oltre euro 7.500,00 e fino a euro 28.158,28); le ritenute a titolo d'imposta operate nella misura del 30% sulle somme contrassegnate al punto 18 dai codici "L" e "P" corrisposte a soggetti non residenti;

Nel **punto 27** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso negli importi indicati nei precedenti punti 25 e 26.

Nei **punti 28 e 29**, da compilare solo nel caso in cui nel punto 18 è indicato il codice "N", va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuto rispettivamente a titolo d'acconto e d'imposta.

Nel **punto 30** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nei precedenti punti 28 e 29.

Nei **punti 33 e 34** indicare l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 18 dal codice "C" nonché ai redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate al punto 18 dai codici "M" e "V".

Nei confronti dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura (circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004) da indicare nel successivo **punto 35**.

Il **punto 36** deve essere compilato esclusivamente se nel punto 18 sono riportati i codici X o Y, indicando l'importo delle ritenute rimborsate ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143.

I **punti 37 e 38** vanno compilati esclusivamente nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un commissario liquidatore.

In tal caso indicare:

- nel punto 37 la parte dei compensi imponibili erogata dal dichiarante prima dell'apertura della procedura fallimentare già compresa nel punto 24;
- nel punto 38 la parte dei compensi imponibili erogata dal curatore fallimentare o commissario liquidatore, già compresa nel punto 24.

In caso di operazioni straordinarie comportanti l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli emolumenti erogati, ma vi abbia provveduto il soggetto subentrante quest'ultimo, da quest'anno, dovrà compilare altresì i punti da 39 a 47.

Nel **punto 39** deve essere indicato l'ammontare dei redditi imponibili corrisposto da altri soggetti e certificato dal sostituto d'imposta (già compreso nel punto 24).

Nei **punti da 40 a 47** vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto. Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti, devono essere utilizzati più righe esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 40 a 47. In particolare, nel punto 40 va indicato il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito. Nei punti 41, 42 e 43 vanno indicati, rispettivamente, l'importo complessivo del reddito imponibile corrisposto da altro soggetto e certificato dal sostituto d'imposta, le relative ritenute a titolo d'acconto e a titolo d'imposta operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 44. Nel punto 44 vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nei punti 42 e 43. Nel punto 45 va indicato l'importo relativo all'Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta a titolo di acconto, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 47. Nel punto 46 va indicato l'importo relativo all'Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta a titolo d'imposta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 47. Nel punto 47 va indicata l'Addizionale regionale all'IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali già indicate nei punti 45 e 46.

8. PROSPETTO SS - DATI RIASSUNTIVI

Nel **prospetto SS** nei righe SS2 e SS3 devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione.

Nel rigo SS4 devono essere indicati gli importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie. Il prospetto in esame deve essere compilato con le modalità di seguito riportate.

■ Dati rilevati dalla comunicazione dati certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

I dati da indicare nei punti da 1 a 22 sono quelli riportati nella parte B "DATI FISCALI", mentre nei punti da 23 a 36 vanno indicati i dati riportati nella parte D "ASSISTENZA 2009".

Nel **rigo SS2** indicare:

- nel **punto 1** il totale delle ritenute IRPEF indicate al punto 5 al netto degli importi indicati ai punti 70, 72 e 80. Si precisa che nel caso in cui nei punti 73 e 74 siano indicate somme corrisposte da curatori fallimentari o commissari liquidatori, le ritenute IRPEF indicate al punto 5 non devono essere considerate al netto di quanto indicato al punto 80;
- nel **punto 2** il totale delle ritenute IRPEF sospese indicate al punto 14 al netto di quelle indicate al punto 81. Si precisa che nel caso in cui nei punti 73 e 74 siano indicate somme corrisposte da curatori fallimentari o commissari liquidatori, le ritenute IRPEF indicate al punto 14 non devono essere considerate al netto di quanto indicato al punto 81;
- nel **punto 3** il totale degli importi indicati ai punti 38 e 44;
- nel **punto 4** il totale dell'addizionale regionale trattenuta nel 2009, riferita al periodo d'imposta 2008 indicato al punto 7;

- nel **punto 5** il totale dell'addizionale regionale trattenuta nel 2009, riferita al periodo d'imposta 2009, riguardante i rapporti di lavoro cessati nel corso dell'anno indicato al punto 8;
- nel **punto 6** il totale dell'addizionale regionale sospesa indicato al punto 16;
- nel **punto 7** il totale dell'IRPEF trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2009 a causa di incapacienza in sede di conguaglio, indicato al punto 71;
- nel **punto 8** il totale dell'addizionale comunale trattenuta a saldo nel 2009, riferita al periodo d'imposta 2008 indicato al punto 9;
- nel **punto 9** il totale dell'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2009 indicato al punto 10, al netto di quanto indicato al punto 86. Si precisa che nel caso in cui nei punti 73 e 74 siano indicate somme corrisposte da curatori fallimentari o commissari liquidatori, l'acconto dell'addizionale comunale indicato al punto 10 non deve essere considerato al netto di quanto indicato al punto 86;
- nel **punto 10** il totale del saldo dell'addizionale comunale trattenuta nel 2009, riferita al periodo d'imposta 2009, riguardante i rapporti di lavoro cessati nel corso dell'anno, indicato al punto 12;
- nel **punto 11** il totale degli importi a saldo di addizionale comunale sospesa indicato al punto 19;
- nel **punto 12** il totale dell'acconto di addizionale comunale sospesa indicato al punto 20;
- nel **punto 13** il totale dell'imposta sostitutiva indicata al punto 91 al netto di quanto indicato al punto 96 se compilato il punto 94;
- nel **punto 14** il totale dell'imposta sostitutiva sospesa indicata al punto 92 al netto di quanto indicato al punto 97 se compilato il punto 94;
- nel **punto 15** il totale delle ritenute IRPEF indicate al punto 100 al netto di quanto indicato al punto 106 se compilato il punto 111;
- nel **punto 16** il totale dell'addizionale regionale all'IRPEF indicato al punto 101 al netto di quanto indicato al punto 107 se compilato il punto 111;
- nel **punto 17** il totale delle ritenute IRPEF sospese indicato al punto 102 al netto di quanto indicato al punto 108 se compilato il punto 111;
- nel **punto 18** il totale dell'addizionale regionale all'IRPEF sospesa indicato al punto 103 al netto di quanto indicato al punto 109 se compilato il punto 111;
- nel **punto 19** il totale delle ritenute IRPEF indicato al punto 114 al netto di quanto indicato al punto 119 se compilato il punto 123;
- nel **punto 20** il totale delle ritenute IRPEF sospese indicato al punto 115 al netto di quanto indicato al punto 120 se compilato il punto 123;
- nel **punto 21** il totale delle ritenute IRPEF indicato al punto 231;
- nel **punto 22** il totale delle ritenute IRPEF sospese indicato al punto 232;
- nel **punto 23** il totale degli importi trattenuti, indicato al punto 5;
- nel **punto 24** il totale degli interessi trattenuti, indicato ai punti 4 e 9;
- nel **punto 25** il totale degli importi trattenuti, indicato al punto 14;
- nel **punto 26** il totale degli interessi trattenuti, indicato ai punti 12 e 17;
- nel **punto 27** il totale dell'addizionale regionale trattenuta nel 2009 e riferita al periodo d'imposta 2008, riguardante il dichiarante e il coniuge, indicato al punto 23;
- nel **punto 28** il totale degli interessi trattenuti indicato ai punti 22 e 28;
- nel **punto 29** il totale del saldo dell'addizionale comunale trattenuta nel 2009 e riferita al periodo d'imposta 2008, riguardante il dichiarante e il coniuge, indicato al punto 34;
- nel **punto 30** il totale degli interessi trattenuti indicato ai punti 33 e 39;
- nel **punto 31** il totale dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta nel 2009, riguardante il dichiarante e il coniuge, indicato al punto 45;
- nel **punto 32** il totale degli interessi trattenuti indicato ai punti 44 e 50;
- nel **punto 33** il totale degli importi trattenuti a titolo di secondo acconto IRPEF per l'anno d'imposta 2009, indicato al punto 70;
- nel **punto 34** il totale degli interessi trattenuti sul secondo acconto IRPEF 2009, indicato ai punti 68 e 73;
- nel **punto 35** il totale degli importi trattenuti a titolo di acconto della tassazione separata, indicato al punto 56;
- nel **punto 36** il totale degli interessi trattenuti indicati ai punti 54 e 59.

■ Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Nel **rigo SS3** indicare:

- nel **punto 1** il totale delle ritenute d'acconto operate nell'anno indicato al punto 25 al netto di quanto indicato al punto 42;
- nel **punto 2** il totale delle ritenute a titolo d'imposta operate nell'anno indicato al punto 26 al netto di quanto indicato al punto 43;

- nel **punto 3** il totale delle ritenute sospese indicato al punto 27 al netto di quanto indicato al punto 44;
- nel **punto 4** il totale dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuto a titolo d'acconto, indicato al punto 28 al netto di quanto indicato al punto 45;
- nel **punto 5** il totale dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuto a titolo d'imposta, indicato al punto 29 al netto di quanto indicato al punto 46;
- nel **punto 6** il totale dell'addizionale regionale all'IRPEF sospesa, indicato al punto 30 al netto di quanto indicato al punto 47.

ATTENZIONE In caso di operazioni straordinarie che comportano l'estinzione del sostituto d'imposta, con prosecuzione dell'attività da parte del sostituto subentrante, è necessario precisare che:

- nel caso in cui le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione, quanto corrisposto dal sostituto estinto è certificato esclusivamente nei punti da 73 a 89 della comunicazione intestata al sostituto subentrante. Nella compilazione del prospetto SS riferito ai dati riassuntivi del sostituto estinto si dovrà fare riferimento, pertanto, ai dati contenuti nei predetti punti da 73 a 89;
- nel caso in cui il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione abbia certificato compensi di lavoro autonomo erogati dal soggetto estinto, quanto corrisposto da quest'ultimo è certificato esclusivamente nei punti da 39 a 47 della comunicazione intestata al sostituto subentrante. Nella compilazione del prospetto SS riferito ai dati riassuntivi del sostituto estinto si dovrà fare riferimento, pertanto, ai dati contenuti nei predetti punti da 39 a 47.

■ Importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie

In caso di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, quest'ultimo dovrà indicare nei **punti da 1 a 10 del rigo SS4** l'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF, del saldo e dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché del saldo e del primo acconto IRPEF, delle addizionali regionali, del saldo e acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF, degli acconti a tassazione separata, nonché del secondo acconto IRPEF dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, non prelevato per effetto della predetta operazione straordinaria.

9. PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Il prospetto ST si compone di due sezioni. La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, e per assistenza fiscale effettuate, alle imposte sostitutive prelevate, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate.

La seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all'IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

Qualora i righe del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

Per i soggetti che, avvalendosi della facoltà di suddividere il Mod. 770 SEMPLIFICATO, abbiano trasmesso le sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, si precisa che nei relativi prospetti ST e SV non potranno trovare esposizione codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi risultando diversamente impedita la trasmissione telematica della dichiarazione nella modalità di invio separato.

Analogamente, il sostituto d'imposta che provvede alla trasmissione separata delle sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dovrà esporre nel relativo prospetto dei versamenti esclusivamente codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (es. 1019, 1020, 1038, 1040, 1051, 3802, 3815, 3840, 5004, 5005, 5006, 5007, 5024).

Compilazione del Modello di pagamento F24

In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l'anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.

Ad es. nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2010 e riferiti al periodo d'imposta 2009 indicare come anno di riferimento il 2009; nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2008 indicare come anno di riferimento il 2008.

Nel caso di errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo (es. ritenute su indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co. versate erroneamente con il codice 1040 anziché con il codice tributo 1004) la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione del prospetto ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il codice tributo corretto.

Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal prospetto ST e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del prospetto ST. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento.

La risoluzione n. 395/2007 ha individuato i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare l'informazione del mese di riferimento. Pertanto non è più possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, stesse ritenute relative a più mesi.

Prospetto ST Generalità

I dati da indicare nel prospetto ST, prima sezione, devono riferirsi:

- alle ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2009. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2010, se riferiti al 2009, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2010;
- alle trattenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2009 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2009 relativamente all'acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 16 febbraio 2010 per il saldo; alle rate di imposta sostitutiva prelevate nell'anno 2009 con riferimento ai redditi emersi negli anni 2001 e 2002; alle imposte sostitutive operate sulle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro.

Devono essere altresì indicati:

- i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2009 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;
- le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2009 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2008 (art. 23, terzo comma, del D.P.R. 23 settembre 1973, n. 600).

Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, il sostituto d'imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura di riportare al punto 10 il codice "N". Il sostituto cedente indicherà i dati relativi alle residue rate non prelevate nel rigo SS4 del prospetto SS.

I dati da indicare nel prospetto ST, seconda sezione, devono riferirsi:

- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2009 con riferimento all'anno 2008. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali regionali all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2009, nonché le trattenute relative all'addizionale regionale all'IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2009;

Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2009 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2010 con riferimento all'anno 2009.

Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, il sostituto d'imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura di riportare al punto 10 il codice "N".

Si supponga ad esempio che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre il sostituto d'imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime 2 rate di addizionale regionale di 100 euro ciascuna. In tal caso la compilazione è la seguente: seconda sezione prospetto ST sostituto cessionario:

punto 1, 10/2009;
punto 2, 100;
punto 7, 100;
punto 10, N;
punto 11, 3802;
punto 13, 05
punto 14, 16/11/2009;

punto 1, 11/2009;
punto 2, 100;
punto 7, 100;
punto 10, N;
punto 11, 3802;
punto 13, 05
punto 14, 16/12/2009.

Si precisa che il sostituto cessionario dovrà procedere per gli altri dipendenti che non sono stati interessati all'operazione straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l'indicazione del codice N nel punto 10.

Modalità di compilazione della prima e della seconda sezione del prospetto ST

Le istruzioni che seguono riguardano entrambe le sezioni. Si ribadisce che nella prima sezione devono essere indicati i dati relativi alle ritenute all'IRPEF operate e alle imposte sostitutive prelevate, mentre nella seconda sezione devono essere indicati i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di addizionali regionali all'IRPEF.

Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Si precisa che:

- nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento F24, indicando nel punto 1 il periodo convenzionale, 12/2009, nel punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce, nel punto 10, il codice "A" e nel punto 14 la data di versamento;
- nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2010 e riferite all'anno 2009, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere indicato nel punto 1 il mese di dicembre 2009 e nel punto 10 il codice "B";
- nell'ipotesi di sostituto d'imposta che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2009 nei mesi di gennaio o febbraio 2010, dovrà essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2009 e nel punto 10 rispettivamente il codice D per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice E per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio;
- per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa al 2009 effettuato entro il 16 febbraio 2010 (codice tributo 1713) al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo convenzionale 12/2009 (cfr. circ. n. 34/2002).

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo:

- delle ritenute operate;
- delle addizionali regionali trattenute;
- delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale;
- dell'imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni TFR, sui redditi emersi e sulle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro.

Qualora nel corso delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno, il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2009, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all'importo da versare. Se, invece, l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va fornito alcun dato sul monte ritenute tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento.

Qualora per effetto delle suddette operazioni di conguaglio relative al 2009, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta anticipandone l'ammontare ovvero attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale all'IRPEF e/o dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito devono sempre essere compilati appositi rigi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale all'IRPEF nonché alle ritenute relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni.

In tal caso, dovranno essere indicati:

- nel punto 2, le ritenute o le trattenute effettivamente operate;
- nei punti 4 e/o 5, il relativo importo utilizzato per le restituzioni;
- nel punto 7, l'importo da versare.

Si supponga a titolo esemplificativo che dall'esito delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituto d'imposta restituisca un credito di ritenute IRPEF (100 euro) utilizzando parte del monte trattenute (440 euro) di addizionale regionale del mese di febbraio.

Seconda sezione del Prospetto ST:

punto 1, 02/2009;

punto 2, 440;

punto 4, 100;

punto 7, 340;

punto 11 3802;

punto 13, 05;

punto 14, 16/03/2009.

Il predetto rigo dovrà essere compilato anche se l'importo da versare è pari a zero.

Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionale regionale all'IRPEF a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando, il monte trattenute relativo alla medesima regione.

L'importo restituito utilizzando le somme indicate deve essere esposto, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 4 del prospetto SX mentre l'importo utilizzato per le restituzioni deve essere indicato al rigo SX4, colonna 5.

Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-*quater* del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituto ritenute e trattenute a titolo di addizionali regionali all'IRPEF operate nell'anno 2009 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.

Nel **punto 3** della prima sezione va indicato l'importo totale dei crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti che il sostituto in sede di conguaglio ha successivamente provveduto a recuperare. Nei punti 4 e 5 devono essere indicati gli importi che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3.

Nel **punto 4** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato nei punti 2 e 3 al netto degli importi relativi alle eccedenze di versamento che devono essere indicati nel successivo punto 5.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX) utilizzando:
 - ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle a tassazione ordinaria operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - somme trattenute a titolo di addizionale regionale all'IRPEF;
 - importi anticipati dal sostituto stesso;

- abbia rimborsato crediti di addizionali regionali e comunali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX);
- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX1, colonna 2 del prospetto SX);
- abbia a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata (da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del prospetto SX);
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2008 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 2 del prospetto SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 3 del prospetto SX).
- abbia a disposizione crediti di imposte sostitutive derivanti dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, successivamente prorogato dall'art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria (da evidenziare nel rigo SX1 colonna 5 del prospetto SX).

Qualora il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito:

- per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del Tuir;
- per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir;

deve indicare nel presente punto l'ammontare del credito utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice "T".

Si precisa che qualora il sostituto abbia utilizzato in compensazione interna il credito derivante dal differimento di 20 punti percentuali dell'acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2009, disposto dal decreto-legge del 23 novembre 2009, n. 168, deve indicare nel presente punto l'ammontare del credito utilizzato a scomputo. In tal caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice Q.

Nel **punto 5** va indicato esclusivamente l'importo dei versamenti in eccesso che si è generato a seguito di versamenti relativi al 2009 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3. La somma di tali importi dovrà essere riportata nel rigo SX4, col. 5 del prospetto SX.

Nel **punto 6** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato nel punto 2 (es. anticipo sul TFR versato nel 1997 e 1998; credito per i marittimi imbarcati). Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

Si ricorda che per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (516.456,90 euro). La medesima risoluzione ha inoltre specificato che, qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite di euro 516.456,90, i crediti da quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale.

Il citato limite non trova applicazione con riferimento alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge, hanno presentato all'Agenzia delle entrate un'apposita istanza preventiva ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000.

Nel **punto 7** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8.

ATTENZIONE In caso di versamenti per ravvedimento operoso effettuati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, l'importo indicato nel punto 7 deve essere comprensivo dei relativi interessi.

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il prospetto ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice "K" nel punto 10. Nel prospetto ST intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 10. In questo caso il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata ed i punti 4, 5 e 6 del prospetto ST della società incorporante. Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali regionali all'IRPEF ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dall'operazione straordinaria. In questo caso, nel prospetto ST (seconda sezione) intestato alla società estinta andranno compilati i punti 1, 2, 11 e 13.

In caso di versamenti di ritenute IRPEF, addizionali regionali all'IRPEF, anche per assistenza fiscale, e di imposta sostitutiva effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 7 va riportato l'importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel **punto 8**. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione. Nel **punto 9** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso.

Per la compilazione del **punto 10** devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997;
- B** – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2009 erogati entro il 12 gennaio 2010;
- C** – nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2000, erogata a lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040;
- D** – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2009 nel mese di gennaio 2010;
- E** – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2009 nel mese di febbraio 2010;
- F** – presenza nella colonna "importi a debito versati" del modello di pagamento F24 di importi inferiori all'unità di euro che per effetto del troncamento non trovano esposizione nel punto 7 del prospetto ST;
- K** – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto;
- N** – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionali regionali all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionali all'IRPEF, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto IRPEF dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- P** – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito d'imposta sostitutiva derivante dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, successivamente prorogato dall'art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria;
- Q** – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito derivante dal differimento di 20 punti percentuali dell'acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2009, disposto dal decreto-legge del 23 novembre 2009, n. 168;

- S** – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali regionali di competenza dell'anno d'imposta corrente;
- T** – nel caso di utilizzo in compensazione interna (esclusivamente nella prima sezione del presente prospetto) del credito:
- per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del Tuir;
 - per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir;
- Z** – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nel **punto 11** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti effettuati presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato o di Tesoreria regionale, indicare l'importo delle ritenute operate nel punto 2, l'importo eventualmente utilizzato a scomputo nei punti 4 e 5, l'importo delle ritenute versate nel punto 7, il Capitolo nel punto 11, barrare la casella del **punto 12** e indicare la data di versamento nel punto 14. Per i versamenti delle addizionali regionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod. F24 (es. 3802). Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24EP, deve essere indicato nel punto 11 il codice tributo esposto nel medesimo mod. F24EP e non deve essere barrata la casella "tesoreria". Se nello stesso periodo sono effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello Stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo.

Nel **punto 13** della seconda sezione deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla **tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 14** va indicata la data del versamento.

10. PROSPETTO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF

ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Il prospetto SV deve essere utilizzato per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF effettuate anche in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti

ATTENZIONE Con l'art. 3 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell'Economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 143 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è stato previsto che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia attribuito direttamente ai comuni di riferimento.

Relativamente ai versamenti da effettuare nella delega di pagamento Mod. F24 devono essere compilati tanti righi quanti sono i comuni interessati al versamento dell'addizionale comunale.

L'esposizione dei dati di versamento nel presente prospetto deve essere, invece, effettuata in forma aggregata.

Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere come riferimento la data di versamento. Pertanto, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni.

Si precisa che nelle ipotesi in cui ci sia: difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo, presenza di versamenti per ravvedimento, versamenti codificati con diverse note (punto 10) e presenza di versamenti effettuati in tesoreria, nel prospetto SV vanno compilati più righi per l'indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data.

Qualora i righi del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

ATTENZIONE Nel caso in cui la presentazione del Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO sia stata effettuata avvalendosi della facoltà di suddividere il suddetto modello, i sostituti d'imposta tenuti all'invio delle sole comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi NON dovranno procedere alla compilazione del presente prospetto, rimanendo per loro l'obbligo dell'invio dei prospetti SS, ST e SX.

Compilazione del modello di pagamento F24

In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l'anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.

Ad es. nel caso di versamento di trattenute di addizionale comunale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2008 indicare come anno di riferimento il 2008.

Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal prospetto SV e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del prospetto SV. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento.

La risoluzione n. 395/2007 ha individuato i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare l'informazione del mese di riferimento. Pertanto non è più possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, stesse ritenute relative a più mesi.

Prospetto SV Generalità

I dati da indicare nel prospetto, SV devono riferirsi:

- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2009 con riferimento all'anno 2008, nonché le trattenute e i relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2009 con riferimento all'anno 2009. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali comunali all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2009;
- alle trattenute effettuate a titolo di addizionali comunali all'IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2009 nonché ai relativi versamenti.

Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2009 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2010 con riferimento all'anno 2009.

Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, il sostituto d'imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura però di riportare al punto 10 il codice "N". Il sostituto cedente indicherà i dati relativi alle residue rate non prelevate nel rigo SS4 del prospetto SS.

Si supponga ad esempio che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre il sostituto d'imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime 2 rate di addizionali comunali a saldo di 100 euro ciascuna. In tal caso la compilazione è la seguente: prospetto SV sostituto cessionario:

punto 1, 10/2009;
punto 2, 100;
punto 7, 100;
punto 10, N;
punto 11, 3848;
punto 14, 16/11/2009;

punto 1, 11/2009;
punto 2, 100;
punto 7, 100;
punto 10, N;
punto 11, 3848;
punto 14, 16/12/2009.

Si precisa che il sostituto cessionario dovrà procedere per gli altri dipendenti che non sono stati interessati all'operazione straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l'indicazione del codice N nel punto 10.

**Modalità di compilazione
del prospetto SV**

Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo:

- delle addizionali comunali trattenute;
- delle somme e degli interessi (per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale.

Qualora per effetto delle operazioni di conguaglio relative al 2009, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionali comunali all'IRPEF devono sempre essere compilati appositi rigi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni.

In tal caso dovrà essere compilato un rigo del presente prospetto nel quale, dovranno essere indicati:

- nel punto 2, le trattenute effettivamente operate;
- nel punto 4 e/o 5, il relativo importo utilizzato per le restituzioni;
- nel punto 7, l'importo da versare.

Il predetto rigo dovrà essere compilato anche se l'importo da versare è pari a zero.

Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionali regionali o comunali all'IRPEF a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando, importi trattenuti a titolo di addizionali comunali all'IRPEF.

L'importo restituito utilizzando le somme indicate deve essere esposto, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 4 del prospetto SX mentre l'importo utilizzato per le restituzioni, deve essere indicato al rigo SX4, colonna 5.

Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituto trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF operate nell'anno 2009 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.

Nei punti 4 e 5 devono essere indicati gli importi che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2.

Nel **punto 4** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato nel punto 2 al netto degli importi relativi alle eccedenze di versamento che devono essere indicati nel successivo punto 5.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX) utilizzando somme trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF;
- abbia rimborsato crediti di addizionali regionali e comunali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX);
- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX1, colonna 2 del prospetto SX);
- abbia a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata (da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del prospetto SX);
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2008 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 2 del prospetto SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 3 del prospetto SX);
- abbia a disposizione crediti di imposte sostitutive derivanti dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, successivamente prorogato dall'art. 15 del D.L. 29 novem-

bre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria (da evidenziare nel rigo SX1 colonna 5 del prospetto SX).

Si precisa che qualora il sostituto abbia utilizzato in compensazione interna il credito derivante dal differimento di 20 punti percentuali dell'acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2009, disposto dal decreto-legge del 23 novembre 2009, n. 168, deve indicare nel presente punto l'ammontare del credito utilizzato a scomputo. In tal caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice Q.

Nel **punto 5** va indicato esclusivamente l'importo dei versamenti in eccesso che si è generato a seguito di versamenti relativi al 2009 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2. La somma di tali importi dovrà essere riportata nel rigo SX4, colonna 5 del prospetto SX.

Nel **punto 6** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

Si ricorda che per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (516.456,90 euro).

La medesima risoluzione ha inoltre specificato che, qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite di euro 516.456,90, i crediti da quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale.

Il citato limite non trova applicazione con riferimento alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge, hanno presentato all'Agenzia delle entrate un'apposita istanza preventiva ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000.

Nel **punto 7** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8.

ATTENZIONE In caso di versamenti per ravvedimento operoso effettuati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, l'importo indicato nel punto 7 deve essere comprensivo dei relativi interessi.

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le tratte a titolo di addizionali comunali all'IRPEF sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il prospetto SV intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice "K" nel punto 10. Nel prospetto SV intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 10. In questo caso il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto SV intestato alla società incorporata ed i punti 4, 5 e 6 del prospetto SV della società incorporante.

In caso di versamenti di addizionali comunali all'IRPEF, anche per assistenza fiscale, effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 7 va riportato l'importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel **punto 8**. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.

Nel **punto 9** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso.

Per la compilazione del **punto 10** devono essere utilizzati i seguenti codici:

- B** – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2009 erogati entro il 12 gennaio 2010;
- D** – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2009 nel mese di gennaio 2010;
- E** – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2009 nel mese di febbraio 2010;
- F** – presenza nella colonna "importi a debito versati" del modello di pagamento F24 di importi inferiori all'unità di euro che per effetto del troncamento non trovano esposizione nel punto 7 del prospetto SV;
- K** – se nel rigo sono riportati i dati delle trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto SV intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF indicate nel prospetto SV intestato al soggetto estinto;
- N** – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate, di addizionali comunali all'IRPEF nonché del saldo e acconto, delle addizionali comunali all'IRPEF, dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- P** – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito d'imposta sostitutiva derivante dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, successivamente prorogato dall'art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria;
- Q** – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito derivante dal differimento di 20 punti percentuali dell'acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2009, disposto dal decreto-legge del 23 novembre 2009, n. 168;
- S** – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza dell'anno d'imposta corrente;
- Z** – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nel **punto 11** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti delle addizionali comunali effettuati presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato o di Tesoreria regionale, indicare l'importo delle trattenute effettuate nel punto 2, l'importo eventualmente utilizzato a scomputo nei punti 4 e 5, l'importo delle trattenute versate nel punto 7, nel punto 11 indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod. F24 (es. 3816, 3847, 3860 e 3848), barrare la casella del **punto 12** e indicare la data di versamento nel punto 14. Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24EP, deve essere indicato nel punto 11 il codice tributo esposto nel medesimo mod. F24EP e non deve essere barrata la casella "tesoreria".

Nel **punto 14** va indicata la data del versamento.

11. PROSPETTO SX - RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

In questo prospetto devono essere riportati i dati riepilogativi:

- *del credito 2008 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2009 e del suo utilizzo:*
 - in compensazione esterna, tramite Mod. F24, ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 entro la data di presentazione di questa dichiarazione (2 agosto 2010) ;

– in compensazione interna mediante utilizzo a scomputo nel punto 4 della prima e seconda sezione del prospetto ST, e nel punto 4 del prospetto SV della presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come modificato dal D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999;

• *dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2009 e del loro utilizzo:*

– in compensazione interna nei punti 4 e 5 della prima e seconda sezione del prospetto ST, e nei punti 4 e 5 del prospetto SV della presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come modificato dal D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999.

Tali dati vanno evidenziati ai righe SX1 e SX4.

Il prospetto SX è finalizzato inoltre ad evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra enti impositori diversi (es. Stato e regioni) nonché i crediti verso enti diversi dall'erario al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori.

Tali dati vanno evidenziati analiticamente nei righe da SX5 a SX30.

Nel **rigo SX1, colonna 1**, deve essere indicato:

• l'importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno restituiti utilizzando:

– somme anticipate dal sostituto stesso;

– ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a tassazione ordinaria (es. ritenute su redditi lavoro autonomo, ritenute su redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata);

– trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF effettuate per gli stessi fini e nell'ambito delle medesime operazioni di conguaglio.

Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2010;

• l'importo complessivo dei crediti di addizionali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno.

Nel rigo SX1, **colonna 2**, deve essere indicato l'importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale mentre a **colonna 3**, deve essere indicato il credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta.

Nel rigo SX1, **colonna 4**, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dai prospetti ST e SV.

Nel rigo SX1, **colonna 5**, deve essere indicato l'importo del credito d'imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, successivamente prorogato dall'art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria.

Nel rigo SX1, **colonna 6** deve essere indicato l'importo del credito derivante dal differimento di 20 punti percentuali dell'acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2009, disposto dal decreto-legge del 23 novembre 2009, n. 168.

Gli importi delle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del rigo SX1 sono compresi nell'importo indicato nel rigo SX4, colonna 4.

Il **rigo SX4** è strutturato su sei colonne nelle quali devono essere indicati i dati complessivi relativi al credito e alle compensazioni effettuate nell'anno 2009.

In particolare:

• nella **colonna 2** va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione (mod. 770/2009).

Nel caso di trasmissione integrale della dichiarazione Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO (sezione I del riquadro "Redazione della dichiarazione" del frontespizio compilata), l'ammontare del credito da riportare a colonna 2 si ottiene dalle seguenti colonne del mod. 770/2009:

SX 32 (colonna 2 – colonna 1) + SX33 (colonna 2 – colonna 1)

Nel caso di trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro dipendente (sezione III del riquadro "Redazione della dichiarazione" del frontespizio compilata) l'ammontare del credito da riportare nella colonna 2 è invece pari a:

SX 32 (colonna 2 – colonna 1)

Nel caso di trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (sezione IV del riquadro "Redazione della dichiarazione" del frontespizio compilata) l'ammontare del credito da riportare nella presente colonna è infine pari a:

SX33 (colonna 2 – colonna 1)

- nella **colonna 3** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 2 utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- nella **colonna 4**, deve essere riportata la somma risultante dalla seguente operazione SX1 (colonna 1 + colonna 2 + colonna 3 + colonna 4 + colonna 5 + colonna 6);
- nella **colonna 5**, deve essere riportata la somma delle colonne 4 e 5 della prima e seconda sezione dei diversi righi del prospetto ST, e delle colonne 4 e 5 dei diversi righi del prospetto SV al netto di quanto riportato al rigo SX38 colonna 1, al rigo SX39 colonna 1;
- nella **colonna 6** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 2 meno colonna 3 più colonna 4 meno colonna 5, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, avvalendosi del Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2010, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 7** va indicato l'importo di colonna 2 meno colonna 3 più colonna 4 meno colonna 5, chiesto a rimborso. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 6.

Qualora nella colonna 6 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l'importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d'imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2010 SEMPLIFICATO compilando il frontespizio e il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell'anno 2009 non sono state operate ritenute alla fonte, al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.

I **rigi** da **SX5** a **SX30** devono essere compilati dal sostituto d'imposta che:

- nel corso del 2009 ha effettuato compensazioni ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997 tra enti impositori diversi;
- risulti a credito verso enti diversi dall'erario.

ATTENZIONE Qualora il dichiarante sia tenuto a compilare i rigi da SX5 a SX30, dovranno essere evidenziate anche le compensazioni effettuate nell'ambito del medesimo ente impositore.

I **rigi** da **SX5** a **SX30** non devono essere compilati:

- dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997;
- dai sostituti di imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, esclusivamente nell'ambito dei medesimi enti destinatari del tributo, purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall'erario.

Nel **rigo SX5** deve essere esposta sempre la quota di competenza dell'Erario.

Nel **rigo SX6** deve essere esposto il credito di addizionale comunale 2007 sorto prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007 per il quale non era prevista la distinta imputazione per singolo comune.

Nei rigi da SX7 a SX30, è presente la colonna 1 "Codice". In tale colonna, per ogni singolo rigo, dovrà essere indicato il codice catastale nel caso di addizionale comunale e il codice regione nel caso di addizionale regionale.

Qualora i rigi da SX7 a SX30 del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

Nei **rigi** da **SX5** a **SX30**, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza, avendo cura che la somma degli importi indicati dai rigi SX5 a SX30, per ciascuna colonna corrisponda alle totalizzazioni evidenziate alle colonne da 2 a 7 del rigo SX4. Si supponga, a titolo esemplificativo, che un sostituto d'imposta operi nel mese di aprile 2009 trattenute di addizionale regionale (regione Lazio) per 100 euro (codice tributo 3802) e che utilizzi le medesime trattenute, per un importo di 30 euro, per restituire un credito IRPEF sulle retribuzioni ordinarie determinatosi in sede di conguaglio per cessazione di un rapporto di lavoro dipendente avvenuta in data 30 aprile 2009. Nell'esempio prospettato, occorrerà compilare la seconda sezione del prospetto ST e il prospetto SX nel seguente modo:

- seconda sezione del prospetto ST:
 - punto 1, 4/2009;
 - punto 2, 100 euro;
 - punto 4, 30 euro;
 - punto 7, 70 euro;
 - punto 11, 3802;
 - punto 13, il codice 8 (regione Lazio);
 - punto 14, 18/05/2009;
- prospetto SX:
 - rigo SX1, colonna 1, 30 euro;
 - rigo SX4, colonna 4, 30 euro;
 - rigo SX4, colonna 5, 30 euro;
 - rigo SX5 (Erario), colonna 4, 30 euro (in quanto l'Erario risulta debitore);
 - rigo SX7, colonna 1, 08 (regione Lazio), colonna 5, 30 euro (in quanto la regione Lazio risulta creditrice verso l'erario, essendo la restituzione di ritenute erariali avvenuta con trattativa di addizionale di spettanza della regione Lazio).

11.1**Regioni
a statuto speciale**

Per la compilazione del rigo SX31 seguire le seguenti istruzioni:

■ Valle d'Aosta

La **casella 1** deve essere barrata dai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente spettanti alla Regione Valle d'Aosta. In particolare la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1920, 1921, 1914 e 1916.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti ubicati fuori dal territorio regionale, utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

■ Sardegna

La **casella 2** deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'IRPEF, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1912 e 1913.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

■ Sicilia

La **casella 3** deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti e che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1612 e 1613.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale e che hanno utilizzato per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

11.2**Riepilogo
del credito
da utilizzare
in compensazione**

La compilazione di tale sezione è obbligatoria qualora dalla presente dichiarazione risulti un credito richiesto in compensazione (rigo SX4, colonna 6).

La sezione è volta a consentire un corretto utilizzo del suddetto credito qualora nel periodo d'imposta successivo il sostituto intenda avvalersi della facoltà di trasmettere le Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente ed i relativi prospetti SS, ST, SV e SX separatamente dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo e dai relativi prospetti SS, ST e SX. In questa ipotesi, infatti, il sostituto potrà effettuare compensazioni all'interno di ciascun prospetto ST e SV (in caso di trasmissione delle sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente), di ciascun prospetto ST (in caso di trasmissione delle sole Comunicazioni dati lavoro autonomo), ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997, utilizzando esclusivamente crediti aventi la stessa natura delle ritenute che si intendono compensare.

Nel **rigo SX32, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati nonché dall'assistenza fiscale prestata. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX32 colonna 2 – SX32 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, esclusivamente con il codice tributo 6781.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata, unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e dei relativi prospetti SS, ST, SV ed SX, potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati.

Nel **rigo SX33, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX33 colonna 2 – SX33 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, esclusivamente con il codice tributo 6782.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata, unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo e dei relativi prospetti SS, ST ed SX, potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi.

Si ricorda che l'importo del credito complessivamente ceduto non può superare euro 516.456,90 in quanto opera il limite di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si precisa inoltre che anche per i crediti ceduti dovranno essere utilizzati nel modello di pagamento F24 esclusivamente i codici tributo 6781 e 6782 sopra indicati secondo la provenienza del credito.

11.3**Riepilogo
altri crediti**

Nel **rigo SX35**, indicare il credito corrispondente alle ritenute di cui all'art. 25, ultimo comma del D.P.R. n. 600 del 1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo n. 143 del 30 maggio 2005, da utilizzare in compensazione esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 (codice tributo 6788).

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo a credito risultante dalla colonna 3 del rigo SX35 della precedente dichiarazione nonché il credito maturato nel 2009 a seguito del rimborso, in tale anno, delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell'Unione Europea, e non dovute ai sensi dell'art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nella **colonna 2**, il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2009 mediante modello F24 (codice tributo 6788);
- nella **colonna 3**, il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2.

Nel **rigo SX37** devono essere forniti i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 211, 212 e 213 della legge n. 662 del 23/12/1996, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1° gennaio 2009 (credito risultante dal rigo SX37 col. 6 della precedente dichiarazione aumentato della rivalutazione);
- nella **colonna 2**, l'importo del credito acquisito per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2009 che non comportano estinzione del sostituto d'imposta (es. acquisto di azienda);
- nella **colonna 3**, l'importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2009 che non comportano estinzione del sostituto d'imposta (es. cessione di azienda);
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 1250) dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 a compensazione delle ritenute operate nell'anno sul TFR a qualunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 20/03/2001;
- nella **colonna 5**, l'importo del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel punto 6 del prospetto ST (prima sezione) della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell'anno sul TFR erogato;
- nella **colonna 6**, l'importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2009 dalla seguente operazione:

$$\text{colonna 1} + \text{colonna 2} - \text{colonna 3} - \text{colonna 4} - \text{colonna 5}.$$

Si ricorda che il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate.

Il contribuente che vanti al primo gennaio 2009 esclusivamente un credito da anticipo sul TFR non è tenuto alla presentazione del Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO sempreché non sia tenuto per altri motivi a tale adempimento.

Il **rigo SX38** è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il credito per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del Tuir relativo al 2009. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito riconosciuto relativo all'anno d'imposta 2009;
- nella **colonna 2** l'ammontare del credito riconosciuto per famiglie numerose, successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio.

Il **rigo SX39**, è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir relativo all'anno d'imposta 2009.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1** l'ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione nell'anno d'imposta 2009;
- nella **colonna 2** l'ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio a seguito di una pluralità di rapporti.

Il **rigo SX40** è riservato ai sostituti che hanno erogato un bonus a soggetti residenti componenti un nucleo familiare a basso reddito di cui all'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. In particolare, nella colonna 1 indicare l'ammontare di tale bonus straordinario erogato.

APPENDICE

COMPILAZIONE DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

GENERALITÀ

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali, relativi all'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema. La certificazione va consegnata al contribuente dai datori di lavoro entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi ad anni successivi all'approvazione di un nuovo schema di certificazione.

Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere esposti in Euro, in particolare, gli importi relativi alle voci retributive devono essere arrotondati all'unità inferiore fino a 49 centesimi di Euro e all'unità superiore da 50 centesimi in poi, mentre gli importi relativi alle contribuzioni trattenute potranno essere indicati al centesimo di Euro.

Dati generali

Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, vanno riportati necessariamente:

- con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale;
- con riferimento al dipendente, il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso, nonché la data di nascita, il comune (o Stato estero) e la provincia di nascita.

PARTE C

1. Dati previdenziali e assistenziali

INPS

Nella presente certificazione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi. Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (variazione nel corso dell'anno di Ente pensionistico di appartenenza) può essere consegnata un'unica certificazione compilando ulteriori righe, identificati da una numerazione progressiva (ad esempio rigo uno, rigo due ecc.), ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto legge 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978 n. 467 (modello 01/M), ovvero alla presentazione del Mod. DAP/12. Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituiti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l'anno 2009 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Il datore di lavoro è, pertanto, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'INPS. Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n. 240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema DM10.

Imponibile ai fini previdenziali

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS per i lavoratori dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'articolo 51 del TUIR, non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima, più propriamente ed incisivamente, attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni.

Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 2009 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2009 ma riferiti a dicembre 2008 (tali importi avranno, infatti, rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2008) degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2010, ma riferiti a dicembre 2009.

Casi particolari

Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:

- contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi

circolari n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999, messaggio n. 146 del 24 settembre 2001);

- contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito);
- contribuzione "figurativa" correlata ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dei decreti ministeriali 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158 (Circ. INPS n. 193 e 194 del 22 novembre 2000);
- contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), per gli amministratori locali.

SEZIONE 1

Lavoratori subordinati

Nel **punto 1 – Matricola azienda** – deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Il **punto 2 – Ente pensionistico Inps** – va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle Aziende Elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri), Gestione speciale ex enti pubblici creditizi).

Il **punto 3 – Altro ente pensionistico** – deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS (ad esempio: INPDAP, INPGI, ENPALS).

Nel **punto 4 – Imponibile previdenziale** – indicare l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).

Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali.

Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (ad esempio, per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex DPR n. 602/70, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, co. 18, della legge n. 335/1995 fissato per l'anno 2009 in euro 91.507,00), la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS.

Relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67 del 1997).

L'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo; ai fini del relativo accreditamento contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento "preavviso" dell' EMens.

Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto, sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig, SA/vig ovvero da O1.2005 EMens rettificativo).

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoratori a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari per la compilazione del punto 4:

a) operai dell'edilizia

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.

Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento. Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale punto;
- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo;
- l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo.

In tale campo va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale);

b) lavoratori a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità per la compilazione di tale campo:

- indicare l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia;
- indicare gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali.

I **punti da 5 a 7 – Contributi dovuti** – riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente, scaduti all'atto della consegna della certificazione.

In caso di contributi omessi in tutto o in parte, potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento nelle annotazioni.

In particolare barrare:

- il **punto 5** nel caso in cui i contributi siano stati interamente versati;
- il **punto 6** nel caso in cui i contributi siano stati parzialmente versati;
- il **punto 7** nel caso in cui i contributi non siano stati versati.

Nel **punto 8 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti** – va indicato l'importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS (es: contributi INPDAP, ecc.).

Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 9,19% (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000);
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

I **punti 10 e 11 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS** – riguardano le denunce retributive dei lavoratori dipendenti trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 (circolare INPS n. 152 del 22 novembre 2004).

In particolare:

- il **punto 10** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori Emens;
- nel **punto 11** (alternativo al punto 10) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

SEZIONE 2

Collaborazioni coordinate e continuative

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2009 ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335.

Nel **punto 12 – Compensi corrisposti al collaboratore** – indicare il totale dei compensi corrisposti nell'anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, co.18, della legge n. 335/1995, pari per l'anno 2009 ad euro 91.507,00. Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2009 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2010 ma relative all'anno 2009 (art. 51, co.1, DPR n. 917/1986);

Nel **punto 13 – Contributi dovuti** – indicare il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2009;

Nel **punto 14 – Contributi a carico del collaboratore** – indicare il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);

Nel **punto 15 – Contributi versati** – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

I **punti 16 e 17 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS** – riguardano le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dalle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio 2005, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 (circolare INPS n. 152 del 22 novembre 2004).

In particolare:

- il **punto 16** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia EMens;
- nel **punto 17** (alternativo al punto 16) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

PARTE C

2. Dati previdenziali

INPDAP

L'art.44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ha previsto a decorrere dal 2005, con riferimento alle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di gennaio dello stesso anno che i sostituti d'imposta, tenuti al rilascio della certificazione di cui ai commi 6ter e 6quater (certificazione unica ai fini fiscali e contributivi) devono trasmettere, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, riferiti ai dipendenti iscritti all'INPDAP.

Pertanto, essendo già state acquisite a decorrere dall'anno 2005 tutte le informazioni occorrenti per la tenuta delle posizioni previdenziali, per l'erogazione delle prestazioni e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'INPDAP, il CUD è stato totalmente modificato divenendo certificazione riepilogativa dei dati contenuti nella Denuncia Mensile Analitica.

Stante quanto sopra specificato i sostituti d'imposta dovranno compilare i campi relativi al totale imponibile e al totale contributi per tutte le Casse gestite dall'INPDAP.

I dati previdenziali devono essere certificati da tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP nonché dagli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP. La certificazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP e dalla sola gestione assicurativa Cassa Unica del Credito - in applicazione delle D.M. 45/2007, modificato dall'art. 3-bis della legge n. 222/2007 (nota operativa n. 1 del 29/02/2008 della Direzione Centrale Credito e circolare n. 11 del 07/07/2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa e Direzione Centrale Credito).

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assicurativi

I dati contenuti nel presente schema di certificazione riguardano l'imponibile contributivo, ai fini previdenziali ed assicurativi, dovuto all'INPDAP.

La certificazione, pertanto, ha ad oggetto tutti i redditi suddetti corrisposti nel 2009 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrative dall'INPDAP, secondo le sotto riportate istruzioni:

- Cassa Pensioni Statali;
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDEP;
- Cassa Unica del credito.

Regole generali

La certificazione riguarda i dati imponibili e relativi contributi per l'anno 2009, oltre a quelli relativi a corresponsione di retribuzioni afferenti ad anni precedenti, meglio illustrati tra i "Casi particolari". Per la compilazione dei punti occorre fare riferimento alle istruzioni relative alla compilazione ed alla trasmissione della Denuncia Mensile Analitica impartite dall'INPDAP con la circolare n. 59/2004 pubblicata sul sito dell'Istituto.

Con le istruzioni che seguono, si illustrano i criteri di riepilogo dei dati già trasmessi nel corso dell'anno di denuncia all'INPDAP dalle Amministrazioni iscritte.

Ogni punto risulta essere la sintesi dei correlati campi che sono stati esposti dagli Enti nelle denunce mensili, già trasmesse secondo le modalità della richiamata circolare n. 59/2004.

Le Amministrazioni iscritte sono tenute alla compilazione di una sezione del quadro "Dati Previdenziali ed Assistenziali INPDAP" per ogni anno di riferimento, senza tenere conto di eventuali variazioni di tipo impiego, tipo servizio ed aliquote contributive avvenute in corso d'anno.

Per il personale in regime di TFR gli enti datori di lavoro si atterrano alle disposizioni fornite con circolare n. 30 del 1° agosto 2002. In caso di decesso dell'iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali.

Imponibile previdenziale

Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa (D.Lgs. n. 314 del 1997 – circolare n. 29 del 27 maggio 1998) corrisposti entro l'anno di riferimento della certificazione e, quindi, oggetto di mandati di pagamento emessi entro il 31 dicembre 2009.

Cassa Pensioni Statali

Con particolare riguardo agli iscritti alla Cassa Pensioni Statali, il dichiarante che eroga il trattamento fondamentale di retribuzione dovrà indicare nella parte C "dati previdenziali", al punto 18 il codice fiscale della sede di servizio dell'iscritto.

La sede di servizio è la struttura o sede amministrativa dove effettivamente l'iscritto presta servizio.

In caso di trasferimento del dipendente, solo qualora l'Amministrazione versante sia la stessa, si può indicare l'ultima sede di servizio. Esempi:

- **personale della scuola**

Il sostituto d'imposta principale del personale scolastico indicherà al punto 18 il codice fiscale dell'ultima Scuola presso cui è stato prestato il rapporto di lavoro nell'anno 2009. Ove trattasi di personale le cui competenze vengono erogate dall'Istituto scolastico ci sarà coincidenza tra sostituto d'imposta e dichiarante. Pertanto, il codice fiscale indicato al punto 18 coinciderà con il codice fiscale del sostituto d'imposta;

- **personale della Difesa**

Per la definizione della sede di servizio si fa richiamo alle disposizioni fornite dal Ministero della Difesa con direttiva del 23 luglio 2001 prot. n. DGPM/IV/10/92284, All."B", punto 4 lettera b).

Cassa Unica per il Credito

Ai fini delle prestazioni creditizie sono imponibili tutte le retribuzioni pensionabili (L.23/12/1996 n.662). Sono da contrassegnare con il codice identificativo della suddetta Cassa anche i periodi riguardati dalla contribuzione figurativa, per tutte le tipologie previste dal D.Lgs. n. 564 del 1996 (cfr. circolare prot. n. 64496 del 29 maggio 1997).

Casi particolari

Ente in liquidazione

Nel caso di liquidazione di un'amministrazione pubblica, quest'ultima è tenuta alla certificazione per il tramite del commissario liquidatore.

Successione tra Amministrazioni

In caso di incorporazione o fusione tra Amministrazioni, il dichiarante è tenuto alla compilazione di distinti quadri per la frazione di anno di competenza, valorizzando il campo 18 con il codice fiscale delle relative Amministrazioni. Analogo criterio vige in caso di trasferimento del lavoratore.

Competenze arretrate

In caso di corresponsione di arretrati relativi ad anni precedenti va compilata un'apposita sezione, indicando gli imponibili ed i contributi dovuti per l'anno di riferimento.

Contribuzioni figurative

Per l'anno 2009 vengono richiesti il totale dell'imponibile ai fini pensionistici ed i relativi contributi, con esclusione dei periodi di servizio riguardati da contribuzione figurativa ai fini pensionistici (D.Lgs. n. 564 del 1996 – cfr. circolare n. 9 del 14 febbraio 1997), in quanto gli stessi sono stati già acquisiti in sede di DMA. Per i riflessi contributivi in materia di congedi parentali cfr. Circolare INPDAP n. 49 del 27/11/2000.

Retribuzioni erogate dalle OO.SS. soggette a contribuzione aggiuntiva

Le retribuzioni erogate ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 1996 dalle Organizzazioni Sindacali ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti all'INPDAP, in virtù del rapporto di lavoro preesistente, devono essere dichiarate dalle OO.SS. medesime.

Cariche elettive comunali e provinciali (art. 86 della L. n. 267/2000 di modifica all'art. 26 della L. 265/1999 ed art. 81 del T.U.E.L., come modificato dall'art. 2, comma 24 della legge 244 del 24/12/2007 - Legge Finanziaria 2008).

Per i dipendenti pubblici nominati amministratori locali elencati nell'articolo 86 della L.18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro l'amministrazione, presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, procederà alla compilazione della certificazione (cfr. Informativa n.5 del 18/3/2003 della D.C.P. di Fine Servizio e Previdenza Complementare e Informativa n.22 del 23/6/2003 della D.C. Entrate e nota operativa n. 6 del 18/07/2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa).

Regolarizzazione delle posizioni assicurative dei cooperanti con le organizzazioni non governative, posti in aspettativa senza assegni, riguardati dalla nota operativa n. 5 del 2/2/2005 e circolare n. 4 del 18/03/2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa - Uff. 1 Normativa e Contenzioso.

Ai dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, cooperanti con le organizzazioni non governative, collocati in aspettativa senza assegni, è riconosciuto il servizio reso ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza.

Pertanto gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi a questo Istituto previdenziale ed alla compilazione della relativa denuncia dei redditi ai fini fiscali e contributivi.

Compilazione dei punti da 18 a 35

Nel **punto 18 – C.F. Amministrazione** – deve essere indicato il codice fiscale della sede di servizio presso la quale il dipendente presta servizio.

Nel **punto 19 – Codice identificativo INPDAP** – deve essere indicato il numero progressivo assegnato dall'INPDAP.

Nel **punto 20 – Codice identificativo attribuito da SPT del MEF** – va indicato, per le sedi di servizio delle amministrazioni statali gestite dal Service personale tesoro del Ministero dell'Economia e delle finanze, l'apposito codice attribuito da questo Servizio.

Nei punti da 21 a 24 devono essere indicate le gestioni e/o fondi di pertinenza:

- punto 21 – *Cassa pensionistica*;
- punto 22 – *Cassa previdenziale*;
- punto 23 – *Cassa credito*;
- punto 24 – *Cassa ENPDEP*;

utilizzando uno dei codici sotto riportati:

Codice	Descrizione
1	Cassa Pensioni Statali
2	Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
3	Cassa Pensioni Insegnanti
4	Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
5	Cassa Pensioni Sanitari
6	I.N.A.D.E.L.
7	E.N.P.A.S.
8	E.N.P.D.E.P. (Assicurazione Sociale Vita)
9	Cassa Unica del Credito

Si precisa che nella compilazione del punto 22 (Cassa previdenziale) il relativo codice 6 o 7 dovrà essere seguito da:

Codice 001 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFR;

Codice 002 se trattasi di personale optante TFR;

Codice 003 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFS.

Nel **punto 25 – Anno di riferimento** – indicare l'anno cui si riferiscono gli imponibili ed i relativi contributi.

Nel **punto 26** (codici Casse 1, 2, 3, 4 e 5) – **Totale imponibile pensionistico** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2009 nel campo 32 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 27** (codici Casse 1, 2, 3, 4 e 5) – **Totale contributi pensionistici** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2009 nei campi 33 e 34 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 28** (codice Cassa 6 o 7) – **Totale imponibile TFS** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2009 nel campo 35 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 29** (codice Cassa 6 o 7) – **Totale contributi TFS** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2009 nel campo 36 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 30** (codice Cassa 6 o 7) – **Totale imponibile TFR** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2009 nel campo 37a dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 31** (codice Cassa 6 o 7) – **Totale contributi TFR** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2009 nel campo 38a dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 32** (codice Cassa 9) – **Totale imponibile Cassa Credito** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2009 nel campo 39 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 33** (codice Cassa 9) – **Totale contributi Cassa Credito** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2009 nel campo 40 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 34** (codice Cassa 8) – **Totale imponibile ENPDEP** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2009 nel campo 39 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 35** (codice Cassa 8) – **Totale contributi ENPDEP** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2009 nel campo 41 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Si precisa che dai totali di cui ai punti da 26 a 35 delle presenti istruzioni, va escluso quanto dichiarato con quadri V1 relativi ad anni precedenti, per i quali va compilata un'apposita sezione (Vedi Casi particolari - Competenze arretrate).

PARTE C

3. Dati previdenziali

IPOST

I dati previdenziali devono essere certificati dalla Società Poste Italiane s.p.a., dalle società ad essa collegate e dall'IPOST per il personale iscritto al Fondo di Quiescenza IPOST. I dati contenuti nel presente schema di certificazione riguardano l'imponibile contributivo ai fini previdenziali dovuto all'IPOST.

Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative può essere consegnata un'unica certificazione compilando ulteriori righe, identificati da una numerazione progressiva, ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Regole generali

Ogni periodo lavorato deve trovare la corretta correlazione con le indicazioni della corrispondente retribuzione erogata e la specifica posizione di servizio rivestita dall'iscritto.

Il periodo deve essere rappresentato nella sezione IPOST in tutti i suoi elementi giuridico-economici.

Le Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) e l'IPOST sono, quindi, tenute in via generale, alla compilazione di distinte sezioni corrispondenti alle frazioni d'anno lavorate, alle variazioni di tipo di impiego, tipo di servizio e aliquote contributive, nonché in occasione di corresponsione di retribuzioni afferenti ad un preciso arco temporale (es: compensi arretrati) meglio illustrati tra i "Casi particolari".

In caso di decesso dell'iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali.

Imponibile previdenziale

Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa (D.Lgs n. 314 del 1997) corrisposti entro l'anno di riferimento della certificazione e, quindi, oggetto di mandati di pagamenti emessi entro il 31 dicembre 2009.

Ai fini pensionistici è necessario indicare separatamente nei punti 55 e 56 le retribuzioni che concorrono alla formazione della prima quota di pensione (quota A) e della seconda quota (quota B). Il premio di produzione la cui erogazione è prevista da contratti collettivi di secondo livello, pur rientrando nella seconda quota di pensione, va indicato, al lordo della percentuale di decontribuzione, separatamente, al punto 60.

Casi particolari

Trasferimento lavoratore

In caso di trasferimento del lavoratore da Società/Ente ad altra Società/Ente, il dichiarante è tenuto alla compilazione di distinti quadri per la frazione di anno di competenza.

Competenze arretrate

In caso di corresponsione di arretrati relativi ad anni precedenti va compilata un'apposita sezione, per ogni anno, con l'indicazione del periodo di servizio cui si riferiscono e dell'importo degli emolumenti corrisposti a tal titolo. La compilazione della sezione deve seguire lo stesso criterio di spezzatura del periodo adottato nelle precedenti certificazioni, tenendo presente che non è necessario individuare il tipo di impiego, il tipo di servizio e i giorni utili se già acquisiti precedentemente.

Importi recuperati

In caso di recuperi di retribuzioni relativi ad anni precedenti, effettuati nel corso dell'anno 2009, va compilata un'apposita se-

zione, per ogni anno cui i recuperi si riferiscono, con l'indicazione del periodo di servizio cui si riferiscono, dell'importo degli emolumenti recuperati e relativi contributi preceduti dal segno – (meno). La compilazione della sezione deve seguire lo stesso criterio di spezzatura del periodo adottato nelle precedenti certificazioni, con l'indicazione dei codici di tipo impiego, di tipo servizio ed i giorni utili.

Indennità non annualizzabili

Rientrano nella fattispecie: l'indennità sostitutiva del preavviso con carattere risarcitorio e il compenso sostitutivo delle ferie non godute. L'ammontare delle predette indennità va evidenziato nel punto 61. Ove per lo stesso lavoratore ricorrano congiuntamente più situazioni di indennità non annualizzabili, è consentito sommare gli importi.

Contribuzioni figurative

Rientrano nella certificazione anche i periodi di servizio coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici (D.Lgs. n. 564 del 1996). Per tali eventi deve essere compilata apposita sezione, contrassegnando il punto 44 con il relativo codice della tabella "tipo servizio" identificativo della natura del servizio utile.

In caso di astensione facoltativa dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità e per assistenza ai figli, il dichiarante deve indicare al punto 55 (retribuzioni fisse e continuative) la retribuzione ridotta effettivamente corrisposta al dipendente. Nei campi relativi alle retribuzioni ai fini del TFS e TFR (58 e 59) deve essere indicata la retribuzione virtuale.

Retribuzioni erogate dalle OO.SS soggette a contribuzione agiuntiva

Le retribuzioni erogate ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. 564 del 1996 dalle Organizzazioni Sindacali ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti all'IPOST, in virtù del rapporto di lavoro preesistente, devono essere dichiarate dalle OO.SS. medesime.

Cariche elettive comunali e provinciali (art. 86 della L. n. 267/2000 di modifica all'art. 26 della L. 265/1999)

Per i dipendenti nominati amministratori locali elencati nell'art. 86 della L. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro, l'amministrazione presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, procederà alla compilazione della certificazione.

Compilazione dei punti da 36 a 81

Il **punto 36** deve essere utilizzato per l'inquadramento del dipendente: deve contenere i codici comparto (due caratteri), sotto comparto (due caratteri) e qualifica (sei caratteri) per le Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) e l'IPOST per le quali gli stessi sono previsti.

Nel **punto 37** deve essere indicato il codice fiscale delle Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) o dell'IPOST presso la quale il dipendente presta servizio.

Nel **punto 38** per i dipendenti iscritti all'IPOST assunti nel periodo di riferimento deve essere indicata la data della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro.

Nei **punti 39 e 40** vanno specificate le date di inizio e fine del rapporto di servizio, con riferimento al periodo di lavoro dell'anno da dichiarare espresso in giorno, mese, anno.

Il **punto 41** deve contenere il numero dei giorni utili ai fini della prestazione del trattamento di fine rapporto.

Nel **punto 42** deve essere indicata la motivazione della eventuale cessazione dal servizio, utilizzando i seguenti codici:

Codice	Descrizione
1	Destituzione per motivi disciplinari
2	Licenziamento art. 52 cc. nnl. con preavviso
3	Licenziamento art. 52 cc. nnl. senza preavviso
4	Risoluzione consensuale
5	Invalidità totale e permanente
6	Giusta causa
7	Giustificato motivo
8	Licenziamento
9	Passaggio ad altra amministrazione
10	Decesso
11	Collocamento a riposo per motivi disciplinari
12	Dispensa servizio
13	Dimissioni
14	Decadenza
15	Cessazione per anzianità (ante Poste)
16	Cessazione per limite di età (ante Poste)
17	Cessazione per limite di età
18	Cessazione per anzianità contributiva
19	Cessazione periodo prova
20	Fine contratto t. d.
21	Servizio militare
22	Rinuncia assunzione
23	Passaggio a Postecom
24	Passaggio a Egi Spa
25	Passaggio a Postevita

Nel **punto 43** va indicato il tipo di impiego, utilizzando uno dei seguenti codici:

Codice	Percentuale sgravio contributivo
1	Tempo indeterminato 0%
2	Tempo indeterminato disoccupato da almeno 24 mesi (anche part-time) 50%
3	Tempo indeterminato disoccupato da almeno 24 mesi (anche part-time) 100%
4	Tempo indeterminato in CIGS da almeno 24 mesi (anche part-time) 50%
5	Tempo indeterminato in CIGS da almeno 24 mesi (anche part-time) 100%
6	Tempo indeterminato disoccup.spec. da almeno 12 mesi (anche part-time) 75%
7	Tempo indeterminato disoccup.spec. da almeno 24 mesi (anche part-time) 75%
8	Tempo indeterminato disoccup.spec. da almeno 36 mesi (anche part-time) 75%
9	Tempo indeterminato lav. da almeno 3 mesi di CIGS (no part time) 100%
10	Tempo indeterminato lav. in mobilità ass. per max 12 mesi 100%
11	Tempo indeterminato lav.disabili fisc. totale (L:68/99 art. 3/a) 100%
12	Tempo indeterminato lav.disabili fisc. Parz. (L. 68/99 art.3/b) 50%
13	Tempo indeterminato lav. in mobilità ass. per max 18 mesi 100%
14	Tempo indeterminato assunzioni in partic. territori 100%
15	Tempo indeterminato assunzione partic. Territori dall'1/1/99 0%

16	Tempo indeterminato assunzione partic. Territori dall'1/1/00	0%
17	Tempo indeterminato assunzione partic. Territori dall'1/1/01 al 31/12/01	0%
18	Tempo indeterminato sgravio totale triennale	100%
19	Tempo determinato	0%
20	Contratto formazione lavoro	0%
21	Contratto formazione lavoro Bolzano	0%
22	Contratto di apprendistato	0%

Nel **punto 44** va indicato il codice corrispondente allo "stato di servizio" del dipendente, in riferimento al periodo da dichiarare, utilizzando uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
1	Full time
2	Part time verticale
3	Part time orizzontale
4	Maternità obbligatoria
5	Maternità facoltativa 80% 1-2 mesi
6	Astensione facoltativa 30% Legge 53/2000 fino a 3 anni
7	Maternità facoltativa 30% Legge 53/2000 3-4-5-6 mesi
8	Aspettativa sindacale retribuita
9	Aspettativa Legge 104 retrib. 30%
10	Aspettativa tossicodipend. Retr. 30%
11	Aspettativa malattia figlio non retribuita
12	Aspettativa personale
13	Malattia non retribuita
14	Aspettativa sindacale non retribuita
15	Aspettativa per cariche pubbliche
16	Aspettativa per cariche elettive
17	Aspettativa volontariato
18	Aspettativa tossicodipendente non retr.
19	Servizio militare
20	Richiamo militare 1-2 mesi
21	Richiamo militare dopo 1-2 mesi
22	Comando presso altra Amm. Pubbl.
23	Sospensione cautelare dal servizio
24	Sospensione senza assegno alimentare
25	CIG lunga durata
26	Astensione facoltativa 30% Legge 53/2000 3-8 anni
27	Congedo parentale Legge 53/2000 retribuzione 30%
28	Astensione facoltativa non retribuita Legge 53/2000
29	Congedo parentale Legge 53/2000 non retribuito
30	Congedo parentale straordinario Legge 388/2000

Nel **punto 45** va indicato:

- "1" per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di competenza;
- "2" per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di cassa.

Si intende aliquota di competenza quella relativa al periodo di riferimento delle retribuzioni; l'aliquota di cassa è riferita a quella vigente al momento dell'erogazione delle retribuzioni.

Nel **punto 46** devono essere indicate le giornate lavorative utili per l'erogazione delle prestazioni ai fini pensionistici e di trattamento di fine servizio.

Per l'indicazione dei giorni utili si deve fare riferimento ad un massimo di 312 giorni annui per i lavoratori "giornalieri" e 360 giorni per tutti gli altri lavoratori. In caso di servizio part-time, (Legge

n. 554 del 1988) l'indicazione dei giorni utili incide sulla misura della prestazione. Essi si calcolano moltiplicando il periodo determinato ai fini del diritto (punti **39** e **40**), per il rapporto tra orario settimanale effettivo e quello a tempo pieno. Diversamente, per il personale ad orario ridotto, i giorni utili ai fini della misura della prestazione sono pari al periodo di servizio svolto. Nei punti da **47** a **54** devono essere indicate le maggiorazioni spettanti, utilizzando i seguenti codici nonché i relativi giorni in cui è stato svolto il servizio utile ai fini delle maggiorazioni:

BENEFICI SPETTANTI PER MAGGIORAZIONI

Codice	Descrizione
1	Servizio in presenza di amianto
2	Non vedente (l. 113/85 e l. 120/91)
3	Lavoratori precoci (l. 449/97)
4	Combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte (l. 336/70 art. 2)
5	Imbarco su mezzi di superficie
6	Servizio a bordo di navi militari
7	Lavoratori precoci (l. 335/95 art. 1 comma 7)
8	Lavoratori sordomuti e invalidi (l. 388/2000, art. 80 comma 3)

Nel **punto 55** va indicato il totale delle retribuzioni, compresa l'indennità integrativa speciale, dovute per il periodo di riferimento, che concorrono a formare la quota A della pensione (emolumenti fissi e continuativi).

Nel **punto 56** deve essere indicato il totale delle retribuzioni accessorie per il periodo di riferimento (straordinari, indennità, incentivi, compenso per lavoro simultaneo, ecc.) che concorrono a formare la quota B della pensione. In questo punto non deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione erogato, (erogazione prevista da contratti collettivi di II livello) da segnalare al punto **60**.

Il **punto 57** deve essere compilato indicando tutti gli emolumenti fissi e ricorrenti con esclusione della I.I.S. ai fini della determinazione della maggiorazione del 18% assoggettabile a contributo. Nel **punto 58** indicare le retribuzioni imponibili ai fini della buonauscita (Trattamento Fine Servizio).

Il **punto 59** deve essere utilizzato per l'indicazione delle retribuzioni utili ai fini della prestazione del trattamento di fine rapporto. Nel **punto 60** deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione (previsto da contratti collettivi di II livello) corrisposto nell'anno, sia quale acconto per l'anno medesimo, sia a saldo dell'anno precedente. Le due erogazioni vanno indicate in sezioni separate.

Nel **punto 61** vanno indicate le indennità non annualizzabili erogate ai dipendenti di cui al sottoparagrafo "Casi particolari".

Il **punto 62** riguarda il personale iscritto cui si applica il sistema pensionistico misto o contributivo. Deve essere indicato l'importo corrispondente ai 6 scatti stipendiali stabiliti dal D.Lgs. n. 165 del 1997 art. 4, calcolati sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio come previsto dal comma 3 del suddetto art. 4.

Nel **punto 63** va indicata la retribuzione erogata per la 13^a mensilità.

Nel **punto 64** va indicata la data di opzione per il TFR se esercitata dal lavoratore, già in regime di TFS, nel corso dell'anno 2009.

Nel **punto 65** va indicato il codice fiscale delle Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) o dell'IPOST obbligati al versamento dei contributi obbligatori gravanti sulla retribuzione fissa e continuativa.

Nel **punto 66** va indicato il codice fiscale delle Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) o dell'IPOST obbligati al versamento dei contributi obbligatori gravanti sulla retribuzione accessoria.

Nel **punto 67** va indicato il totale dei contributi ai fini pensionistici a carico del dipendente, trattenuti dal datore di lavoro.

Nel **punto 68** deve essere indicato il totale dei contributi ai fini del trattamento di fine servizio a carico del dipendente, trattenuti dal datore di lavoro.

Il **punto 70** va barrato se trattasi di dipendente assunto ai sensi dell'art. 78, comma 6 della L. 388/2000.

Nel **punto 71** deve essere indicata l'Indennità Integrativa Speciale annua, conglobata per effetto dei rinnovi contrattuali nella voce stipendio tabellare, già inclusa negli emolumenti fissi e continuativi di cui al punto **55**.

Nel **punto 73** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2002.

Nel **punto 74** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2003.

Nel **punto 75** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2004.

Nel **punto 76** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2005.

Nel **punto 77** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2006.

Nel **punto 78** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2007.

Nel **punto 79** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2008.

Nel **punto 80** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2009.

Nel **punto 81** deve essere indicata la percentuale dell'aspettativa sindacale non retribuita concessa al dipendente in misura parziale.

■ SANZIONI E RAVVEDIMENTO

L'obbligo dei sostituti di imposta può sostanzarsi in un duplice adempimento, in particolare:

– entro il 2 agosto 2010 la presentazione del Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO per tutti i sostituti che hanno rilasciato certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo e non sono obbligati alla presentazione del Mod. 770/2010 ORDINARIO;

– entro il 2 agosto 2010 la presentazione del Mod. 770/2010 ORDINARIO, per tutti i soggetti che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.

Per tutti i termini connessi alla irrogazione di sanzioni e al ravvedimento deve aversi riguardo alla scadenza del termine di presentazione.

1. Sanzioni

A seguito del D.lgs. del 26 gennaio 2001 n. 32 la violazione è da considerarsi formale qualora l'errore o l'omissione non incida sulla determinazione del reddito, dell'imposta e del versamento del tributo e non ostacola l'esercizio dell'attività di controllo.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 258,00.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale e non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

Si applica, inoltre, la sanzione da euro 258,00, a euro 2.065,00, nei seguenti casi:

- presentazione della dichiarazione (originaria o integrativa) con ritardo non superiore a novanta giorni; in tale ipotesi la dichiarazione è valida;
- ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate (anche in caso di dichiarazione omessa), interamente versate comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione;
- mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero mancata esibizione o trasmissione degli stessi all'ufficio richiedente;
- dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;

La sanzione è di euro 51,00 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

Se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 258,00.

In caso di omissione o incompletezza, nella dichiarazione di sostituto di imposta, degli elementi previsti nell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione pecuniaria da euro 516,00 a euro 4.131,00.

In caso di omesso o di carente versamento delle ritenute alla fonte operate si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se il sostituto non opera in tutto o in parte la ritenuta alla fonte si applica la sanzione pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da euro 103,00 a euro 516,00.

2. Ravvedimento

L'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedi-

mento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute alla fonte dovute.

Il ravvedimento comporta riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

L'istituto del ravvedimento può essere applicato nelle seguenti ipotesi:

Dichiarazione tardiva o integrativa entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione

Se la dichiarazione originaria o integrativa è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta pari ad 1/12 di euro 258,00, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

Omesso od insufficiente versamento

Se le ritenute alla fonte operate non sono state versate, in tutto o in parte, nei termini previsti, la violazione può essere regolarizzata entro 30 giorni dalle prescritte scadenze con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale (3 per cento dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e 1 per cento dal 1° gennaio 2010) con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 2,5 per cento (pari ad 1/12 del 30 per cento).

Le violazioni non regolarizzate entro i predetti 30 giorni possono essere sanate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale sono state commesse, con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 3 per cento (pari ad 1/10 del 30 per cento) delle ritenute non tempestivamente versate per le violazioni commesse.

L'eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute – che precede il mancato versamento – può essere regolarizzata con il pagamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata com-

messa, di una sanzione pari al 2 per cento dell'ammontare delle ritenute non operate per le violazioni commesse.

Dichiarazione infedele - integrativa oltre novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento delle ritenute non versate riferibili ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati, con un minimo di euro 258,00 è ridotta al 10 per cento, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati sono state comunque interamente versate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria, la sanzione minima prevista, da euro 258,00, è ridotta ad 1/10, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga presentata la predetta dichiarazione integrativa;
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi riferiti alle ritenute eventualmente dovuti, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Inoltre, la sanzione di euro 51,00, prevista per ogni percipiente non dichiarato, è ridotta ad 1/10 alle medesime condizioni descritte in precedenza.

Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5/E del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni – Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

TABELLA SA - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|---|
| 1) Soggetto in normale attività | 3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività | 4) Soggetto estinto |

TABELLA SB - CLASSIFICAZIONE GENERALE NATURA GIURIDICA*Soggetti residenti*

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
30. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
31. Condomini
32. Depositi I.V.A.
33. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
34. Trust
35. Amministrazioni pubbliche
36. Fondazioni bancarie
37. Società europea
38. Società cooperativa europea

Soggetti non residenti

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust

TABELLA SC - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|--|
| 1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | 5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa |
| 2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione | 6) Periodo normale d'imposta |
| 3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | |

TABELLA SD - CATEGORIE PARTICOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
A	Pensionati	S	Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace e esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 47, comma 1, lett. f), del Tuir)
B	Pensionati da casellario pensionistico	T	Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, ecc.) (art. 47, comma 1, lett. g), del Tuir)
C	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati	T1	Indennità a parlamentare o a giudice costituzionale
D	Insegnanti e presidi di scuola media	T2	Assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare o a giudice costituzionale
E	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna	T3	Indennità o assegno vitalizio a parlamentare cessato dal mandato in corso d'anno
F	Graduati e truppa	T4	Corte Costituzionale categoria ad esaurimento
G	Sottufficiali	U	Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 47, comma 1, lett. h), del Tuir)
H	Ufficiali	V	Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 47, comma 1, lett. h-bis), del Tuir)
K	Magistrati	W	Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 47, comma 1, lett. i), del Tuir)
L	Dipendenti all'estero	Y	Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 47, comma 1, lett. l), del Tuir)
M	Soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 47, comma 1, lett. a), del Tuir)	Z	Eredi
N	Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir)	Z1	Eredi non residenti (Riservato all'INPS)
P	Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 47, comma 1, lett. c) del Tuir)		
Q	Ministri del culto (art. 47, comma 1, lett. d), del Tuir)		
R	Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 47, comma 1, lett. e), del Tuir)		

TABELLA SE - CAUSA CONGUAGLIO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto	5	Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta (ad esempio, compensi in natura)
2	Successioni con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede	6	Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio
3	Indennità erogate dall'INAIL	7	Altro
4	Indennità erogate dall'INPS		

TABELLA SF - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	09	Liguria	17	Toscana
02	Basilicata	10	Lombardia	18	Trento
03	Bolzano	11	Marche	19	Umbria
04	Calabria	12	Malise	20	Valle d'Aosta
05	Campania	13	Piemonte	21	Veneto
06	Emilia Romagna	14	Puglia	22	Sardegna R.S.S.
07	Friuli Venezia Giulia	15	Sardegna	23	Sicilia R.S.S.
08	Lazio	16	Sicilia	24	Valle D'Aosta R.S.S.

TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COSTA RICA.....	019	LITUANIA.....	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
AFGHANISTAN.....	002	CROAZIA.....	261	LUSSEMBURGO.....	092	SAINT-PIERRE E MIQUELON.....	248
AJMAN.....	239	CUBA.....	020	MACAO.....	059	SALOMONE ISOLE.....	191
ALBANIA.....	087	DANIMARCA.....	021	MACEDONIA.....	278	SALVADOR.....	064
ALGERIA.....	003	DOMINICA.....	192	MADAGASCAR.....	104	SAMOA.....	131
AMERICAN SAMOA.....	148	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	MADEIRA.....	235	SAN MARINO.....	037
ANDORRA.....	004	DUBAI.....	240	MALAWI.....	056	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANGOLA.....	133	ECUADOR.....	024	MALAYSIA.....	106	SENEGAL.....	152
ANGUILLA.....	209	EGITTO.....	023	MALDIVE.....	127	SEYCHELLES.....	189
ANTARTIDE.....	180	ERITREA.....	277	MALI.....	149	SERBIA.....	289
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ESTONIA.....	257	MALTA.....	105	SHARJAH.....	243
ANTILLE OLANDESI.....	251	ETIOPIA.....	026	MAN ISOLA.....	203	SIERRA LEONE.....	153
ARABIA SAUDITA.....	005	FAEROER (ISOLE).....	204	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SINGAPORE.....	147
ARGENTINA.....	006	FALKLAND (ISOLE).....	190	MAROCOCO.....	107	SIRIA.....	065
ARMENIA.....	266	FIJI, ISOLE.....	161	MARSHALL (ISOLE).....	217	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
ARUBA.....	212	FILIPPINE.....	027	MARTINICA.....	213	SLOVENIA.....	260
ASCENSION.....	227	FINLANDIA.....	028	MAURITANIA.....	141	SOMALIA.....	066
AUSTRALIA.....	007	FRANCIA.....	029	MAURITIUS.....	128	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
AUSTRIA.....	008	FUJJAYRAH.....	241	MAYOTTE.....	226	SPAGNA.....	067
AZERBAIGIAN.....	268	GABON.....	157	MELILLA.....	231	SRI LANKA.....	085
AZZORRE ISOLE.....	234	GAMBIA.....	164	MESSICO.....	046	ST. HELENA.....	254
BAHAMAS.....	160	GEORGIA.....	267	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BAHRAIN.....	169	GERMANIA.....	094	MIDWAY ISOLE.....	177	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BANGLADESH.....	130	GHANA.....	112	MOLDOVIA.....	265	SUDAFRICANA REPUBBLICA.....	078
BARBADOS.....	118	GIAMAICA.....	082	MONGOLIA.....	110	SUDAN.....	070
BELGIO.....	009	GIAPPONE.....	088	MONTENEGRO.....	290	SURINAM.....	124
BELIZE.....	198	GIBILTERRA.....	102	MONTSERRAT.....	208	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BENIN.....	158	GIBUTI.....	113	MOZAMBICO.....	134	SVEZIA.....	068
BERMUDA.....	207	GIORDANIA.....	122	MYANMAR.....	083	SVIZZERA.....	071
BHUTAN.....	097	GOUGH.....	228	NAMIBIA.....	206	SWAZILAND.....	138
BIELORUSSIA.....	264	GRECIA.....	032	NAURU.....	109	TAGIKISTAN.....	272
BOLIVIA.....	010	GRENADA.....	156	NEPAL.....	115	TAIWAN.....	022
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GROENLANDIA.....	200	NICARAGUA.....	047	TANZANIA.....	057
BOTSWANA.....	098	GUADALUPA.....	214	NIGER.....	150	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183
BOUVET ISLAND.....	280	GUAM.....	154	NIGERIA.....	117	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BRASILE.....	011	GUATEMALA.....	033	NIUE.....	205	THAILANDIA.....	072
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GUAYANA FRANCESE.....	123	NORFOLK ISLAND.....	285	TIMOR EST.....	287
BULGARIA.....	012	GUERNSEY.....	201	NORVEGIA.....	048	TOGO.....	155
BURKINA FASO.....	142	GUINEA.....	137	NUOVA CALEDONIA.....	253	TOKELAU.....	236
BURUNDI.....	025	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA ZELANDA.....	049	TONGA.....	162
CAMBODIA.....	135	GUINEA EQUATORIALE.....	167	OMAN.....	163	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAMERUN.....	119	GUYANA.....	159	PAESI BASSI.....	050	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	HAITI.....	034	PAESI NON CLASSIFICATI.....	799	TUNISIA.....	075
CANADA.....	013	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PAKISTAN.....	036	TURCHIA.....	076
CANARIE ISOLE.....	100	HONDURAS.....	035	PALAU.....	216	TURKMENISTAN.....	273
CAPO VERDE.....	188	HONG KONG.....	103	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).....	279	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CAROLINE ISOLE.....	256	INDIA.....	114	PANAMA.....	051	TUVALU.....	193
CAYMAN (ISOLE).....	211	INDONESIA.....	129	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	UCRAINA.....	263
CECA (REPUBBLICA).....	275	IRAN.....	039	PARAGUAY.....	052	UGANDA.....	132
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	IRAQ.....	038	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UMM AL QAIWAIN.....	244
CEUTA.....	246	IRLANDA.....	040	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UNGHERIA.....	077
CHAFARINAS.....	230	ISLANDA.....	041	PERÙ.....	053	URUGUAY.....	080
CHAGOS ISOLE.....	255	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	PITCAIRN.....	175	UZBEKISTAN.....	271
CHRISTMAS ISLAND.....	282	ISRAELE.....	182	POLINESIA FRANCESE.....	225	VANUATU.....	121
CIAD.....	144	JERSEY C.I.....	202	POLONIA.....	054	VENEZUELA.....	081
CILE.....	015	KAZAKISTAN.....	269	PORTOGALLO.....	055	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
CINA REP. POP.....	016	KENYA.....	116	PORTORICO.....	220	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
CIPRO.....	101	KIRGHIZISTAN.....	270	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VIETNAM.....	062
CITTÀ DEL VATICANO.....	093	KIRIBATI.....	194	QATAR.....	168	WAKE ISOLE.....	178
CLIPPERTON.....	223	KOSOVO.....	291	RAS EL KAIMAH.....	242	WALLIS E FUTUNA.....	218
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	KUWAIT.....	126	REGNO UNITO.....	031	YEMEN.....	042
COLOMBIA.....	017	LAOS.....	136	REUNION.....	247	ZAMBIA.....	058
COMORE, ISOLE.....	176	LESOTHO.....	089	ROMANIA.....	247	ZIMBABWE.....	073
CONGO.....	145	LETTONIA.....	258	RUANDA.....	061		
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	LIBANO.....	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262		
COOK ISOLE.....	237	LIBERIA.....	044	SAHARA OCCIDENTALE.....	166		
COREA DEL NORD.....	074	LIBIA.....	045	SAINT KITTS E NEVIS.....	195		
COREA DEL SUD.....	084	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT LUCIA.....	199		
COSTA D'AVORIO.....	146						